



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 77 del 13 Agosto 2018

LEGGI REGIONALI N° 23 - 24 - 25

Vendita e Informazioni

**UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6**

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363217 -363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

LEGGE REGIONALE 31.07.2018, N. 23

Testo unico in materia di commercio..... 4

LEGGE REGIONALE 02.08.2018, N. 24

Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza 128

LEGGE REGIONALE 08.08.2018, N. 25

Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2004, n. 51 (Disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di Consigliere regionale)..... 137

 PARTE I

 Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

 ATTI DELLA REGIONE

 LEGGI

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 23

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n.110/6 del 2.7.2018

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

LEGGE REGIONALE 31.07.2018, N. 23

Testo unico in materia di commercio.

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Sommario

TITOLO I (Disposizioni generali)

Capo I - (Principi e funzioni)

Articolo 1 (Oggetto)

Articolo 2 (Principi e finalità)

Articolo 3 (Funzioni della Regione)

Articolo 4 (Funzioni dei Comuni)

Articolo 5 (Funzioni delle Camere di commercio)

Articolo 6 (Attività commerciali)

Articolo 7 (Ambito di esclusione)

Capo II - (Requisiti per l'esercizio delle attività commerciali)

Articolo 8 (Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali)

Articolo 9 (Formazione professionale)

Capo III - (Programmazione distributiva)

Articolo 10 (Programmazione distributiva regionale)

Articolo 11 (Obiettivi del Piano regionale di programmazione della rete distributiva del commercio)

Articolo 12 (Programmazione distributiva comunale)

Articolo 13 (Progetti integrati di rivitalizzazione dei centri storici e urbani e delle realtà minori)

Capo IV - (Strumenti operativi)

Articolo 14 (Concertazione)

Articolo 15 (Forme particolari di concertazione)

Articolo 16 (Centri di assistenza tecnica)

Articolo 17 (Accreditamento dei CAT)

Articolo 18 (Agenzie per le imprese)

Articolo 19 (Sportello unico per le attività produttive)

Articolo 20 (Istituzioni e compiti dell'Osservatorio)

TITOLO II (Attività commerciale in sede fissa su aree private)

Capo I - (Commercio in sede fissa)

Articolo 21 (Definizioni)

Articolo 22 (Settori merceologici)

Articolo 23 (Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato)

Articolo 24 (Commercio al dettaglio nelle medie strutture di vendita)

Articolo 25 (Commercio al dettaglio nelle grandi strutture di vendita)

Articolo 26 (Procedimento autorizzativo per le grandi strutture di vendita)

Articolo 27 (Autorizzazione comunale)

Articolo 28 (Disposizioni particolari)

Articolo 29 (Attivazione commerciale)

Articolo 30 (Priorità delle domande concorrenti)

Articolo 31 (Procedimento per il trasferimento delle grandi strutture di vendita)

Articolo 32 (Parametri di insediabilità urbanistica delle medie e grandi strutture di vendita)

Articolo 33 (Localizzazione degli esercizi commerciali delle medie e grandi strutture di vendita nell'ambito delle diverse zone del territorio comunale)

Articolo 34 (Razionalizzazione della rete distributiva)

Articolo 35 (Centri commerciali)
Articolo 36 (Commercio all'ingrosso)
Articolo 37 (Vendita al pubblico di alcune tipologie di farmaci)

Capo II - (Forme speciali di vendita al dettaglio)

Articolo 38 (Spacci interni)
Articolo 39 (Apparecchi automatici)
Articolo 40 (Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione)
Articolo 41 (Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori)

Capo III - (Vendite straordinarie)

Articolo 42 (Definizione di vendita straordinaria)
Articolo 43 (Vendite di liquidazione)
Articolo 44 (Vendite promozionali)
Articolo 45 (Vendite di fine stagione o saldi)
Articolo 46 (Disposizioni comuni alle vendite straordinarie)

Capo IV - (Pubblicità dei prezzi e orari delle attività commerciali)

Articolo 47 (Pubblicità dei prezzi)
Articolo 48 (Orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa)

Capo V - (Disposizioni sanzionatorie)

Articolo 49 (Sanzioni per l'attività commerciale in sede fissa su aree private)

TITOLO III (Somministrazione di alimenti e bevande)

Capo I - (Disposizioni generali)

Articolo 50 (Tipologia dell'attività)
Articolo 51 (Definizioni)
Articolo 52 (Ambito di applicazione)
Articolo 53 (Apertura, ampliamento e trasferimento degli esercizi)
Articolo 54 (Attività di somministrazione stagionale e temporanea)
Articolo 55 (Esercizio di attività accessorie)
Articolo 56 (Disposizioni per i distributori automatici)
Articolo 57 (Attività di somministrazione in aree esterne aperte al pubblico)
Articolo 58 (Durata dei titoli abilitativi)

Capo II - (Disposizioni particolari)

Articolo 59 (Pubblicità dei prezzi)

Articolo 60 (Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande)

Articolo 61 (Cessazione dell'attività)

Articolo 62 (Decadenza, sospensione e revoca)

Capo III - (Disposizioni sanzionatorie)

Articolo 63 (Sanzioni per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande)

TITOLO IV (Sospensione volontaria e gestione di reparto per l'attività di commercio in sede fissa e di somministrazione di alimenti e bevande)

Capo I - (Sospensione volontaria e gestione di reparto)

Articolo 64 (Sospensione volontaria dell'attività di commercio in sede fissa e di somministrazione di alimenti e bevande)

Articolo 65 (Gestione di reparto)

TITOLO V (Negozi storici abruzzesi)

Capo I - (Riconoscimento dei negozi storici)

Articolo 66 (Negozi storici)

Articolo 67 (Elenco dei Negozi storici)

TITOLO VI (Mercati all'ingrosso e centri agroalimentari)

Capo I - (Disposizioni generali)

Articolo 68 (Oggetto)

Articolo 69 (Definizioni)

Articolo 70 (Indicazioni programmatiche regionali)

Articolo 71 (Soggetti istitutori)

Articolo 72 (Gestione)

Articolo 73 (Direttore di mercato)

Articolo 74 (Commissione di mercato)

Articolo 75 (Regolamento)

Articolo 76 (Vendita all'asta)

Articolo 77 (Sale contrattazione e borse merci)

Articolo 78 (Vigilanza)

TITOLO VII (Commercio su aree pubbliche)

Capo I - (Disposizioni generali)

Articolo 79 (Finalità e oggetto)

Articolo 80 (Ambito di applicazione)

Articolo 81 (Definizioni)

Capo II - (Norme sull'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche)

Articolo 82 (Modalità di esercizio dell'attività)

Articolo 83 (Esercizio dell'attività)

Articolo 84 (Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio)

Articolo 85 (Concessione di posteggio)

Articolo 86 (Utilizzazione dei posteggi)

Articolo 87 (Posteggi riservati)

Articolo 88 (Esercizio dell'attività commerciale con posteggio nelle fiere)

Articolo 89 (Subingresso nei titoli abilitativi su posteggi dati in concessione)

Articolo 90 (Esercizio dell'attività in forma itinerante)

Articolo 91 (Vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari)

Articolo 92 (Hobbisti)

Articolo 93 (Carta di esercizio e Attestazione annuale)

Articolo 94 (Decadenza, sospensione dei titoli abilitativi)

Articolo 95 (Occupazione abusiva del suolo pubblico per le attività commerciali non autorizzate)

Capo III - (Disposizioni sanzionatorie)

Articolo 96 (Sanzioni per l'attività di commercio sulle aree pubbliche)

Capo IV - (Programmazione del commercio su aree pubbliche)

Articolo 97 (Criteri per l'istituzione di nuovi mercati e fiere)

Articolo 98 (Soppressione, riconversione e riqualificazione dei mercati)

Articolo 99 (Trasferimento dei mercati)

Articolo 100 (Provvedimenti comunali per il commercio sulle aree pubbliche)

Articolo 101 (Mercatini dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo)

Articolo 102 (Dati relativi al commercio su aree pubbliche)

Articolo 103 (Calendario regionale delle manifestazioni su aree pubbliche)

Articolo 104 (Computo delle presenze)

Articolo 105 (Aree private messe a disposizione)

Articolo 106 (Affidamento per la gestione dei servizi mercatali)

Articolo 107 (Indirizzi in materia di orari per il commercio su aree pubbliche)

TITOLO VIII (Sistema fieristico regionale e Internazionalizzazione)

Capo I - (Disciplina del sistema fieristico regionale)

Articolo 108 (Principi generali e finalità)

Articolo 109 (Definizioni)

Articolo 110 (Tipologie manifestazioni fieristiche)

Articolo 111 (Ambito di esclusione)

Articolo 112 (Qualifica delle manifestazioni fieristiche)

Articolo 113 (Sistemi di rilevazione)

Articolo 114 (Svolgimento manifestazioni fieristiche)

Articolo 115 (Calendario fieristico)

Articolo 116 (Incentivazione alla commercializzazione)

Articolo 117 (Contributi per la partecipazione alle fiere)

Capo II - (Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica ed internazionalizzazione delle imprese)

Articolo 118 (Finalità)

Articolo 119 (Internazionalizzazione e promozione all'estero)

Articolo 120 (Sistema regionale per l'Internazionalizzazione e la promozione all'estero)

Capo III - (Disposizioni sanzionatorie)

Articolo 121 (Sanzioni in materia di fiere)

TITOLO IX (Stampa quotidiana e periodica)

Capo I (Disposizioni generali)

Articolo 122 (Finalità)

Articolo 123 (Definizioni)

Articolo 124 (Esercizio dell'attività)

Articolo 125 (Funzioni dei Comuni)

Articolo 126 (Modalità di vendita)

Articolo 127 (Subingresso)

Articolo 128 (Esercizio abusivo dell'attività)

TITOLO X (Rete distributiva di carburanti)

Capo I - (Disposizioni generali)

Articolo 129 (Finalità)

Articolo 130 (Definizioni)

Articolo 131 (Esercizio delle funzioni da parte dei Comuni)

Articolo 132	(Tipologie ed attività commerciali integrative)
Articolo 133	(Modifica e ristrutturazione totale degli impianti)
Capo II -	(Impianti autostradali, ad uso privato, per unità da diporto e di pubblica utilità)
Articolo 134	(Impianti autostradali)
Articolo 135	(Impianti di distribuzione ad uso privato)
Articolo 136	(Impianti di distribuzione di carburante per unità da diporto)
Articolo 137	(Autorizzazione al prelievo di carburanti)
Articolo 138	(Impianti di pubblica utilità in aree svantaggiate)
Capo III -	(Sospensione)
Articolo 139	(Sospensione, decadenza e revoca)
Capo IV -	(Collaudo, stato di conservazione, vigilanza e controllo)
Articolo 140	(Collaudo ed esercizio provvisorio)
Articolo 141	(Termine per ultimazione lavori)
Articolo 142	(Stato di conservazione degli impianti)
Articolo 143	(Vigilanza e controllo)
Articolo 144	(Orario di servizio)
Capo V -	(Disposizioni sanzionatorie)
Articolo 145	(Sanzioni in materia di distribuzione carburanti)
TITOLO XI	(Disposizioni finali e transitorie)
Articolo 146	(Disposizioni transitorie in materia di procedimenti amministrativi per il rilascio di autorizzazioni commerciali per grandi superfici di vendita e parchi commerciali)
Articolo 147	(Abrogazioni)
Articolo 148	(Norma finanziaria)
Articolo 149	(Entrata in vigore)

TITOLO I Disposizioni generali

Capo I Principi e funzioni

Art. 1 (Oggetto)

1. Ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto regionale e in conformità con quanto stabilito dalla legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) e dalla legge regionale 1° ottobre 2013, n. 31 (Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alla L.R. n. 2/2013 e alla L.R. n. 20/2013), il presente testo unico contiene le disposizioni regionali in materia di attività commerciali.

Art. 2 (Principi e finalità)

1. L'attività commerciale si fonda sul principio della libertà di iniziativa economica privata.
2. La Regione disciplina il settore delle attività commerciali in attuazione dei principi europei, costituzionali e delle leggi statali in materia di tutela della concorrenza e liberalizzazione.
3. La Regione persegue con il concorso degli Enti locali, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (di seguito denominate Camere di commercio), delle associazioni di categoria del settore commercio maggiormente rappresentative a livello nazionale e di quelle dei consumatori il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
4. La disciplina del presente testo unico persegue le seguenti finalità:
 - a. favorire la realizzazione di una rete distributiva che assicuri la qualità dei servizi da rendere ai consumatori e la qualità della vita

- della popolazione, nonché la migliore produttività del sistema;
- b. integrare la pianificazione territoriale e urbanistica e la programmazione commerciale per un equilibrato ed armonico assetto del territorio e delle diverse tipologie di vendita al dettaglio, con particolare attenzione alla tutela e alla valorizzazione delle piccole e medie imprese commerciali;
 - c. salvaguardare e riqualificare i centri storici mediante il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti ed il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale, favorendo un'integrazione armonica degli insediamenti commerciali con il tessuto urbano esistente, nel rispetto dei valori architettonici ed ambientali e del contesto sociale;
 - d. valorizzare la funzione commerciale al fine di una riqualificazione del tessuto urbano e dei centri storici;
 - e. assicurare il rispetto della libera concorrenza favorendo lo sviluppo della presenza delle varie formule organizzative della distribuzione e, all'interno di queste, tra le varie imprese, al fine di garantire un corretto equilibrio tra imprese di diverse dimensioni;
 - f. agevolare gli insediamenti che prevedono la ricollocazione di piccole e di medie imprese già esistenti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali ed il contesto sociale nelle relative aree;
 - g. assicurare un sistema di monitoraggio riferito all'entità ed alla efficienza della rete distributiva insediata sul territorio;
 - h. salvaguardare e qualificare la rete distributiva nelle aree urbane, montane, rurali, costiere e termali, ai fini di una equilibrata articolazione del sistema distributivo nell'intero territorio regionale;

- i. assicurare la trasparenza del mercato, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci;
- j. garantire la tutela del consumatore con particolare riguardo all'informazione, alla qualità del servizio prestato, alla trasparenza nella formazione dei prezzi, all'assortimento ed alla sicurezza dei prodotti;
- k. favorire l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche per il contenimento dei prezzi;
- l. favorire lo sviluppo del commercio elettronico;
- m. promuovere l'innovazione riferita a tutte le tipologie commerciali, in particolare attraverso forme di aggregazione e di collaborazione tra imprese;
- n. salvaguardare il contesto ambientale interessato dagli insediamenti commerciali intesi anche come fattore di valorizzazione territoriale;
- o. semplificare le procedure relative agli adempimenti amministrativi afferenti l'esercizio delle attività commerciali.

Art. 3

(Funzioni della Regione)

- 1. Sono riservate alla Regione le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento in materia di commercio, ed in particolare:
 - a. il concorso all'elaborazione ed all'attuazione delle politiche di sostegno e promozione nell'ambito delle politiche europee e nazionali di settore, ivi compreso il sostegno alla realizzazione degli interventi previsti dai programmi europei;
 - b. la promozione dell'integrazione tra produzione e commercializzazione dei prodotti, specie regionali, e l'internazionalizzazione delle imprese e delle attività commerciali;

- c. il coordinamento delle politiche di sicurezza alimentare, anche ai fini della tutela dei consumatori.
- 2. La Regione, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, svolge, inoltre, le seguenti funzioni di amministrazione attiva che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale:
 - a. il riconoscimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, nazionale e regionale;
 - b. il riconoscimento di ente fieristico regionale;
 - c. il riconoscimento dei centri di assistenza tecnica.
- 3. Il Servizio della Giunta regionale competente in materia di commercio (di seguito denominato Servizio regionale competente) istituisce una banca dati di interesse regionale delle attività commerciali senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
- 4. La banca dati di cui al comma 3 contiene informazioni sulle imprese che esercitano le attività commerciali e quelle necessarie a determinare la consistenza e le caratteristiche strutturali e funzionali della rete delle attività commerciali del territorio, la comparazione tra la rete distributiva regionale e quella nazionale, le variazioni intervenute nel tempo, i principali processi in atto, nonché dati sull'occupazione.
- 5. La banca dati è aggiornata periodicamente con il flusso dei dati trasmessi dai Comuni, dalle Camere di commercio, dalle associazioni di categoria e dalle imprese interessate.

Art. 4

(Funzioni dei Comuni)

- 1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative in materia di commercio non attribuite dal presente testo unico alla Regione o ad altri enti.
- 2. I Comuni:
 - a. definiscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie e le grandi strutture di vendita;
 - b. stabiliscono le direttive e gli indirizzi per l'insediamento ed il funzionamento delle attività di

somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di giornali e riviste e di distribuzione di carburante;

- c. definiscono i parametri di sviluppo del commercio su aree pubbliche;
- d. emanano regolamenti in materia di fiere e mercati.
- 3. I Comuni, al fine di garantire la salvaguardia storica, sociale e culturale del tessuto urbanistico nei borghi antichi e nei centri storici come definiti dal regolamento emanato con decreto 29 aprile 2014, n. 3/Reg. (Regolamento attuativo ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 22 "Recupero e restauro dei borghi antichi e centri storici minori nella Regione Abruzzo attraverso la valorizzazione del modello abruzzese di ospitalità diffusa. Disciplina dell'albergo diffuso") ed il rispetto dello stile storico, architettonico e decorativo originario che li caratterizza, nonché per valorizzare la fruizione turistica del modello abruzzese di ospitalità diffusa ai sensi della l.r. 22/2013, possono derogare, esclusivamente per lo sviluppo e la promozione delle attività commerciali, alle norme urbanistiche e a quelle relative alle destinazioni d'uso.
- 4. I Comuni svolgono attività di vigilanza e controllo sulle attività commerciali presenti sul proprio territorio nonché sull'esercizio abusivo dell'attività commerciale, disponendo verifiche, accertamenti e controlli in ordine al rispetto delle condizioni stabilite dal presente testo unico per l'esercizio delle attività commerciali.
- 5. I Comuni irrogano le sanzioni amministrative previste dal presente testo unico e riscuotono i relativi proventi secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art. 5

(Funzioni delle Camere di commercio)

- 1. Per l'esercizio delle funzioni previste dal presente testo unico, la Regione e i Comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di

commercio, industria, artigianato e agricoltura), possono avvalersi della collaborazione delle Camere di commercio, sulla base di apposite convenzioni.

2. Le Camere di commercio collaborano nell'attività di monitoraggio della rete distributiva in tutte le sue forme ed alla costruzione della banca dati di cui all'articolo 3, comma 3.

Art. 6
(Attività commerciali)

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per attività commerciali:
 - a. il commercio al dettaglio in sede fissa e le sue forme speciali;
 - b. il commercio all'ingrosso;
 - c. la somministrazione di alimenti e bevande;
 - d. il commercio su aree pubbliche;
 - e. le attività fieristiche;
 - f. la vendita della stampa quotidiana e periodica;
 - g. la distribuzione dei carburanti per autotrazione.
2. Le attività commerciali di cui al comma 1 sono soggette al rispetto delle disposizioni previste dalla vigente normativa in materia igienico-sanitaria, ambientale e di sicurezza del lavoro.

Art. 7
(Ambito di esclusione)

1. Il presente testo unico non si applica:
 - a. ai titolari di farmacie e ai direttori di farmacie delle quali i Comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico) che vendono esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;
 - b. ai titolari di rivendite di generi di monopolio, che vendono esclusivamente generi di monopolio ai sensi della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio);

- c. agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei prodotti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), salvo che per le disposizioni previste per il commercio su aree pubbliche;
- d. agli imprenditori agricoli che esercitano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della legge regionale 31 luglio 2012, n. 38 (Disciplina delle attività agrituristiche in Abruzzo);
- e. alle attività disciplinate dalla legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica) limitatamente alla somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni comunque organizzati;
- f. agli imprenditori artigiani iscritti nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'articolo 14 della legge regionale 30 ottobre 2009, n. 23 (Nuova legge organica in materia di artigianato), per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;
- g. alle imprese industriali, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni da essi prodotti, purché i locali di vendita non superino le dimensioni di un esercizio di vicinato;
- h. ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendono al pubblico, al dettaglio, i prodotti ittici o la cacciagione proveniente esclusivamente dall'esercizio della

loro attività ed a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti simili;

- i. a chi vende o espone per la vendita le proprie opere d'arte, nonché le opere dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;
- j. alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);
- k. agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o gli enti territoriali che vendono pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività;
- l. all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non si protragga oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;
- m. alle attività di somministrazione svolte in forma completamente gratuita, come assaggio di alimenti e bevande a fini promozionali.

Capo II

Requisiti per l'esercizio delle attività commerciali

Art. 8

(Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali)

1. Le attività commerciali di cui al presente testo unico sono subordinate al rispetto dei requisiti di accesso e di esercizio previsti dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

Art. 9

(Formazione professionale)

1. Il requisito professionale di cui all'articolo 71, comma 6, lettera a) del d.lgs. 59/2010 è conseguito al termine della frequentazione di un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto e regolamentato dalla Regione.
2. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni fornite dal Dipartimento competente in materia di lavoro ed in attuazione degli accordi assunti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, al fine di garantire livelli formativi e professionali omogenei su tutto il territorio regionale, sentite le Camere di commercio o gli Enti di formazione espressi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore commercio, stabilisce:
 - a. le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi professionali di cui all'articolo 71, comma 6, lettera a) del d.lgs. 59/2010, garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti individuati nel rispetto della normativa in materia di affidamento di servizi;
 - b. le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attività, prevedendo forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi da parte degli operatori delle piccole e medie imprese del settore commerciale, nel rispetto della

normativa in materia di aiuti di Stato.

3. La Giunta regionale, nell'ambito dell'attività di programmazione degli interventi a sostegno delle attività commerciali, al fine di garantire adeguati livelli formativi e professionali anche per le attività di commercio al dettaglio relative al settore merceologico non alimentare, individua idonei percorsi formativi finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attività; i percorsi formativi possono essere realizzati anche avvalendosi delle Camere di commercio o degli Enti di formazione espressi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore nonché dai Centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 16.

Capo III

Programmazione distributiva

Art. 10

(Programmazione distributiva regionale)

1. La programmazione commerciale ed urbanistica della rete distributiva regionale è attuata attraverso il Piano regionale di programmazione della rete distributiva del commercio adottato dalla Giunta regionale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31, comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e in attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 11.
2. La Giunta regionale adotta il Piano di cui al comma 1 ogni cinque anni e lo trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione.
3. Il Piano definisce i criteri di pianificazione territoriale e urbanistica riferiti al settore commerciale e indica i criteri qualitativi per l'insediamento delle attività commerciali al fine di rendere omogenei ed uniformare gli interventi di programmazione comunale.
4. Il Piano suddivide il territorio della Regione Abruzzo in ambiti territoriali, allo scopo di consentire la razionalizzazione e la modernizzazione della rete distributiva.
5. Negli ambiti territoriali di cui al comma 4 la programmazione regionale tiene conto della presenza dei centri storici e dei centri di minore consistenza demografica.
6. Il Piano ha efficacia fino all'approvazione del successivo e, comunque, può essere modificato ed aggiornato secondo il procedimento di cui al presente articolo.

Art. 11

(Obiettivi del Piano regionale di programmazione della rete distributiva del commercio)

1. Al fine di assicurare la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci e dei servizi, il Piano di cui all'articolo 10 persegue i seguenti obiettivi:
 - a. favorire la realizzazione di una rete distributiva che assicuri la qualità dei servizi da rendere ai consumatori e la qualità della vita della popolazione, nonché la migliore produttività del sistema;
 - b. assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive, con particolare attenzione alla tutela e alla valorizzazione delle piccole e medie imprese commerciali;
 - c. rendere compatibile l'impatto degli insediamenti commerciali di maggiori dimensioni con il contesto economico-territoriale per il rispetto del diritto dei consumatori di avvalersi di una rete distributiva effettivamente articolata per tipologie e prossimità;
 - d. salvaguardare e riqualificare i centri storici attraverso politiche di valorizzazione integrate tra le funzioni commerciali e le dimensioni ambientali, urbanistiche, edilizie e di mobilità anche mediante interventi innovativi nel rispetto dei valori del contesto;

- e. salvaguardare e riqualificare la rete distributiva nelle zone di montagna e rurali, anche attraverso la promozione di servizi commerciali polifunzionali ed esercizi multisettoriali, al fine di favorire il mantenimento e la ricostituzione del tessuto commerciale;
- f. promuovere gli insediamenti commerciali destinati al recupero, all'ammodernamento e allo sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali già operanti sul territorio interessato;
- g. favorire l'innovazione anche attraverso l'associazionismo e le reti stabili di imprese che realizzano progetti innovativi per la distribuzione e per il coordinamento tra produzione e distribuzione al fine di valorizzare i prodotti tipici abruzzesi;
- h. realizzare un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva e alla consistenza e all'andamento dell'occupazione del settore;
- i. definire e individuare buone pratiche volte a favorire lo sviluppo e la diffusione del commercio elettronico, al fine di rafforzare la presenza nazionale e internazionale delle imprese abruzzesi e di garantire la tutela dei consumatori;
- j. assicurare la sostenibilità ambientale e sociale della distribuzione commerciale.

Art. 12

(Programmazione distributiva comunale)

1. I Comuni, al fine di migliorare la funzionalità e la produttività del sistema dei servizi concernenti le attività commerciali, valutate le caratteristiche e le tendenze della distribuzione commerciale e nel rispetto di quanto disposto dal Piano di cui all'articolo 10, adottano un atto di programmazione che disciplina le modalità di applicazione dei criteri qualitativi individuati dalla programmazione regionale in riferimento all'insediamento di tutte le

attività commerciali, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande, tenendo conto delle diverse caratteristiche del proprio territorio.

2. I Comuni adeguano i propri strumenti urbanistici anche in relazione a singole varianti nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, tenuto conto dei criteri contenuti nel Piano di cui all'articolo 10 in relazione alla previsione di nuovi insediamenti commerciali, individuano le aree per la localizzazione di nuovi insediamenti tenuto conto delle condizioni di sostenibilità ambientale, infrastrutturale, logistica e di mobilità relative a specifici ambiti territoriali.
3. I Comuni trasmettono ogni anno al Servizio regionale competente i dati relativi alla consistenza della rete commerciale con riferimento ad ogni singola tipologia commerciale.

Art. 13

(Progetti integrati di rivitalizzazione dei centri storici e urbani e delle realtà minori)

1. I Comuni ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59) possono dotarsi di un progetto integrato di rivitalizzazione delle frazioni o altre aree di interesse del proprio territorio poste anche in posizione isolata dal capoluogo comunale.
2. Il progetto di cui al comma 1 prevede gli interventi più idonei a conseguire la rivitalizzazione del servizio distributivo ed almeno la permanenza di quello di prima necessità nelle aree di minore interesse commerciale, anche in deroga agli altri strumenti di indirizzo commerciale di cui il Comune è dotato, tenuto conto dei punti di maggiore richiamo o transito autoveicolare.

Capo IV

Strumenti operativi

Art. 14

(Concertazione)

1. La Regione e i Comuni, ai fini del presente testo unico, attuano la concertazione intesa come esame preliminare degli atti di indirizzo, programmazione e sviluppo con le associazioni dei consumatori, le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative e le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.

Art. 15

(Forme particolari di concertazione)

1. La Regione assicura forme particolari di concertazione intese alla:
 - a. realizzazione di un sistema coordinato di monitoraggio permanente della rete distributiva regionale;
 - b. valutazione dell'andamento delle problematiche della distribuzione commerciale nella regione, con particolare riguardo ai processi derivanti dall'entrata in vigore del presente testo unico;
 - c. messa a disposizione delle basi conoscitive per la programmazione regionale nel settore del commercio;
 - d. valutazione del grado di attuazione e dell'efficacia degli interventi regionali in materia di commercio;
 - e. messa a disposizione a tutti i soggetti interessati dei dati e delle elaborazioni per una migliore conoscenza del settore della distribuzione commerciale.

Art. 16

(Centri di assistenza tecnica)

1. Per sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva possono essere istituiti centri di assistenza tecnica alle imprese (di seguito CAT) costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria del settore commercio maggiormente rappresentative a livello nazionale e da altri soggetti interessati.
2. I CAT svolgono, a favore delle imprese, attività di assistenza tecnica, di formazione e aggiornamento con particolare riguardo alla crescita della

capacità competitiva delle piccole e medie imprese, alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali, nonché altre attività previste dallo statuto.

3. Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi, tramite apposite convenzioni, dei CAT accreditati dalla Regione, allo scopo di facilitare il rapporto tra amministrazioni pubbliche e imprese utenti.

Art. 17

(Accreditamento dei CAT)

1. I CAT, per ottenere l'accREDITAMENTO, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. specifica previsione nello statuto, relativa alla prestazione di servizi a favore delle imprese commerciali richiedenti;
 - b. disponibilità di sede stabile organizzativa in almeno una provincia del territorio regionale, con personale dipendente adeguato;
 - c. struttura organizzativa, formativa e di consulenza in grado di assicurare qualificati livelli di prestazione.
2. La domanda di accREDITAMENTO è presentata a seguito di avviso pubblicato sul BURAT secondo le modalità e nei termini previsti dal medesimo.
3. L'accREDITAMENTO è concesso con determinazione dirigenziale, previa istruttoria delle richieste svolta dal Servizio regionale competente.
4. Restano valide le autorizzazioni dei CAT già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente testo unico.
5. Nei confronti dei CAT possono essere disposti controlli a cura del Servizio regionale competente, anche in ordine al permanere dei requisiti richiesti per l'accREDITAMENTO.
6. L'accREDITAMENTO è revocato qualora, a seguito di accertamenti, risulti che sia venuto meno anche uno solo dei requisiti previsti.

Art. 18

(Agenzie per le imprese)

1. La Regione promuove e valorizza il ruolo e le funzioni delle Agenzie per le imprese di cui all'articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed accreditate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 (Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

Art. 19

(Sportello unico per le attività produttive)

1. Lo sportello unico per le attività produttive (di seguito SUAP) di cui all'articolo 38 del d.l. 112/2008 e di cui all'articolo 25 del d.lgs. 59/2010 rappresenta per il richiedente l'unico punto di accesso relativo a tutti i procedimenti amministrativi riguardanti le attività commerciali di cui al presente testo unico e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.
2. L'accesso al SUAP avviene in conformità con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

Art. 20

(Istituzioni e compiti dell'Osservatorio)

1. E' istituito presso il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia

di commercio l'Osservatorio regionale del sistema distributivo. L'Osservatorio rimane in carica per la durata della legislatura; è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto come segue:

- a. l'Assessore competente in materia di commercio o suo delegato con funzioni di Presidente;
- b. il Presidente della Commissione consiliare competente in materia di commercio o suo delegato;
- c. un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza dell'Unioncamere;
- d. un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza dei consumatori;
- e. quattro membri effettivi e quattro supplenti in rappresentanza delle associazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- f. un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza della Grande Distribuzione;
- g. un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza dei lavoratori dipendenti;
- h. tre membri effettivi e tre supplenti in rappresentanza degli enti locali (Anci, Upi, Uncem);
- i. il Dirigente del Servizio della Giunta regionale competente in materia di commercio o suo delegato;
- j. un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza del CRESA.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Servizio della Giunta regionale competente in materia di commercio. Per i membri di cui al comma 1, lettere c), d), e) ed f), la designazione spetta alle istituzioni o associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale. La partecipazione al Tavolo è gratuita e le eventuali spese di missione sono a carico delle amministrazioni, enti ed associazioni che designano i propri rappresentanti.
3. Il parere della Regione è vincolante ai fini di eventuali determinazioni da assumere.
4. L'Osservatorio regionale, in raccordo con le funzioni di coordinamento svolte

dall'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 10, comma 5, del d.lgs. 114/1998, avvalendosi delle quattro Camere di Commercio abruzzesi delegate con legge regionale 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali) provvede a monitorare nel proprio ambito il sistema distributivo, assicurare la realizzazione di un sistema coordinato di monitoraggio permanente della rete distributiva regionale finalizzato a fornire a tutti i soggetti interessati i dati e le elaborazioni necessarie di fonti pubbliche e private utili alla programmazione regionale del settore e per la valutazione dell'efficacia degli interventi regionali in materia.

5. All'interno dell'Osservatorio le funzioni di coordinamento dell'azione di monitoraggio delegato alle Camere di Commercio e di gestione del sistema di monitoraggio vengono svolte da una struttura tecnico-operativa composta da quattro membri in rappresentanza delle Camere di Commercio, un rappresentante del CRESA ed un rappresentante del Servizio della Giunta regionale competente in materia di commercio. La partecipazione alla struttura tecnico-operativa è gratuita e le eventuali spese di missione sono a carico delle amministrazioni di appartenenza. Le funzioni di raccolta dati sono espletate attraverso la modulistica di cui all'articolo 10, comma 5, del d.lgs. 114/1998, mentre la funzione di monitoraggio è svolta attraverso un rapporto annuale sullo stato della rete distributiva.
6. L'Osservatorio promuove ricerche, eventi e pubblicazioni sul sistema distributivo regionale.

TITOLO II

Attività commerciale in sede fissa su aree private

Capo I

Commercio in sede fissa

Art. 21 (Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Titolo si intende:
 - a. per commercio all'ingrosso: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande;
 - b. per commercio al dettaglio: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
 - c. per superficie di vendita di un esercizio commerciale: l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine e quelle dei locali frequentabili dai clienti adibite all'esposizione delle merci e collegate direttamente all'esercizio di vendita. Non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, gli spazi collocati davanti alle casse e ad altri servizi nei quali non è previsto l'ingresso dei clienti;
 - d. per esercizi di vicinato: gli esercizi aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
 - e. per medie strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) così classificati in ragione della popolazione residente:

Tipologia di esercizio delle medie superfici di vendita	Comune con popolazione sino a 10.000 abitanti	Comune con popolazione superiore a 10.000 abitanti
	Superficie dell'esercizio	Superficie dell'esercizio
M1	Da 151 mq a 300 mq	Da 251 mq a 600 mq
M2	Da 301 mq a 600 mq	Da 601 mq a 1.500 mq
M3	Da 601 mq a 1.500 mq	Da 1.501 mq a 2.500 mq

- f. per grandi strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie di vendita superiore ai limiti di cui alla lettera e);
- g. per centro commerciale: le medie strutture di vendita o le grandi strutture di vendita nelle quali più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti;
- h. per contenitore edilizio: locale, struttura o immobile presso il quale è svolta un'attività commerciale;
- i. per commercio elettronico: le operazioni commerciali svolte on-line e disciplinate dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico);
- j. per outlet: una piccola, una media o una grande superficie di vendita nella quale uno o più imprenditori rivendono professionalmente e continuativamente al consumatore finale merceologie che sono state prodotte almeno dodici mesi prima della data dell'inizio della vendita

stessa, dimostrabile dalla documentazione di acquisto della merce, o che presentano difetti non occulti di produzione e che comunque non siano state introdotte nei canali distributivi classici;

- l. per factory outlet center: una media o una grande superficie di vendita composta da esercizi commerciali, come definiti alla precedente lettera h), la cui superficie di vendita complessiva è pari o superiore ai due terzi della superficie totale di vendita del centro commerciale stesso;
- m. per centri commerciali naturali: luoghi commerciali complessi e non omogenei, sviluppatasi nel tempo anche senza programmazione unitaria, concepiti come spazi unici, con traffico parzialmente o totalmente limitato, ove opera, anche in forma di associazione, un insieme di esercizi commerciali, esercizi di somministrazione, strutture ricettive, attività artigianali e di servizio, aree mercatali ed eventualmente integrati da aree di sosta e di accoglienza e da sistemi di accessibilità comuni;
- n. per parco commerciale: l'aggregazione di tre o più esercizi commerciali di medie e grandi superfici di vendita situati in edifici anche distinti e separati da viabilità purché ricadenti in area omogenea.

Art. 22
(Settori merceologici)

- 1. Ai sensi del presente testo unico l'attività commerciale al dettaglio e all'ingrosso in sede fissa può essere esercitata, singolarmente o cumulativamente con riferimento ai seguenti settori merceologici:
 - a. alimentare;
 - b. non alimentare.

Art. 23
(Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato)

1. I regimi amministrativi applicabili per l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita, il subingresso e la cessazione degli esercizi di vicinato nel settore alimentare e non alimentare, sono quelli di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124).
2. Negli esercizi abilitati alla vendita dei prodotti alimentari è consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti, a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzate.
3. A seguito della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (di seguito SCIA), della SCIA unica e della comunicazione di cui alla tabella A allegata al d.lgs. 222/2016, sulla base anche di una verifica diretta, il Comune provvede a darne comunicazione al Servizio regionale competente.
4. Nel caso di subingresso per decesso del titolare, qualora si tratti di attività relative al settore merceologico alimentare, fermo restando il possesso dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9, il subentrante ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività. Qualora, entro sessanta giorni dall'apertura della successione il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9, salvo proroga per comprovati casi di forza maggiore, il titolo abilitativo decade.

Art. 24

(Commercio al dettaglio nelle medie strutture di vendita)

1. I regimi amministrativi applicabili per l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita, il subingresso e la cessazione delle medie strutture di vendita nel settore alimentare e non alimentare, sono quelli

di cui alla tabella A allegata al d.lgs. 222/2016.

2. Il Comune disciplina la correlazione dei regimi amministrativi di cui al comma 1 con il procedimento relativo alla presentazione della SCIA edilizia ed alla richiesta di permesso di costruire inerente l'insediamento commerciale, eventualmente prevedendone la contestualità.
3. Il Comune, sulla base di quanto previsto all'articolo 12, definisce, anche in riferimento a zone del proprio territorio, le condizioni ed i criteri qualitativi per il rilascio delle autorizzazioni. L'individuazione dei criteri è preceduta da una analisi preliminare delle caratteristiche dell'apparato distributivo al dettaglio e da una valutazione che tiene conto dei motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h) del d.lgs. 59/2010.
4. A seguito del rilascio dell'autorizzazione, della SCIA unica e delle comunicazioni di cui alla tabella A allegata al d.lgs. 222/2016, sulla base anche di una verifica diretta, il Comune provvede a darne comunicazione al Servizio regionale competente.
5. Nel caso di subingresso per decesso del titolare, qualora si tratti di attività relative al settore merceologico alimentare, fermo restando il possesso dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9, il subentrante ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività. Qualora, entro sessanta giorni dall'apertura della successione il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9, salvo proroga per comprovati casi di forza maggiore, il titolo abilitativo decade.

Art. 25

(Commercio al dettaglio nelle grandi strutture di vendita)

1. I regimi amministrativi applicabili per l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita, il subingresso e la cessazione delle grandi strutture di vendita nel settore alimentare e non alimentare, sono quelli di cui alla tabella A allegata al d.lgs. 222/2016.

2. Il Comune disciplina la correlazione dei regimi amministrativi di cui al comma 1 con il procedimento relativo alla presentazione della SCIA edilizia ed alla richiesta di permesso di costruire inerente l'insediamento commerciale, prevedendone la contestualità.
3. Nel caso di subingresso per decesso del titolare, qualora si tratti di attività relative al settore merceologico alimentare, fermo restando il possesso dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9, il subentrante ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività. Qualora, entro sessanta giorni dall'apertura della successione il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9, salvo proroga per comprovati casi di forza maggiore, il titolo abilitativo decade.

Art. 26

(Procedimento autorizzativo per le grandi strutture di vendita)

1. L'esame e l'istruttoria delle pratiche relative ai regimi amministrativi di cui all'articolo 25 sono effettuate dai Comuni interessati entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1.
2. Entro trenta giorni dalla conclusione dell'istruttoria di cui al comma 1, il Comune indice la conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), in conformità con quanto previsto nella tabella A allegata al d.lgs. 222/2016.
3. Contestualmente all'indizione della conferenza di servizi il Comune, tramite il SUAP, trasmette alla Provincia ed al Servizio regionale competente tutta la documentazione prodotta dal richiedente unitamente alla dichiarazione dello stesso Comune attestante il recepimento delle disposizioni di cui al Capo III del Titolo I, il rispetto e la conformità alle norme urbanistiche e l'avvenuta acquisizione della valutazione di impatto ambientale (di seguito VIA) in base alla normativa vigente in materia, nonché ai parametri di insediabilità e di localizzabilità ed alla dichiarazione che il Comune, nella fase di istruttoria, ha verificato in senso positivo o negativo:
 - a. la compatibilità del tipo di insediamento con la destinazione dell'area e della destinazione d'uso dei manufatti per attività commerciale al dettaglio che deve essere riscontrata sulla base delle norme del proprio strumento urbanistico aggiornato in base alla presente legge;
 - b. le dotazioni pertinenziali secondo le previsioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettere d) ed e);
 - c. gli accessi veicolari per i quali è necessario limitare al minimo interferenze con situazioni di traffico che già denunciano stati di congestione o strozzature sulle infrastrutture primarie di comunicazione.
4. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è esaminata dalla conferenza di servizi composta da un rappresentante del Comune, un rappresentante della provincia ed un rappresentante della Regione appartenente al Servizio regionale competente.
5. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del d.lgs. 114/1998, alle riunioni della conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei Comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio più rappresentative in relazione al bacino di utenza dell'insediamento interessato. Ove il bacino d'utenza riguardi anche parte del territorio di altra Regione confinante, il Comune, titolare dell'istruttoria, richiede alla stessa un parere non vincolante ai fini del rilascio dell'autorizzazione.
6. La conferenza di servizi di cui al comma 4 decide in base alla conformità dell'insediamento ai criteri di cui agli articoli 32, 33 e 34.
7. Le deliberazioni della conferenza di servizi sono adottate a maggioranza dei componenti entro novanta giorni dallo svolgimento della prima riunione. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato

al parere favorevole del rappresentante della Regione circa la coerenza dell'intervento con la programmazione commerciale regionale di cui al Capo III del Titolo I. Si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza.

8. La conferenza di servizi prende atto degli accertamenti tecnici e di conformità urbanistica effettuati dal Comune e valuta l'impatto territoriale localizzativo di accessibilità e di dotazioni infrastrutturali e le caratteristiche qualitative e funzionali dal punto di vista commerciale, i programmi di sviluppo dell'iniziativa e gli effetti della medesima sul bacino di utenza.
9. La conferenza di servizi adotta la determinazione conclusiva sulla base della valutazione di cui ai commi 6 e 8.
10. Delle riunioni della conferenza di servizi sono redatti appositi verbali, che sono menzionati nell'atto di autorizzazione.

Art. 27

(Autorizzazione comunale)

1. Il Comune, nel caso di determinazione positiva della conferenza di cui all'articolo 26, provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori della conferenza stessa; entro lo stesso termine, in caso di determinazione negativa, provvede a comunicare al richiedente il motivato diniego.
2. L'esito negativo motivato della conclusione è comunicato dal Comune entro trenta giorni dal termine dei lavori della conferenza stessa.
3. L'autorizzazione del Comune di cui al comma 1 indica:
 - a. la titolarità del provvedimento;
 - b. l'ubicazione specifica dell'esercizio e la superficie di vendita per settore merceologico;
 - c. per i centri commerciali la superficie di vendita complessiva con articolazione per tipologie dimensionali e numero dei relativi esercizi;
 - d. la superficie dei parcheggi.

Art. 28

(Disposizioni particolari)

1. In caso di progetti che richiedono la valutazione di impatto ambientale (VIA) e questa non sia allegata alla domanda, il Comune deve acquisirla entro il termine di novanta giorni di cui al comma 7 dell'articolo 26. La mancata acquisizione della VIA secondo le modalità sopra indicate determina il rigetto della domanda.
2. Nel caso di grandi strutture di vendita previste in piani attuativi o in strumenti di programmazione negoziata è prevista la correlazione tra il procedimento di natura urbanistica e quello autorizzativo commerciale disciplinato nei termini e secondo le modalità di cui al Capo I del presente Titolo. Il procedimento di natura urbanistica deve concludersi contestualmente o successivamente a quello autorizzativo commerciale. In caso di piani attuativi o di programmi integrati di intervento conformi al vigente strumento di pianificazione, il termine per la conclusione del relativo procedimento di approvazione resta sospeso sino alla conclusione del procedimento autorizzativo commerciale. La mancata correlazione dei procedimenti costituisce elemento di specifica considerazione negativa in sede di esame della domanda di autorizzazione commerciale.
3. Nel caso di grandi strutture di vendita previste in piani attuativi o in strumenti di programmazione negoziata la conferenza di servizi di cui all'articolo 9 del d.lgs. 114/1998 è convocata dal Comune a seguito di presentazione della domanda di autorizzazione commerciale corredata di tutti gli allegati previsti dalla normativa regionale. La domanda è presentata entro i seguenti termini:
 - a. in caso di piani attuativi conformi allo strumento urbanistico comunale, dopo l'adozione degli stessi;
 - b. in caso di strumenti di programmazione negoziata in variante allo strumento urbanistico comunale vigente e di rilevanza regionale, nel periodo intercorrente tra la pubblicazione

della variante e l'approvazione dell'ipotesi di accordo di programma da parte della Giunta regionale; in questo caso non è richiesta la conformità urbanistica al momento della presentazione della domanda.

4. L'approvazione di uno strumento di programmazione negoziata in variante agli atti di pianificazione urbanistica dei Comuni costituisce, per la parte variata, atto di adeguamento ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del d.lgs. 114/1998.
5. Nel caso di cui al comma 3, lettera b), la conformità urbanistica della grande struttura di vendita deve intervenire prima del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale da parte del Comune competente. È applicabile quanto previsto al comma 1, secondo periodo, anche qualora la grande struttura di vendita sia prevista da strumenti di programmazione negoziata. Il rilascio dell'autorizzazione all'apertura delle grandi strutture di vendita è subordinato alla positiva conclusione del procedimento di programmazione negoziata.

Art. 29

(Attivazione commerciale)

1. Gli esercizi commerciali delle medie strutture di vendita di cui all'articolo 21, comma 1, lettera e) soggetti ad autorizzazione amministrativa sono attivati entro dodici mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione.
2. Gli esercizi commerciali delle grandi strutture di vendita di cui all'articolo 21, comma 1, lettera f) sono attivati entro ventiquattro mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione.
3. Il Comune può concedere proroghe la cui durata complessiva non può essere superiore a dodici mesi per le medie strutture di vendita ed a ventiquattro mesi per le grandi strutture di vendita, solo a fronte di cause impreviste sopravvenute e non imputabili al titolare dell'autorizzazione verificatesi dopo l'avvio dei lavori. La richiesta di proroga è presentata al Comune ove è ubicato l'esercizio autorizzato entro il termine previsto dal comma 1.

4. In caso di mancata attivazione nei termini fissati, il Comune competente provvede alla revoca dell'autorizzazione.

Art. 30

(Priorità delle domande concorrenti)

1. In caso di domande concorrenti per aperture di nuovi esercizi delle medie e delle grandi strutture di vendita i Comuni per il rilascio della prescritta autorizzazione determinano la priorità sulla base dei seguenti parametri, in base al seguente ordine:
 - a. data di presentazione della domanda presso il Comune purché completa di ogni documentazione necessaria per l'avvio del procedimento di autorizzazione;
 - b. minore superficie di vendita di nuova previsione;
 - c. maggiori dotazioni pertinenziali rispetto ai parametri urbanistici di cui all'articolo 32, comma 3, lettere d) ed e).

Art. 31

(Procedimento per il trasferimento delle grandi strutture di vendita)

1. Il trasferimento di sede di una grande struttura di vendita può essere effettuato solo all'interno del territorio comunale.
2. Per il trasferimento è richiesta la stessa documentazione di cui all'articolo 25 e sono previste le stesse procedure di cui all'articolo 26.

Art. 32

(Parametri di insediabilità urbanistica delle medie e grandi strutture di vendita)

1. Le strutture degli esercizi delle medie e delle grandi strutture di vendita di cui all'articolo 21, comma 1, lettere e) ed f) devono rispondere a condizioni di compatibilità con le norme urbanistiche che regolano l'insediabilità sul territorio, secondo i successivi parametri.
2. Per le aree destinate a nuovi insediamenti commerciali è obbligatoria la specifica destinazione d'uso commerciale delle aree stesse.

3. Per i nuovi insediamenti commerciali si applicano i seguenti parametri urbanistici:
- a. rapporto di copertura del lotto inferiore al quaranta per cento di superficie fondiaria;
 - b. per i nuovi insediamenti commerciali ed artigianali le distanze minime dai confini sono previste dagli strumenti urbanistici comunali, nel rispetto dei limiti sanciti dalla normativa statale e regionale;
 - c. altezza manufatti secondo le realtà dei luoghi e dei manufatti presenti nel contesto;
 - d. superficie dei parcheggi riferita a quelli di specifica pertinenza con esclusione di quelli di servizio alla struttura, per carico e scarico merci, per il personale dipendente e per quelli a destinazione pubblica previsti da atti convenzionali con l'Amministrazione:
 1. due metri quadrati di parcheggio per ogni metro quadrato di superficie di vendita per le grandi superfici di vendita;
 2. un metro quadrato di parcheggio per ogni metro quadrato di superficie di vendita per le medie superfici di vendita;
 - e) superficie di verde o comunque permeabile con esclusione di quella prevista da atti convenzionali con l'Amministrazione: due metri quadrati per ogni metro quadro di parcheggi di specifica pertinenza ai sensi della lettera d);
 - f) accessi alla viabilità principale lontani da incroci e da punti nevralgici della viabilità nel rispetto delle norme del Codice della Strada e del Piano Urbano del Traffico ove esistente;
 - g) accessi e uscite veicolari dalle aree di parcheggio aventi lunghezza, prima dello sbocco su strade di primaria importanza, non inferiore a quindici metri per ogni sessanta posti auto ricavati dalla superficie del parcheggio diviso per quattordici metri quadrati per auto;
- h) gli accessi di cui alla lettera g) devono avere una lunghezza pari al doppio di quella delle uscite.
4. I parametri di cui al comma 3 si applicano a tutti gli insediamenti commerciali delle grandi e medie strutture di vendita. I Comuni hanno l'obbligo di recepirli nei propri strumenti urbanistici nell'ambito dei quali devono prevedere la correlazione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione amministrativa per l'apertura di una media o grande struttura di vendita con il procedimento relativo alla presentazione della SCIA edilizia ed alla richiesta di permesso di costruire inerente l'insediamento commerciale, eventualmente prevedendone la contestualità.
5. La contestualità di cui al comma 4 è assicurata dai Comuni con l'attribuzione dei due procedimenti al SUAP.
6. Per i contenitori edilizi esistenti aventi specifica destinazione d'uso commerciale dall'origine i Comuni devono confermare la destinazione d'uso stessa sulla base del rispetto dei parametri di cui al presente articolo.
7. Per gli insediamenti commerciali derivanti da riutilizzo di contenitori edilizi aventi altra destinazione, oltre al rispetto delle norme urbanistiche, si applicano i parametri di cui al presente articolo.
8. Il rispetto dei criteri di localizzazione e dei parametri di insediabilità di cui al presente articolo, sono condizioni necessarie per il rilascio dell'autorizzazione commerciale.
9. E' fatta salva la riutilizzazione di contenitori edilizi già a destinazione d'uso commerciale nei quali sia cessata l'attività per trasferimento o per chiusura di esercizi preesistenti, anche in deroga ai criteri di cui al presente articolo, qualora non vi siano variazioni dimensionali in aumento della superficie di vendita da accertare da parte del Comune.
10. I parametri urbanistici di cui al comma 3 non si applicano agli esercizi di vicinato.
11. Per le medie superfici di vendita fino a 400 mq ricadenti all'interno dei centri

storici e urbani, non si applicano i parametri di cui al presente articolo.

Art. 33

(Localizzazione degli esercizi commerciali delle medie e grandi strutture di vendita nell'ambito delle diverse zone del territorio comunale)

1. I Comuni nella predisposizione degli indirizzi programmatici e nell'adeguamento degli strumenti urbanistici ai parametri di cui all'articolo 32, individuano le zone del proprio territorio, ed eventualmente le aree da destinare agli insediamenti commerciali delle medie e delle grandi strutture di vendita sottoponendo le previsioni alle procedure relative alla valutazione ambientale strategica (di seguito VAS) in base alla normativa vigente in materia.
2. Il solo adeguamento dei parametri urbanistici di cui all'articolo 32 con contestuale conferma delle previsioni di piano in ordine alle destinazioni d'uso di carattere commerciale, non comporta necessità di variante allo strumento urbanistico generale. In tal caso il recepimento dell'articolo 32 e del comma 1 è soddisfatto, da parte dei Comuni, con l'adozione di un atto deliberativo da parte dell'organo comunale competente e le normative degli strumenti urbanistici comunali, ancorché vigenti, si intendono modificate senza ulteriori provvedimenti.

Art. 34

(Razionalizzazione della rete distributiva)

1. Al fine di assicurare un processo di riqualificazione e di ristrutturazione della rete distributiva esistente, è consentita l'apertura di grandi strutture di vendita per i settori merceologici di cui all'articolo 22, secondo i parametri di cui all'articolo 32 ed i criteri del Piano di cui all'articolo 10.
2. Le richieste di autorizzazione di cui al comma 1 sono presentate dopo il recepimento, da parte dei Comuni, delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33.

Art. 35

(Centri commerciali)

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico di un centro commerciale di cui all'articolo 21, comma 1, lettera g) sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio, sulla base dei regimi amministrativi e delle disposizioni previste dagli articoli 24, 25 e 32, in relazione alle dimensioni delle strutture.
2. La domanda di autorizzazione è presentata dal promotore o dal legale rappresentante dell'organismo di gestione del centro o, in mancanza, da singoli esercenti, anche mediante un rappresentante degli stessi.
3. Al momento della presentazione della domanda, i soggetti di cui al comma 2 devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8.
4. Le medie e le grandi strutture di vendita presenti all'interno del centro commerciale sono autorizzate dal Comune con autonomi atti contestuali o successivi; gli esercizi di vicinato sono soggetti ai regimi amministrativi di cui all'articolo 23.

Art. 36

(Commercio all'ingrosso)

1. L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti alimentari e, in particolare, ai prodotti ortoflorofrutticoli, carnei ed ittici, avviene secondo le modalità previste dalla legislazione vigente. I regimi amministrativi applicabili per l'esercizio del commercio all'ingrosso nei settori alimentare e non alimentare, sono quelli di cui alla tabella A allegata al d.lgs. 222/2016.
2. Nel caso di esercizio congiunto o promiscuo nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso ed al dettaglio, l'intera superficie di vendita, ai fini della classificazione dell'esercizio commerciale, è soggetta al rispetto delle disposizioni dettate per il commercio al dettaglio.

Art. 37

(Vendita al pubblico di alcune tipologie di farmaci)

1. Gli esercizi commerciali di cui agli articoli 23, 24, 25 e 35, possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Capo II

Forme speciali di vendita al dettaglio

Art. 38

(Spacci interni)

1. I regimi amministrativi applicabili per l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, il subingresso e la cessazione dell'attività di vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché dell'attività di vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi, di cui all'articolo 66 del d.lgs. 59/2010, nel settore alimentare e non alimentare, sono quelli di cui alla tabella A allegata al d.lgs. 222/2016.
2. La vendita in spacci interni deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via.
3. Nelle istanze, segnalazioni e comunicazioni relative ai regimi amministrativi di cui al comma 1, è dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita.

Art. 39

(Apparecchi automatici)

1. I regimi amministrativi applicabili per l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, il subingresso e la cessazione dell'attività di vendita, nel settore alimentare e non alimentare, effettuata in apposito locale ad esso adibito in modo esclusivo alla vendita mediante apparecchi automatici, sono quelli di cui alla tabella A allegata al d.lgs. 222/2016.
2. I regimi amministrativi applicabili per l'avvio, il subingresso e la cessazione dell'attività di vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici, nel settore alimentare e non alimentare, in altri esercizi commerciali già abilitati o in altre strutture sono quelli di cui alla tabella A allegata al d.lgs. 222/2016.
3. Nelle istanze, segnalazioni e comunicazioni di cui ai regimi amministrativi previsti nei commi 1 e 2, è dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, il settore merceologico e l'ubicazione, nonché, se l'apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, l'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

Art. 40

(Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione)

1. I regimi amministrativi applicabili per l'avvio, il subingresso e la cessazione dell'attività di vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione, sono quelli di cui alla tabella A allegata al d.lgs. 222/2016.
2. Per quanto non previsto espressamente dal presente articolo si fa rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 18 del d.lgs. 114/1998.
3. Nelle segnalazioni e comunicazioni di cui al comma 1, è dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 ed il settore merceologico.

Art. 41

(Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori)

1. I regimi amministrativi applicabili per l'avvio, il subingresso e la cessazione nell'attività di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto effettuata presso il domicilio dei consumatori, sono quelli di cui alla tabella A allegata al d.lgs. 222/2016.
2. Per quanto non previsto espressamente dal presente articolo si fa rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 19 del d.lgs. 114/1998.
3. Nelle segnalazioni e comunicazioni di cui al comma 1, è dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 ed il settore merceologico.

Capo III Vendite straordinarie

Art. 42 (Definizione di vendita straordinaria)

1. Sono considerate vendite straordinarie le vendite di liquidazione, le vendite promozionali e le vendite di fine stagione o saldi effettuate dall'esercente per offrire agli acquirenti condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.
2. Le modalità di svolgimento e la pubblicità di tali forme di vendita sono disciplinate dagli articoli del presente Capo.

Art. 43 (Vendite di liquidazione)

1. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente al fine di eliminare in breve tempo le proprie merci a seguito di cessazione definitiva dell'attività commerciale, cessazione di locazione di durata annuale, di azienda o ramo di azienda, cessione in proprietà dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo locali.
2. Le vendite di liquidazione possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno e per una sola volta, ad eccezione dei casi di vendita di liquidazione per trasformazione o rinnovo locali.
3. E' vietato effettuare vendite di liquidazione per trasformazione o

- rinnovo locale nei trenta giorni antecedenti i saldi di fine stagione e nei trenta giorni antecedenti il Natale.
4. L'esercente che intende effettuare una vendita di liquidazione ne dà comunicazione, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata (di seguito pec) al SUAP del Comune competente almeno sette giorni prima dell'inizio della vendita indicando l'ubicazione dei locali, il motivo della liquidazione, le merci poste in liquidazione con l'indicazione dei prezzi originari, dello sconto e del prezzo di liquidazione e la durata della stessa, comunque non superiore a sei settimane, tranne nei casi di liquidazione per cessazione definitiva dell'attività commerciale in cui il limite massimo di durata è elevato a tredici settimane.
5. Nei casi di trasformazione o rinnovo locali intendendosi per tali la ristrutturazione, la modifica di cubatura o il rinnovo delle attrezzature, l'esercente indica il periodo in cui l'esercizio resta chiuso successivamente alla liquidazione che, comunque, non può essere inferiore a dieci giorni.
6. Dall'inizio della vendita di liquidazione nell'esercizio non può essere introdotta merce del genere di quella venduta in liquidazione anche se la stessa è stata acquistata o concessa ad altro titolo, anche in conto deposito.
7. L'esercente espone cartelli informativi sul tipo di vendita che si sta effettuando.
8. L'esercente, entro quindici giorni dal termine della vendita di liquidazione, produce al SUAP del Comune competente la documentazione attestante l'avvenuta cessazione dell'attività commerciale o altra modifica di cui al comma 1 per la quale è stata effettuata la vendita.

Art. 44 (Vendite promozionali)

1. Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente al fine di promuovere gli acquisti di alcuni prodotti merceologici, praticando sconti reali ed effettivi sui prezzi normali di vendita.
2. Le vendite promozionali sono presentate al pubblico con adeguati cartelli che ne

indicano l'esatta tipologia ed il periodo di svolgimento.

3. Le merci in vendita sono esposte con l'indicazione distinta:
 - a. del prezzo praticato prima della vendita promozionale;
 - b. del nuovo prezzo;
 - c. dello sconto praticato e del ribasso effettuato, espresso sia numericamente che in percentuale.
4. Le vendite promozionali possono essere effettuate durante tutto il periodo dell'anno.
5. L'offerta di vendita dei prodotti non può superare la misura del trenta per cento delle merci presenti nel punto vendita.

Art. 45

(Vendite di fine stagione o saldi)

1. Le vendite di fine stagione o saldi riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.
2. Le vendite di cui al comma 1 possono essere effettuate solamente in due periodi dell'anno della durata massima complessiva di sessanta giorni per ciascun periodo.
3. L'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione ne dà comunicazione al SUAP del Comune competente, almeno due giorni prima della data in cui deve avere inizio, con l'indicazione di quanto previsto all'articolo 46, comma 1.
4. I periodi di effettuazione delle vendite di cui al comma 2, nel periodo invernale e nel periodo estivo, sono stabiliti, sulla base degli indirizzi unitari assunti in sede di Conferenza delle Regioni e Province autonome, con atto del Dirigente del Servizio regionale competente pubblicato sul sito istituzionale della Regione, sentite le organizzazioni di categoria dei commercianti maggiormente rappresentative a livello nazionale e le associazioni dei consumatori.
5. In coincidenza di eventi straordinari e di calamità naturali accertate nelle forme previste dalla legge, la Giunta regionale è delegata a definire eventuali modifiche e

deroghe del calendario delle vendite di fine stagione.

Art. 46

(Disposizioni comuni alle vendite straordinarie)

1. L'esercente che intende effettuare una vendita straordinaria è tenuto ad indicare su un cartello ben visibile:
 - a. il tipo di vendita che intende effettuare ai sensi degli articoli 43, 44 e 45;
 - b. l'ubicazione dei locali in cui deve essere effettuata la vendita;
 - c. la data di inizio della vendita e la sua durata;
 - d. la qualità delle merci, i prezzi praticati prima della liquidazione e quelli che si intendono praticare durante la vendita stessa nonché lo sconto o il ribasso espresso in percentuale;
 - e. la separazione in modo chiaro ed inequivocabile delle merci offerte in saldo da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.
2. E' vietata la vendita con il sistema del pubblico incanto.
3. E' vietato nella presentazione della vendita straordinaria o nella pubblicità, comunque configurata, il riferimento alle vendite fallimentari, alle procedure esecutive, individuali, concorsuali e simili.
4. Le inserzioni pubblicitarie relative alle vendite straordinarie sono presentate in modo non ingannevole esplicitando:
 - a. l'indicazione del periodo e la tipologia di vendita;
 - b. gli sconti ed i ribassi praticati nonché la qualità e la marca rispetto ai diversi prodotti merceologici posti in vendita straordinaria;
 - c. gli sconti praticati, i prezzi originari ed i prezzi finali per tutti i prodotti posti in vendita straordinaria.
5. L'esercente deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi inserzione pubblicitaria relativa alla

composizione merceologica, alla qualità delle merci vendute, agli sconti o ribassi dichiarati.

6. I prezzi pubblicizzati sono praticati nei confronti di qualsiasi compratore, senza limitazioni di quantità e senza abbinamento di vendite, fino all'esaurimento delle scorte.
7. L'esaurimento delle scorte durante il periodo di vendita è portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile dall'esterno del locale di vendita.

Capo IV

Pubblicità dei prezzi e orari delle attività commerciali

Art. 47

(Pubblicità dei prezzi)

1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio, ovunque collocati, devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
2. Per quanto non previsto espressamente dal presente articolo si fa rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 14 del d.lgs. 114/1998.

Art. 48

(Orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa)

1. La regolamentazione degli orari di apertura e di chiusura al pubblico di tutte le attività di vendita al dettaglio è contenuta nelle disposizioni statali vigenti in materia.
2. L'orario scelto è esposto garantendone adeguata conoscenza al consumatore mediante cartello o altro mezzo equipollente.

Capo V

Disposizioni sanzionatorie

Art. 49

(Sanzioni per l'attività commerciale in sede fissa su aree private)

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 23, 24, 25, 38, 39, 40, 41 e 48, comma 2, è punito con la sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquecento ad euro ventimila.

2. In caso di particolare gravità o di recidiva l'Amministrazione comunale, per le violazioni di cui al comma 1, dispone la sospensione delle attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. Se è rilevata la mancanza dei requisiti igienico-sanitari, edilizi o di sicurezza necessari per il rilascio dell'autorizzazione o del titolo abilitativo negli esercizi di cui agli articoli 23, 24, 25, 38, 39, 40 e 41, è disposta la sospensione dell'attività, assegnando un termine per il ripristino dei requisiti mancanti.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 36, 43, 44, 45, 46 e 47 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquecento a euro cinquemila.
6. Le sanzioni amministrative, di cui al comma 1, sono proporzionali ai mq della superficie di vendita, secondo quanto previsto dalla tabella della lettera e) del comma 1 dell'articolo 21, Capo I, Titolo II e così ripartiti: M1 da 500,00 a 5.000,00 euro - M2 da 1.000,00 a 10.000,00 euro - M3 da 2.000,00 a 20.000,00 euro.

TITOLO III

Somministrazione di alimenti e bevande

Capo I

Disposizioni generali

Art. 50

(Tipologia dell'attività)

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da una unica tipologia che comprende anche la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
2. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto dell'attività.

Art. 51
(Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Titolo si intende:
 - a. per somministrazione di alimenti e bevande: la vendita per il consumo sul posto, effettuata nei confronti di chiunque ne faccia richiesta oppure riservata a cerchie determinate di persone, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati; non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito di prodotti organizzato dal venditore a fini promozionali o di scelta;
 - b. per locali attrezzati: quelli in cui sono presenti impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati, con esclusione dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazione degli alimenti, cucine, uffici e servizi;
 - c. per superficie aperta al pubblico: l'area adiacente o pertinente al locale abilitato alla somministrazione ottenuta in concessione se pubblica, o a disposizione dell'operatore se privata, attrezzata anche da terzi, per essere utilizzata per la somministrazione;
 - d. per attrezzatura ed impianti di somministrazione: tutti i mezzi e gli strumenti idonei a consentire il consumo sul posto di alimenti e bevande;
 - e. per somministrazione presso il domicilio del consumatore: l'organizzazione presso il domicilio del consumatore di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore stesso, ai familiari e alle persone da lui invitate;
 - f. per domicilio del consumatore: la sua privata dimora, nonché il luogo in cui si trova per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di

- cerimonie, convegni e attività similari;
- g. per locali non aperti al pubblico: quelli a cui può accedere esclusivamente una cerchia limitata ed individuabile di persone;
- h. per somministrazione nelle mense aziendali: la somministrazione di pasti offerta dal datore di lavoro ai propri dipendenti ed ai dipendenti di altre aziende convenzionate, in forma diretta o indiretta.

Art. 52
(Ambito di applicazione)

1. Il presente Capo si applica all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande così come definita all'articolo 51 e altresì all'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata:
 - a. mediante distributori automatici in locali adibiti esclusivamente a tale attività;
 - b. in locali non aperti al pubblico;
 - c. su aree pubbliche con l'uso di strutture ancorate al suolo con qualsiasi mezzo tale da trasformare in modo durevole l'area occupata.
2. Il presente Capo non si applica:
 - a. alle attività disciplinate dalle vigenti disposizioni regionali in materia di strutture turistiche ed agrituristiche che restano disciplinate dalle rispettive leggi regionali in materia, limitatamente alla somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;
 - b. alle attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati).

Art. 53

(Apertura, ampliamento e trasferimento degli esercizi)

1. I regimi amministrativi applicabili per l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita ed il subingresso degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, sono quelli di cui alla tabella A allegata al d.lgs. 222/2016.
2. I Comuni, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4, individuano le aree in cui l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti a limitazioni, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 64 del d.lgs. 59/2010.
3. È fatto obbligo a tutti i soggetti che svolgono l'attività di somministrazione di alimenti e bevande di esercitarla nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità.
4. In caso di esercizi soggetti ad autorizzazione, il rispetto delle disposizioni di cui al comma 3 è richiesto ai fini dell'esercizio dell'attività che rimane precluso in assenza di esso, ma non condiziona il rilascio dell'autorizzazione. Entro novanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, e comunque prima di dare inizio all'attività di somministrazione, il titolare deve essere in regola con quanto previsto al comma 3. Il Comune accerta l'adeguata sorvegliabilità anche nel caso di locali oggetto di ampliamento o di modifiche strutturali. È fatta salva la possibilità per il Comune di prevedere l'obbligo del possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, al momento del rilascio dell'autorizzazione.
5. In caso di subingresso per causa di decesso del titolare, il subentrante, se non è in possesso dei requisiti di cui agli

articoli 8 e 9, può continuare l'attività a titolo provvisorio nelle more dell'acquisizione dei requisiti medesimi da conseguire entro sei mesi dall'apertura della successione.

6. In caso di mancato conseguimento dei requisiti di cui al comma 5, il subentrante decade dal titolo abilitativo.
7. In caso di subingresso per causa di decesso del titolare, gli aventi diritto che non intendono proseguire l'attività di somministrazione di alimenti e bevande comunicano al SUAP del Comune competente per territorio la cessazione dell'attività o la sospensione della stessa; la sospensione non può essere superiore a dodici mesi dalla data del decesso.

Art. 54

(Attività di somministrazione stagionale e temporanea)

1. I Comuni stabiliscono le condizioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione in forma stagionale, considerandosi tale l'attività svolta per uno o più periodi, nel complesso non inferiori a novanta giorni e non superiori a centottanta giorni per ciascun anno solare.
2. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata nel rispetto dei regimi amministrativi di cui alla tabella A allegata al d.lgs. 222/2016.

Art. 55

(Esercizio di attività accessorie)

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, i regimi amministrativi di cui all'articolo 53 abilitano all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi e impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, sempreché i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.

2. Gli stessi titoli di cui all'articolo 53 abilitano, inoltre, all'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in sale con capienza e afflusso non superiore a cento persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento e senza il pagamento del biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni. È comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti e, in particolare, quelle in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di inquinamento acustico.

Art. 56

(Disposizioni per i distributori automatici)

1. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività ed all'uopo attrezzati è soggetta ai regimi amministrativi di cui alla tabella A del d.lgs. 222/2016.
2. Per l'installazione di più apparecchi automatici anche in luoghi ed aree diverse dello stesso Comune può essere presentata un'unica istanza.
3. Nei casi diversi da quelli indicati al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 114/1998.
4. La somministrazione e la vendita di bevande alcoliche mediante apparecchi automatici è soggetta alle limitazioni stabilite dalle disposizioni statali vigenti in materia.

Art. 57

(Attività di somministrazione in aree esterne aperte al pubblico)

1. I Comuni predispongono nel rispetto della normativa vigente i criteri per disciplinare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta su aree pubbliche o private aperte al pubblico in forma temporanea, stagionale o permanente, da parte degli esercizi di somministrazione già autorizzati.

Art. 58

(Durata dei titoli abilitativi)

1. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande a tempo indeterminato può essere svolta esclusivamente nei locali e nelle aree individuate nei titoli abilitativi; in ogni momento possono essere effettuate verifiche in ordine al permanere dei requisiti soggettivi e oggettivi.
2. Nei titoli abilitativi per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 54, comma 2, è indicato il periodo nel quale è consentito, nel corso dell'anno, l'esercizio della stessa attività.
3. I titoli abilitativi per le attività di somministrazione temporanee di cui all'articolo 54, comma 2, hanno efficacia limitata alla durata della manifestazione.

Capo II

Disposizioni particolari

Art. 59

(Pubblicità dei prezzi)

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande espongono all'esterno, mediante cartello o altre idonee modalità, il prezzo delle consumazioni con l'indicazione del servizio offerto, al banco o al tavolo, in modo chiaro e visibile al pubblico durante l'orario di apertura.
2. Gli esercizi che somministrano pasti, formati da una o più portate, mettono a disposizione dei clienti il menù, con l'elenco delle consumazioni e dei prezzi praticati. Il menù precisa altresì se gli alimenti non freschi sono surgelati o congelati. Analogo menù è esposto all'esterno dell'esercizio durante l'orario di apertura.
3. Nei casi in cui, nell'ambito dell'esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve inoltre indicare l'eventuale costo aggiuntivo del servizio.
4. Nei casi in cui, nell'ambito dell'attività di somministrazione, sia effettuato il servizio all'esterno dell'esercizio, i prezzi sono resi noti al cliente tramite l'esposizione, all'esterno dei locali, del

listino o con la messa a disposizione del menù.

5. Le eventuali maggiorazioni dei prezzi esposti per le singole consumazioni, dovute a particolari servizi, sono comunicate al pubblico attraverso i listini e i menù di cui ai commi 3 e 4.
6. Per i prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo visibile al pubblico si applicano le disposizioni vigenti in materia di pubblicità dei prezzi per la vendita al dettaglio.

Art. 60

(Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande)

1. La regolamentazione degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è contenuta nelle disposizioni statali vigenti in materia.
2. I Comuni, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 4, comma 2, lettera b), possono individuare le fasce orarie in cui è limitata l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di ordine pubblico, di sicurezza, igienico sanitari, di compatibilità acustica o altre motivazioni di interesse generale.
3. Gli esercenti rispettano l'orario prescelto e rendono noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

Art. 61

(Cessazione dell'attività)

1. Il titolare dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, che cessa di esercitare l'attività, trasmette al SUAP del Comune competente per territorio, entro trenta giorni dalla cessazione, comunicazione scritta allegando il titolo autorizzatorio o la SCIA.

Art. 62

(Decadenza, sospensione e revoca)

1. I titoli abilitativi di cui all'articolo 53, comma 1, decadono nei casi stabiliti dall'articolo 64, comma 8, del d.lgs. 59/2010.
2. Nel caso di violazione delle prescrizioni in materia di sorvegliabilità dei locali e di tutela dall'inquinamento acustico, il Comune provvede a sospendere le attività di somministrazione di alimenti e bevande per un periodo non superiore a novanta giorni, salvo proroga quando il ritardo non risulta imputabile all'interessato; entro tale termine il titolare riprende l'attività, una volta ripristinati i requisiti mancanti.
3. Nel caso in cui il titolare dell'esercizio non osservi i provvedimenti di sospensione di cui al comma 2, o non ripristini i requisiti mancanti nei termini previsti, il Comune provvede a revocare le autorizzazioni o a disporre la chiusura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Capo III

Disposizioni sanzionatorie

Art. 63

(Sanzioni per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande)

1. Chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione o segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA), quando questa sia stata revocata, sospesa, sia decaduta ovvero senza i requisiti di cui all'articolo 71 del d.lgs. 59/2010 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro tremila ad euro ventimila ed alla chiusura dell'esercizio. Per ogni altra violazione delle disposizioni degli articoli 53, 59 e 60 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro millecinquecento a euro diecimila.
2. Nella fattispecie di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 ter e 17 quater del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

TITOLO IV

Sospensione volontaria e gestione di reparto per l'attività di commercio in sede fissa e di somministrazione di alimenti e bevande

Capo I

Sospensione volontaria e gestione di reparto

Art. 64

(Sospensione volontaria dell'attività di commercio in sede fissa e di somministrazione di alimenti e bevande)

1. L'attività di commercio in sede fissa e di somministrazione di alimenti e bevande può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi, previa comunicazione al SUAP del Comune competente per territorio; la data della riapertura dell'attività è soggetta a preventiva comunicazione al SUAP del Comune competente per territorio.

Art. 65

(Gestione di reparto)

1. Il titolare di un esercizio commerciale o di un pubblico esercizio organizzato in più reparti, ferma restando l'applicazione del contratto nazionale di lavoro ed il rispetto delle norme vigenti in materia, in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di vendita, può affidare temporaneamente la gestione di uno o più reparti, a un soggetto in possesso dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9, dandone comunicazione al SUAP del Comune competente per territorio.
2. Il titolare, qualora non abbia provveduto alle comunicazioni di cui al comma 1, risponde dell'attività del soggetto stesso, che, a sua volta, deve dare comunicazione al SUAP del Comune competente per territorio; la fattispecie non costituisce caso di sub-ingresso.

TITOLO V

Negozi storici abruzzesi

Capo I

Riconoscimento dei negozi storici

Art. 66

(Negozi storici)

1. La Regione promuove la conoscenza e la valorizzazione delle attività commerciali che costituiscono testimonianza della storia, dell'arte, della cultura e della tradizione imprenditoriale locale e che si svolgono in locali o aree aventi valore storico, artistico, architettonico ed ambientale.
2. Le attività commerciali di cui al comma 1 sono definite, agli effetti del presente testo unico, negozi storici.
3. Gli esercizi commerciali al dettaglio o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sono riconosciuti dal Comune competente per territorio negozi storici, ai fini del presente testo unico e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), qualora risultino in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. svolgimento della medesima attività da almeno quaranta anni continuativi, nello stesso locale o nella stessa area pubblica, anche se con denominazioni, insegne, gestioni o proprietà diverse, a condizione che siano state mantenute le caratteristiche originarie;
 - b. collegamento funzionale e strutturale dei locali e degli arredi con l'attività svolta che evidenzii il radicamento nel tempo dell'attività stessa; i locali in cui viene esercitata l'attività devono avere l'accesso su area pubblica oppure su area privata gravata da servitù di pubblico passaggio;
 - c. presenza nei locali, negli arredi, sia interni che esterni, e nelle aree, di elementi di particolare interesse storico, artistico, architettonico e ambientale o particolarmente significativi per la tradizione e la cultura del luogo.
4. In coincidenza di eventi straordinari e di calamità naturali accertate nelle forme previste dalla legge, la Giunta regionale può definire eventuali modifiche e

deroghe ai requisiti specificati nel comma 3.

5. La Regione, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente testo unico, con regolamento specifica i requisiti e definisce le modalità e le procedure per il riconoscimento di cui al comma 3, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 52 del d.lgs. 42/2004.

Art. 67

(Elenco dei negozi storici)

1. Il Servizio regionale competente, sulla base delle segnalazioni effettuate dai Comuni, redige un elenco ricognitivo dei negozi storici abruzzesi, che è annualmente aggiornato e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo entro il 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO VI

Mercati all'ingrosso e centri agroalimentari

Capo I

Disposizioni generali

Art. 68

(Oggetto)

1. Il presente Titolo, nell'ambito dei principi posti dalla vigente normativa sulla gestione dei servizi pubblici locali, disciplina il commercio all'ingrosso che si svolge nei mercati all'ingrosso e nei centri agroalimentari e regola, altresì, la programmazione degli interventi volti alla razionalizzazione del sistema mercantile abruzzese.

Art. 69

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Titolo si intende per mercato all'ingrosso, un'area attrezzata costituita da un insieme di immobili, strutture, attrezzature ed aree adiacenti, gestita in modo unitario, dove si svolge il commercio all'ingrosso dei prodotti agroalimentari, delle carni, dei prodotti floricoli, delle piante, delle sementi e dei prodotti della pesca, sia freschi, sia comunque trasformati o conservati, operato da una pluralità di venditori o di

compratori. Nel mercato all'ingrosso si ha la libera formazione del prezzo delle merci ed è assicurata l'osservanza delle norme vigenti in materia di commercializzazione ed in materia igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare. Nel mercato all'ingrosso è assicurata la prestazione dei seguenti servizi essenziali:

- a. direzione di mercato;
- b. rilevazione statistica;
- c. verifica del peso o della quantità e della qualità.

2. Ai fini del presente Titolo si intende per centro agroalimentare, l'infrastruttura costituita da più mercati all'ingrosso e da insediamenti produttivi, commerciali, di servizio e direzionali autonomi, ma collegati e tali da completare nel modo più organico possibile la gamma merceologica delle attività, delle funzioni e dei servizi. In particolare il centro agroalimentare è dotato di servizi e funzioni complessi, opera con riferimento ad un ambito territoriale più ampio di quello provinciale ed è caratterizzato dall'unitarietà della gestione, pur in presenza di una articolazione funzionale operativa e contabile tra le diverse strutture di cui il centro è composto. Costituiscono elementi caratterizzanti dei centri agroalimentari:

- a. lo svolgimento dell'attività di raccordo fra la produzione e la grande distribuzione;
- b. la posizione baricentrica rispetto alle vie di commercializzazione ed ai centri di servizi;
- c. la disponibilità nelle immediate vicinanze di aree idonee all'insediamento delle attività connesse, integrative e funzionali all'esercizio dei centri stessi.

Art. 70

(Indicazioni programmatiche regionali)

1. La Giunta regionale, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione le indicazioni programmatiche, prevedendone, altresì, modalità di aggiornamento, relative:

- a. all'attribuzione della valenza nazionale, regionale o provinciale dei mercati e dei centri agroalimentari all'ingrosso già esistenti;
 - b. alle previsioni relative alla istituzione e all'ampliamento di mercati all'ingrosso e di centri agroalimentari;
 - c. alla definizione dei requisiti minimi degli stessi.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono determinate le modalità e i tempi per l'adeguamento dei mercati e dei centri agroalimentari esistenti ai requisiti richiesti dalle indicazioni programmatiche, nonché le modalità e i tempi per la realizzazione di un sistema di rilevazione statistica dei prezzi, coordinato anche a livello regionale come previsto dalla normativa nazionale vigente.

Art. 71
(Soggetti istitutori)

1. L'iniziativa per l'istituzione, il trasferimento e l'ampliamento dei mercati all'ingrosso e dei centri agroalimentari, attraverso forme di consultazione e di confronto con le categorie interessate, spetta:
 - a. al Comune e alla Camera di Commercio competenti per territorio;
 - b. ai consorzi costituiti fra enti locali territoriali ed enti di diritto pubblico;
 - c. alle società consortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico;
 - d. ai consorzi aventi personalità giuridica o alle cooperative, costituiti da operatori economici dei settori della produzione e del commercio, ai quali possono partecipare operatori economici della lavorazione e della movimentazione dei prodotti.

Art. 72
(Gestione)

1. I mercati all'ingrosso e i centri agroalimentari sono gestiti dai soggetti

- istitutori o affidati in gestione, con convenzione, ad uno dei soggetti dell'articolo 71.
2. La convenzione di cui al comma 1 stabilisce anche l'importo del canone annuo da corrispondere da parte del soggetto gestore. Nei casi in cui il soggetto gestore sia uno dei soggetti istitutori del mercato, il canone è ridotto proporzionalmente alla quota di partecipazione.
3. Il soggetto istitutore fornisce al gestore la struttura immobiliare ed il compendio delle attrezzature di mercato. La struttura immobiliare è affidata al gestore in concessione o in locazione e gli interventi di manutenzione straordinaria della stessa, compresi quelli di trasformazione e ampliamento, sono, di norma, a carico dell'istitutore.
4. La gestione del mercato è svolta secondo criteri di efficienza e di economicità e deve tendere al pareggio del bilancio.
5. Il gestore del mercato all'ingrosso e del centro agroalimentare provvede:
 - a. ai servizi di interesse generale idonei ad assicurare la funzionalità dell'intera struttura mercantile;
 - b. ai servizi a domanda individuale complementari all'esercizio dell'attività mercantile;
 - c. alla manutenzione ordinaria della struttura mercantile;
 - d. alla funzionalità degli impianti elettrotermoidraulici e di telecomunicazione;
 - e. alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle attrezzature di mercato.
6. I canoni di concessione o di locazione e le tariffe di mercato per l'utilizzo degli spazi, anche attrezzati, sono corrisposti dai soggetti operanti nel mercato al soggetto gestore e devono assicurare almeno la copertura dei costi:
 - a. di gestione;
 - b. dei servizi a domanda collettiva;
 - c. dell'ammortamento tecnico degli impianti elettrotermoidraulici e di telecomunicazione;
 - d. delle attrezzature di mercato;
 - e. per la manutenzione ordinaria delle strutture mercantili;
 - f. dei servizi a domanda individuale eventualmente resi.

7. I canoni di concessione o di locazione sono determinati in relazione alla superficie utilizzata per la propria attività.

Art. 73
(Direttore di mercato)

1. Ad ogni mercato è preposto un direttore che provvede al regolare funzionamento del mercato e dei relativi servizi secondo le norme di legge e del regolamento di cui all'articolo 75.
2. I requisiti e le modalità per la nomina del direttore, nonché i compiti specifici, sono stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 75.

Art. 74
(Commissione di mercato)

1. I Comuni presso ogni mercato all'ingrosso o centro agroalimentare possono istituire una commissione di mercato, con funzioni consultive e propositive nei confronti del gestore, in base alle modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 75.

Art. 75
(Regolamento)

1. L'ente gestore del mercato all'ingrosso o del centro agroalimentare, nel rispetto delle modalità convenute con l'ente istitutore e previo assenso dello stesso nei casi in cui l'ente gestore e l'ente istitutore siano due soggetti distinti, adotta il regolamento per il funzionamento del mercato, sentite le associazioni delle categorie interessate.
2. Nel regolamento sono previste norme relative:
 - a. ai criteri e alle modalità per la concessione dei posteggi;
 - b. allo svolgimento dell'attività degli operatori e del personale da essi dipendente;
 - c. al calendario ed orario per le operazioni mercantili, ivi compreso quello di accesso dei consumatori, e per il funzionamento dei servizi;
 - d. alla nomina del direttore di mercato e le sue attribuzioni;

- e. all'organizzazione e alla disciplina dei servizi di mercato;
- f. alla disciplina delle vendite con il sistema dell'astazione;
- g. alle modalità di svolgimento delle operazioni ed alle sanzioni a carico dei contravventori al regolamento di mercato;
- h. alla composizione e funzionamento della commissione di mercato;
- i. ad ogni altra materia attinente alla disciplina ed al funzionamento del mercato.

Art. 76
(Vendita all'asta)

1. La vendita dei prodotti può effettuarsi anche mediante asta pubblica, secondo le norme previste nel regolamento di cui all'articolo 75.
2. La provvigione spettante all'astatore è stabilita dall'ente gestore, sentita la commissione di mercato di cui all'articolo 74, ove istituita.

Art. 77
(Sale contrattazione e borse merci)

1. Nell'ambito dei mercati all'ingrosso e dei centri agroalimentari possono essere istituite sale di contrattazione e borse merci per la compravendita dei prodotti agroalimentari in osservanza delle norme vigenti.

Art. 78
(Vigilanza)

1. La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente Titolo è effettuata dal Comune competente per territorio.
2. La vigilanza igienico-sanitaria è effettuata dagli organi sanitari competenti sulla base delle norme europee, statali e regionali in materia.

TITOLO VII
Commercio su aree pubbliche

Capo I
Disposizioni generali

Art. 79
(Finalità e oggetto)

1. Il presente Titolo disciplina il commercio su aree pubbliche quale attività di servizio per il cittadino, favorendo, con la collaborazione degli Enti locali, ogni forma di legalità e di contrasto all'abusivismo.

Art. 80
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano agli operatori di commercio operanti in Abruzzo su aree pubbliche nonché, limitatamente all'uso delle aree e dei posteggi ed alle soste, ai produttori agricoli di cui al d.lgs. 228/2001.

Art. 81
(Definizioni)

1. Ai fini del presente Titolo si intende per:
 - a. commercio su aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, attrezzate o meno, coperte o scoperte, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità;
 - b. aree pubbliche, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;
 - c. posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità, data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
 - d. concessione di posteggio, l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di un mercato o di una fiera o al di fuori di essi;
 - e. posteggio isolato o fuori mercato, uno o più posteggi fuori mercato dati in concessione su area pubblica ubicati in zone non individuabili come mercati;

- f. mercato, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- g. mercato riservato agli imprenditori agricoli, il mercato riservato all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), nonché le altre tipologie di mercati riservati all'esercizio della vendita diretta, ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 228/2001, costituiti dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, su area pubblica o privata;
- h. imprenditori agricoli, i soggetti che, in forma singola o associata, esercitano una delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e che risultino iscritti al registro delle imprese di cui alla legge 580/1993;
- i. mercato dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo, il mercato che si svolge anche nei giorni domenicali o festivi sul suolo pubblico o privato avente in particolare come specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti l'hobbismo, l'antiquariato, l'oggettistica antica, le cose vecchie anche usate, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione e simili;
- l. fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche in giorni stabiliti, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- m. fiera promozionale, le manifestazioni fieristiche di

- carattere straordinario finalizzate alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche;
- n. presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato anche se non ha svolto l'attività;
 - o. spunta, l'assegnazione temporanea di un posteggio, occasionalmente libero, in un mercato o in una fiera;
 - p. mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione dei posteggi;
 - q. associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il commercio su aree pubbliche, le associazioni maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche a livello regionale, firmatarie del contratto collettivo nazionale del lavoro;
 - r. mercato specializzato, il mercato in cui l'ottanta per cento dei posteggi e delle merceologie offerte sono del medesimo genere o affini e il venti per cento sono merceologie di servizio al mercato stesso;
 - s. fiera specializzata, la manifestazione dove per il novanta per cento dei posteggi le merceologie offerte sono del medesimo genere o affini e per il dieci per cento sono merceologie di servizio alla fiera stessa.

Capo II

Norme sull'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche

Art. 82

(Modalità di esercizio dell'attività)

1. L'attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata da persone fisiche o da imprese regolarmente costituite, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8.
2. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche può essere svolto:
 - a. su posteggi dati in concessione;
 - b. in forma itinerante.

3. L'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito su qualsiasi area pubblica non interdetta dal Comune e su qualsiasi area pubblica appositamente individuata e autorizzata dal Comune, nonché su aree private adeguatamente attrezzate, concesse in uso pubblico o a tal fine espressamente autorizzate, secondo le modalità stabilite dal Comune.
4. Il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade è vietato senza il permesso del soggetto proprietario o gestore.
5. Nel territorio regionale l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito ai soggetti legittimati nelle altre Regioni o nei Paesi dell'Unione Europea di provenienza.
6. L'esercizio del commercio sulle aree demaniali non comunali è soggetto al nulla osta da parte delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle aree medesime.
7. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme europee e nazionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.
8. Sono illegittime le discriminazioni o priorità manifestate nei confronti degli operatori in base alla loro nazionalità o residenza, nonché la creazione di zone di tutela e di rispetto per l'attività degli operatori commerciali a posto fisso.
9. L'operatore ha diritto di farsi sostituire, per causa di forza maggiore e per un periodo limitato, anche da altro soggetto purché socio, familiare o dipendente.

Art. 83

(Esercizio dell'attività)

1. L'attività di commercio su aree pubbliche è libera e può essere esercitata su tutto il territorio regionale nel rispetto delle disposizioni europee e statali relative alla tutela della concorrenza, nonché della normativa regionale e comunale.
2. I regimi amministrativi applicabili per l'avvio, il subingresso e la cessazione dell'attività di commercio su aree pubbliche svolta su posteggi dati in concessione o in forma itinerante, nel settore alimentare e non alimentare,

sono quelli di cui alla tabella A allegata al d.lgs. 222/2016.

3. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, mediante l'uso di posteggio di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a), si svolge nell'ambito dei mercati, delle fiere o nei posteggi situati fuori mercato.
4. Qualora il Comune debba procedere alla revoca della concessione di posteggio per motivo di pubblico interesse, all'operatore è assegnato, senza oneri per l'amministrazione, un nuovo posteggio, possibilmente delle stesse dimensioni, individuato prioritariamente nello stesso mercato o fiera e, in subordine, in altra area individuata dal Comune.

Art. 84

(Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio)

1. Il titolo abilitativo di cui alla tabella A allegata al d.lgs. 222/2016 e la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente dal SUAP del Comune in cui ha sede il posteggio, secondo le procedure e i criteri previsti dall'Intesa di cui all'articolo 70, comma 5, del d.lgs. 59/2010 (di seguito Intesa). Ogni singolo posteggio è oggetto di distinto titolo abilitativo e concessione.
2. Il titolo abilitativo di cui al comma 1 consente anche:
 - a. l'esercizio nell'ambito del territorio regionale dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati e fuori mercato;
 - b. la partecipazione alle fiere sull'intero territorio nazionale.
3. Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare del titolo abilitativo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, entro sei mesi dal rilascio, inizia l'attività di vendita. Non è consentito iniziare l'attività senza aver assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.
4. Il titolo abilitativo dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari consente anche la somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti

prescritti per l'una e l'altra attività. L'idoneità alla somministrazione risulta da apposita annotazione sul titolo abilitativo.

Art. 85

(Concessione di posteggio)

1. I Comuni, previo bando pubblico, provvedono al rilascio del titolo abilitativo di cui alla tabella A allegata al d.lgs. 222/2016 per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nonché alla contestuale assegnazione delle concessioni dei posteggi definendone, per questi ultimi, la relativa durata nel rispetto di quanto previsto al comma 2. I Comuni, entro il 31 gennaio di ogni anno, inviano al Servizio regionale competente i bandi pubblici al fine della loro pubblicazione, entro i trenta giorni successivi, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. I bandi sono pubblicati anche sul sito istituzionale del Comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative. I suddetti bandi prevedono termini certi e definiti di presentazione delle domande di assegnazione, al fine di consentire un adeguato esercizio della programmazione di competenza regionale e garantire al contempo la più ampia partecipazione degli operatori.
2. La concessione di posteggio nei mercati, ivi compresi i posteggi isolati, o nelle fiere ha una durata pari a dodici anni salvo diversa determinazione dei Comuni nel rispetto dell'Intesa.
3. Nel rispetto di quanto previsto dall'Intesa, un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni di posteggio nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare, nel caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento, ovvero di tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiori a cento.
4. Il Comune rilascia il titolo abilitativo e la contestuale concessione di cui al comma 1 nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti dall'Intesa.

5. Nel caso di prestatore proveniente da uno Stato appartenente all'Unione Europea che partecipi alle procedure di selezione, il possesso dei requisiti di priorità previsti dall'Intesa è comprovato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità.

Art. 86

(Utilizzazione dei posteggi)

1. L'operatore, nel rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria, delle prescrizioni previste per l'occupazione di suolo pubblico nonché dei limiti di carattere merceologico disposti dai Comuni, può utilizzare il posteggio per la vendita di tutti i prodotti oggetto della relativa autorizzazione.
2. In relazione al numero di posteggi disponibili nel mercato e nella fiera, all'operatore si applicano le norme europee e statali relative ai limiti massimi di assegnazione di posteggi per ciascun soggetto.
3. I posteggi occasionalmente liberi per l'assenza del titolare del posteggio o in attesa di assegnazione nel mercato o nella fiera, nel rispetto dell'Intesa, sono temporaneamente assegnati sulla base del maggior numero di presenze maturate esclusivamente nel mercato o nella fiera. Il calcolo delle presenze è effettuato conteggiando anche i casi in cui al soggetto che si presenta non viene assegnato il posteggio occasionalmente libero, ad eccezione del caso in cui il soggetto che si presenta, pur avendo ottenuto l'assegnazione in via temporanea, si rifiuta di occupare il posteggio occasionalmente disponibile. A parità di numero di presenze si tiene conto dell'anzianità complessiva maturata dal titolare, anche in modo discontinuo, e comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese. Non si fa luogo ad assegnazione temporanea nel caso di posteggi occupati da box ovvero da altre strutture fisse.
4. L'assegnazione temporanea dei posteggi riservati ai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, avviene a favore dei riservatari ed in mancanza, ad altri soggetti aventi titolo.

5. La registrazione delle presenze dei beneficiari dei posteggi assegnati ai sensi del comma 3 nel mercato e nelle fiere è effettuata dai soggetti incaricati dal Comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici del titolare, ovvero della denominazione o ragione sociale in caso di soggetto collettivo, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui è intestatario. La presenza degli operatori è registrata sulla base del relativo titolo abilitativo.
6. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative a diversi titoli abilitativi. Qualora l'operatore sia in possesso di più titoli abilitativi validi per la partecipazione, lo stesso indica, all'atto dell'annotazione delle presenze, con quale di essi intende partecipare.
7. Non si fa luogo alla registrazione della presenza qualora l'operatore, utilmente posizionato nella graduatoria di spunta per l'occupazione di un posteggio, rinunci all'occupazione medesima.

Art. 87

(Posteggi riservati)

1. Nelle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio, il Comune riserva una quota di posteggi, fino ad un massimo del dieci per cento del totale degli stessi, da destinare ai produttori agricoli di cui all'articolo 81, comma 1, lettera h).
2. I posteggi riservati di cui al comma 1, qualora occasionalmente non occupati dagli aventi diritto, possono essere temporaneamente assegnati dal Comune, in via prioritaria, a ulteriori produttori agricoli di cui all'articolo 81, comma 1, lettera h), con le procedure di cui all'articolo 86, commi 3 e 4.
3. In assenza di richieste da parte dei produttori agricoli di cui all'articolo 81, comma 1, lettera h), i posteggi riservati di cui al comma 1 possono essere temporaneamente assegnati dal Comune fra tutti gli altri operatori, con le procedure di cui all'articolo 86, commi 3 e 4.

Art. 88

(Esercizio dell'attività commerciale con posteggio nelle fiere)

1. I Comuni, salvo diversa determinazione, applicano alle fiere con cadenza annuale la stessa disciplina prevista dall'articolo 85 in materia di rilascio del titolo abilitativo e contestuale concessione di posteggio. Per le fiere estemporanee e che non si ripetono annualmente, si fa riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 84. In ogni caso, ai fini dell'individuazione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi, trova applicazione la normativa europea e statale come precisata nell'Intesa.
2. I Comuni redigono la graduatoria delle istanze pervenute ai fini dell'individuazione degli aventi diritto.
3. Nelle fiere di durata plurigiornaliera la presenza si acquisisce con la partecipazione dell'assegnatario del posteggio per l'intera manifestazione.

Art. 89

(Subingresso nei titoli abilitativi su posteggi dati in concessione)

1. Ferma restando la durata massima della concessione, nell'ipotesi di cessione della proprietà o della gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale, il cessionario subentra nel titolo abilitativo di cui all'articolo 84.
2. Nel caso di trasferimento per causa di morte, gli eredi che assumono la gestione dell'impresa, anche in mancanza dei requisiti soggettivi e previa comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del dante causa per non oltre sei mesi.
3. In tutti i casi di subingresso, i titoli di priorità acquisiti dal cedente si trasferiscono al subentrante, nel rispetto di quanto previsto dall'Intesa.
4. Nel caso in cui l'operatore sia abilitato a svolgere l'attività in più giorni alla settimana nel medesimo mercato o posteggio isolato, individuati come unica manifestazione nel provvedimento istitutivo, la cessione dell'attività concerne necessariamente tutti i suddetti giorni.

5. Nell'ipotesi di cambiamento di residenza del titolare del titolo abilitativo su posto fisso, questi ne dà comunicazione entro trenta giorni al Comune sede di posteggio che provvede alle necessarie annotazioni.
6. Nel caso di subingresso relativo a posteggi riservati ai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, il titolo abilitativo ed il posteggio sono reintestati esclusivamente a soggetti aventi le medesime caratteristiche del dante causa.
7. Le disposizioni relative al subingresso si applicano, in quanto compatibili, anche al conferimento di azienda in società.

Art. 90

(Esercizio dell'attività in forma itinerante)

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante è consentito su qualsiasi area pubblica non interdotta dal Comune, secondo le modalità stabilite dal Comune stesso.
2. L'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 71, commi 6 e 6-bis, del d.lgs. 59/2010, nonché alle vigenti disposizioni in materia igienico-sanitaria.
3. Il titolo abilitativo di cui alla tabella A allegata al d.lgs. 222/2016 consente anche:
 - a. l'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
 - b. l'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati e fuori mercato;
 - c. la partecipazione alle fiere.
4. Ogni titolo abilitativo all'esercizio dell'attività in forma itinerante è riferito alla singola persona fisica ovvero, in caso di società, al soggetto legale rappresentante. Il medesimo soggetto non può essere intestatario di più di un titolo abilitante all'esercizio dell'attività in forma itinerante.
5. L'esercizio del commercio in forma itinerante si effettua sulle aree di cui al comma 1, nel rispetto dei regolamenti comunali e delle vigenti normative

igienico-sanitarie, con mezzi mobili e soste nel medesimo punto aventi durata non superiore a sessanta minuti, con divieto assoluto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, ancorché muniti di ruote e con l'obbligo di spostamento di almeno 250 metri decorso detto periodo di sosta. E' fatto altresì divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante già posizionatosi in precedenza.

6. Il Comune può interdire l'attività di commercio in forma itinerante nelle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, nonché nelle aree che creano difficoltà al traffico veicolare o al passaggio dei pedoni.
7. Si applica anche al subingresso nei titoli abilitativi all'esercizio dell'attività in forma itinerante quanto disposto dall'articolo 89, commi 2, 3, 4 e 6.

Art. 91

(Vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari)

1. Il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche alla somministrazione, qualora il titolare sia in possesso dei requisiti prescritti per tale attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo abilitativo.
2. L'attività di somministrazione dei prodotti alimentari, anche se esercitata da imprenditori agricoli o artigiani abilitati all'esercizio della propria attività su aree e suolo pubblico, è soggetta al rispetto delle disposizioni nazionali e regionali in materia di somministrazione di alimenti e bevande e delle disposizioni in materia igienico-sanitaria.
3. L'abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi prodotti, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.

Art. 92 (Hobbisti)

1. Ai fini del presente Titolo, sono di seguito denominati hobbisti i soggetti che vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore. Essi possono operare solo nei mercatini aperti alla partecipazione degli hobbisti di cui all'articolo 81, comma 1, lettera i), senza i regimi amministrativi di cui all'articolo 83, comma 2. Non rientrano nella definizione di hobbisti i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i). Per l'esposizione dei prezzi si applica quanto previsto dalla normativa dettata in materia. Il Comune, nel regolamento di cui all'articolo 101, comma 4, può riservare posteggi agli hobbisti in altre fiere o mercati.
2. Gli hobbisti, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, comma 1, del d.lgs. 59/2010, per svolgere l'attività descritta nel comma 1 devono essere in possesso di un tesserino identificativo rilasciato dal Comune di residenza, oppure dal Comune capoluogo della Regione Abruzzo per i residenti in altra regione.
3. Il Servizio regionale competente stabilisce le caratteristiche del tesserino identificativo, le modalità di rilascio e di restituzione in caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 71, comma 1, del d.lgs. 59/2010 e le modalità di presentazione dell'istanza per l'ottenimento del medesimo.
4. Il tesserino identificativo è rilasciato per non più di una volta l'anno e per un massimo di cinque anni anche non consecutivi. Nello stesso periodo non può essere rilasciato ad altro soggetto residente nella stessa unità immobiliare. Trascorso il suddetto periodo, per poter esercitare l'attività l'hobbista deve munirsi di titolo abilitativo per il commercio su aree pubbliche.
5. Il tesserino non è cedibile o trasferibile ed è esposto durante il mercatino in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo. I Comuni che organizzano le manifestazioni di cui al comma 1, prima dell'assegnazione del posteggio, che è effettuata con criteri di rotazione e senza il riconoscimento di

priorità ottenute per la presenza ad edizioni precedenti, devono procedere alla vidimazione del tesserino mediante l'apposizione di timbro e data in uno degli appositi spazi, anche quando la gestione della manifestazione è affidata a soggetti diversi. L'attività di controllo spetta al Comune ospitante.

6. Gli hobbisti possono partecipare ad un massimo di dodici manifestazioni l'anno e non possono farsi sostituire da altri soggetti nell'esercizio della propria attività. Si considera unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata di due giorni, purché consecutivi. I Comuni sono tenuti a redigere un elenco degli hobbisti che partecipano a ciascuna manifestazione e a trasmetterlo, annualmente, alla competente struttura regionale.
7. E' responsabilità dell'hobbista accertarsi della vidimazione giornaliera del tesserino da parte del Comune; in assenza di tale timbro il soggetto perde la condizione di hobbista e si configura a suo carico la fattispecie dell'esercizio del commercio senza titolo abilitativo.

Articolo 93

(Carta di esercizio e Attestazione annuale)

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche e su aree private ad uso pubblico, compresi mercati, fiere, fiere promozionali, manifestazioni straordinarie e gli operatori cosiddetti "alla spunta", è subordinato al possesso della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale di cui al presente articolo.
2. La Carta di esercizio è un documento identificativo dell'operatore che esercita l'attività di commercio su aree pubbliche contenente i dati dell'impresa con relativa iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato, l'iscrizione all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e gli estremi dei titoli abilitativi in possesso dell'operatore.
3. La Carta di esercizio è compilata, in forma di autocertificazione, dall'operatore che esercita l'attività di commercio su aree pubbliche, direttamente o tramite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative di cui all'articolo 81, comma 1, lettera q), ovvero tramite i Centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 16. In caso di modifica dei dati presenti nella Carta di esercizio, l'operatore provvede all'aggiornamento della Carta entro novanta giorni dall'intervenuta modifica.
4. L'Attestazione annuale è un documento rilasciato dal Comune ovvero dalle Camere di commercio, industria e artigianato dell'Abruzzo, sulla base di apposita convenzione in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa statale, ovvero dall'Agenzia per le imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 (Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), da allegare alla Carta di esercizio che comprova l'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali previsti dalle vigenti normative in relazione all'attività di commercio su aree pubbliche, esercitata negli ultimi due anni. Deve essere sempre esibita in caso di controllo.
5. I Comuni verificano annualmente l'assolvimento degli obblighi di cui al comma 4. Al fine di supportare i Comuni, la verifica può essere effettuata, con le stesse modalità adottate dai Comuni, dalle Organizzazioni o dai Centri di assistenza tecnica di cui al comma 3, a titolo gratuito e sulla base di apposita convenzione in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa statale.
6. Il subingresso nell'autorizzazione per trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda è subordinato alla presentazione della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale da parte del cessionario.
7. La partecipazione a fiere, fiere promozionali, manifestazioni straordinarie e mercati su aree pubbliche da parte di soggetti abilitati in altre regioni è subordinata alla presentazione della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale anche se tali

documenti, nella regione in cui si è ottenuto il titolo abilitativo, non costituiscono un presupposto per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.

8. Le imprese comunitarie possono presentare documentazione equivalente alla Carta di esercizio e all'Attestazione annuale, rilasciata nello Stato membro d'origine.
9. Al fine di favorire l'acquisizione in via telematica della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale da parte dei sistemi informatici delle Amministrazioni pubbliche locali, la Regione, in conformità al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, ai principi e requisiti previsti dall'articolo 50 del medesimo decreto, promuove, senza oneri per il bilancio regionale, forme di raccordo con le Amministrazioni periferiche dello Stato, con il sistema delle autonomie locali, con le associazioni degli operatori e, più in generale, con tutti i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio regionale.
10. La Giunta regionale definisce le modalità attuative del presente articolo.
11. Nel caso di violazione del presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 96.

Art. 94

(Decadenza, sospensione dei titoli abilitativi)

1. Il titolo abilitativo di cui alla tabella A allegata al d.lgs. 222/2016 è dichiarato decaduto:
 - a. nel caso in cui l'operatore non risulti in possesso di uno o più requisiti previsti per l'esercizio dell'attività dall'articolo 71 del d.lgs. 59/2010;
 - b. nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data della comunicazione dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - c. nel caso di subentrante non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del d.lgs. 59/2010, che non li ottenga e non riprenda

l'attività entro un anno dal subingresso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 22, comma 4, lettera b) e 30, comma 1, del d.lgs. 114/1998;

- d. qualora l'operatore in possesso di titolo abilitativo non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a un mese in ciascun anno solare, o per oltre un terzo del periodo trattandosi di titoli abilitativi stagionali, fatti salvi i casi di assenza per malattia o gravidanza.
2. Il Comune, al verificarsi di una delle cause di decadenza di cui al comma 1, comunica all'interessato l'avvio del relativo procedimento fissando un termine per le eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine, adotta i provvedimenti conseguenti.
3. Il titolo abilitativo è sospeso fino a venti giorni consecutivi dal Comune nei casi previsti dall'articolo 29, comma 3, del d.lgs. 114/1998.

Art. 95

(Occupazione abusiva del suolo pubblico per le attività commerciali non autorizzate)

1. Le occupazioni con l'esposizione e la vendita o lo scambio delle merci in spazi e aree pubbliche e private di cui il Comune abbia la disponibilità, effettuate senza il prescritto titolo abilitativo o in violazione di quanto previsto nel presente Titolo, sono considerate abusive.
2. I Comuni predispongono le opportune misure atte a garantire la puntuale ed immediata applicazione della confisca delle attrezzature e delle merci nei casi di esercizio abusivo del commercio, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del d.lgs. 114/1998.
3. Le merci confiscate sono devolute a fini assistenziali.

Capo III

Disposizioni sanzionatorie

Art. 96

(Sanzioni per l'attività di commercio sulle aree pubbliche)

1. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente Titolo si applicano le sanzioni previste al Titolo X del d.lgs. 114/1998.
2. La mancanza del tesserino di cui all'articolo 92, comma 2, o della vidimazione relativa al mercatino in corso di svolgimento comporta l'applicazione della sanzione del pagamento di una somma da euro duecentocinquanta ad euro millecinquecento, al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse.
3. In caso di assenza del titolare del tesserino identificativo di cui all'articolo 92, comma 2, o di mancata esposizione del tesserino al pubblico o agli organi di vigilanza, si applica la sanzione del pagamento di una somma da euro duecentocinquanta ad euro millecinquecento.
4. A chiunque eserciti l'attività di commercio su aree pubbliche senza aver acquisito la Carta di esercizio e la relativa Attestazione annuale, previste dall'articolo 93, si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma di euro duemila, il sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci e la successiva confisca delle stesse, nonché degli automezzi usati dai sanzionati, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni e integrazioni. Qualora non venga esibita la Carta di esercizio e la relativa Attestazione annuale, pur avendo adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 93, comma 4, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cento a euro cinquecento. La medesima sanzione si applica anche nel caso di mancato aggiornamento della Carta di esercizio entro novanta giorni dalla modifica dei dati in essa presenti.
5. A chiunque eserciti l'attività di commercio su aree pubbliche avendo acquisito la Carta di esercizio, ma senza aver acquisito la relativa Attestazione annuale prevista dall'articolo 93, si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro seicento a euro tremila. In tale caso il Comune

procede ad un invito a regolarizzare la posizione contributiva entro trenta giorni trascorsi i quali, nel caso l'interessato non abbia regolarizzato la propria posizione, l'autorizzazione è sospesa per due mesi.

6. Le assenze maturate durante il periodo di sospensione dell'autorizzazione non si computano ai fini della decadenza di cui all'articolo 94, comma 1, lettera d).
7. L'autorizzazione decade qualora, decorsi i due mesi di sospensione di cui al comma 5, l'interessato non abbia regolarizzato la propria posizione.

Capo IV

Programmazione del commercio su aree pubbliche

Art. 97

(Criteri per l'istituzione di nuovi mercati e fiere)

1. I Comuni non possono procedere all'istituzione di nuovi mercati e fiere se non previo riordino, riqualificazione, potenziamento o ammodernamento di quelli già esistenti, compreso il loro ampliamento dimensionale, in presenza di idonee aree.
2. I Comuni, anche su richiesta da parte di almeno il sessanta per cento degli operatori titolari di posteggio sul medesimo mercato, possono prevedere l'allungamento della durata del mercato protratta per l'intera giornata e, anche su richiesta di almeno l'ottanta per cento degli operatori titolari di posteggio, l'istituzione di edizioni straordinarie del mercato medesimo nel numero massimo di dodici all'anno.
3. Ai fini dell'individuazione delle aree da destinare a nuovi mercati o a nuove fiere, i Comuni, sentite le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all'articolo 81, comma 1, lettera q), tengono particolarmente conto:
 - a. delle previsioni degli strumenti urbanistici, favorendo le zone in espansione o a vocazione turistica;
 - b. dell'esigenza di riequilibrio dell'offerta del commercio su aree pubbliche nelle varie parti del territorio promuovendo, in

- particolare, la presenza di mercati alimentari rionali di quartiere che limitino la necessità di mobilità degli utenti;
- c. delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, storico, artistico e ambientale;
 - d. delle esigenze di polizia stradale ed in particolare di quelle relative alla facilità di accesso degli operatori, anche con automezzo, e dei consumatori, favorendo il decongestionamento delle aree problematiche;
 - e. delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici, parcheggi e fermate di trasporto pubblico;
 - f. delle esigenze di natura igienico-sanitaria e della possibilità di allaccio alle reti elettrica, idrica e fognaria, nonché della necessità di dotare ciascun mercato di servizi igienici;
 - g. della dimensione complessiva degli spazi a disposizione, in relazione all'obiettivo di conseguire una dimensione minima dei posteggi pari a mq 30, salvo diversa e motivata scelta del Comune nei centri storici;
 - h. della disponibilità di aree private attrezzate e autorizzate dal Comune stesso in considerazione della insufficienza dei posti disponibili sui mercati e fiere esistenti.
4. I Comuni possono stabilire divieti e limitazioni all'esercizio su aree pubbliche soltanto se ragioni di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendono impossibile permettere ulteriori flussi di acquisto nella zona senza compromettere i meccanismi di controllo, in particolare per il consumo di alcolici, nonché senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità e mobilità.
 5. La programmazione delle attività commerciali sulle aree pubbliche è svincolata da criteri legati a verifiche di natura economica, ovvero basati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico, sulla prova di una domanda

di mercato e sulla presenza di altri operatori su aree pubbliche.

6. I Comuni, ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 100, possono istituire, nel rispetto di quanto disposto ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, mercati o fiere specializzati.
7. La Giunta regionale, ai fini dell'assegnazione dei posteggi nelle fiere di nuova istituzione e nelle fiere già esistenti, definisce i relativi criteri nel rispetto dell'Intesa.

Art. 98

(Soppressione, riconversione e riqualificazione dei mercati)

1. La soppressione di mercati o fiere può essere disposta dai Comuni in presenza delle seguenti condizioni:
 - a. caduta sistematica della domanda;
 - b. numero troppo esiguo di operatori o comunque persistente scarsa funzionalità ed attrattività;
 - c. motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore non altrimenti eliminabili.
2. Per finalità di riconversione e riqualificazione, viabilità, traffico, igiene e sanità o altri motivi di pubblico interesse, può essere disposto lo spostamento definitivo dei mercati o la loro soppressione per sostituzione con altri mercati, di maggiore o minore numero di posteggi, contestualmente istituiti. In tale evenienza l'assegnazione dei nuovi posteggi spetta, in primo luogo, agli operatori già presenti nei mercati, con scelta effettuata sulla base dei criteri di cui all'articolo 97, con conservazione integrale dell'anzianità maturata e senza necessità di esperimento della procedura di cui all'articolo 88.
3. I Comuni possono disporre, in via temporanea, per un massimo di sei mesi:
 - a. sospensioni di fiere e mercati, salvo, ove possibile, la messa a disposizione degli operatori di altre aree a titolo provvisorio;
 - b. trasferimenti di fiere e mercati;
 - c. variazioni di data di svolgimento.
4. La scelta delle aree per il trasferimento di fiere e mercati è effettuata sulla base dei criteri di cui all'articolo 97, comma 3, tenuto conto della necessità di favorire la

graduale riorganizzazione in aree attrezzate.

5. Qualora nell'ambito di un mercato venga a crearsi disponibilità di un posteggio, per rinuncia o decadenza, il Comune, informati gli operatori in esso presenti con avviso pubblico, accoglie eventuali istanze di migioria o cambio di posteggio, nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'articolo 88, senza necessità di esperimento della procedura di assegnazione di cui al medesimo articolo 88.

Art. 99

(Trasferimento dei mercati)

1. Il trasferimento del mercato o della fiera, la modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione o l'aumento del numero dei posteggi e lo spostamento della data di svolgimento del mercato o della fiera sono disposti dal Comune, sentite le associazioni dei consumatori e le associazioni di cui all'articolo 81, comma 1, lettera q).
2. Il trasferimento del mercato o della fiera temporaneo o definitivo in altra sede o altro giorno è disposto dal Comune per:
 - a. motivi di pubblico interesse;
 - b. cause di forza maggiore;
 - c. limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabilità, di traffico o igienico-sanitari.
3. Qualora si proceda al trasferimento del mercato o della fiera in altra sede, il Comune per la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessioni tiene conto dei seguenti criteri:
 - a. anzianità di presenza su base annua; nel caso di subentro, si considerano le presenze del cedente;
 - b. anzianità di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, nel rispetto di quanto stabilito nell'Intesa;
 - c. dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.
4. Nel caso di trasferimento parziale del mercato o della fiera relativamente ai

posteggi il Comune individua ulteriori aree da destinare ai soggetti che operano nella zona oggetto di trasferimento. La riassegnazione dei posteggi è effettuata nel rispetto dei criteri di cui al comma 3.

Art. 100

(Provvedimenti comunali per il commercio sulle aree pubbliche)

1. I Comuni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sentite le associazioni di cui all'articolo 81, comma 1, lettera q) e quelle dei consumatori, procedono al riordino del settore del commercio ed in particolare provvedono:
 - a. alla ricognizione delle fiere, mercati e posteggi fuori mercato esistenti o da istituire, trasferire di luogo, modificare o razionalizzare, con relative date ed aree di svolgimento;
 - b. alle determinazioni in materia di ampiezza delle aree e numero ed ampiezza dei posteggi;
 - c. alle eventuali determinazioni di carattere merceologico, previa approfondita indagine delle esigenze;
 - d. alla definizione di eventuali priorità integrative;
 - e. alle determinazioni in materia di posteggi per produttori agricoli di cui al d.lgs. 228/2001;
 - f. alle determinazioni in materia di commercio in forma itinerante;
 - g. alle determinazioni in materia di aree aventi valore archeologico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio è vietato o sottoposto a condizioni particolari;
 - h. alla determinazione degli orari di vendita, ai sensi dell'articolo 107;
 - i. alle norme procedurali, ai sensi dell'articolo 28, comma 16, del d.lgs. 114/1998, comprese quelle relative al rilascio, sospensione, revoca delle autorizzazioni e delle concessioni di posteggio;
 - j. alla ricognizione ed al riordino delle concessioni di posteggio;

- k. alla definizione dei criteri di attribuzione dei posteggi fuori mercato;
 - l. alla definizione dei criteri di computo delle presenze;
 - m. al riordino ed all'eventuale ricostruzione delle graduatorie di presenza;
 - n. alle eventuali agevolazioni ed esenzioni in materia di tributi ed entrate, ai sensi dell'articolo 28, comma 17, del d.lgs. 114/1998;
 - o. alle eventuali determinazioni di cui agli articoli 102 e 103.
2. I Comuni stabiliscono altresì:
- a. la cartografia dei posteggi con l'indicazione del loro numero progressivo e dell'eventuale destinazione merceologica;
 - b. le modalità di accesso degli operatori al mercato o fiera e la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;
 - c. le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi;
 - d. le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi nelle fiere agli aventi diritto.
3. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere vietato dai Comuni solo in aree predeterminate, per motivi di tutela del patrimonio storico, archeologico, artistico e ambientale, di sicurezza nella circolazione stradale, di tutela igienico-sanitaria, di compatibilità estetica o funzionale rispetto all'arredo urbano ed altri motivi di pubblico interesse.

Art. 101

(Mercatini dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo)

1. I Comuni, sentite le associazioni di cui all'articolo 81, comma 1, lettera q), possono istituire mercatini dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo come definiti dall'articolo 81, comma 1, lettera i).
2. Ai mercatini di cui al comma 1, partecipano:
 - a. gli operatori che esercitano l'attività commerciale in modo professionale ai quali si applicano

- tutte le norme vigenti sull'attività commerciale effettuata su aree pubbliche, ivi compreso il rilascio dei titoli autorizzatori;
 - b. gli operatori che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale di cui all'articolo 92.
3. I Comuni in cui si svolgono i mercatini dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo tengono un elenco delle presenze distinto fra i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 2 che partecipano a tali manifestazioni e distinguono lo spazio espositivo destinato agli operatori non professionali da quello destinato ai commercianti.
 4. L'istituzione dei mercatini dell'antiquariato e del collezionismo è deliberata dal Comune che ne approva il regolamento.
 5. Il Comune può affidare la gestione dei mercatini ad Enti pubblici o alle associazioni di cui all'articolo 81, comma 1, lettera q), con le modalità e i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 4.
 6. Per la vendita di opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico di cui al d.lgs. 42/2004 è necessaria, nell'ambito dei mercatini, l'autorizzazione commerciale prevista dalla specifica normativa vigente in materia.

Art. 102

(Dati relativi al commercio su aree pubbliche)

1. I Comuni, al fine di permettere una puntuale valutazione delle problematiche del commercio su aree pubbliche, nonché al fine di consentire una adeguata divulgazione delle informazioni, inseriscono nella banca dati di cui all'articolo 3, comma 3:
 - a. i provvedimenti di riordino del settore di cui all'articolo 100;
 - b. i dati relativi al numero e al tipo delle autorizzazioni rilasciate, dichiarate decadute e sospese, cessate, revocate e trasferite, per ogni mercato o fiera, con indicazione dell'eventuale posteggio;
 - c. i dati contenenti la stima dell'afflusso dei consumatori,

residenti e turisti, alle varie manifestazioni.

Art. 103

(Calendario regionale delle manifestazioni su aree pubbliche)

1. La Giunta regionale predispone, nell'ambito della banca dati di cui all'articolo 3, comma 3, il calendario regionale dei mercati e delle fiere con indicazione della denominazione, della localizzazione, dell'ampiezza delle aree, del numero dei posteggi, della durata di svolgimento, dell'orario di apertura e chiusura e, nell'ipotesi di mercati, anche del nominativo dell'assegnatario del posteggio.
2. I Comuni inseriscono e aggiornano nella banca dati di cui all'articolo 3, comma 3, i dati relativi ai mercati e fiere presenti sul proprio territorio.

Art. 104

(Computo delle presenze)

1. Il computo delle presenze nei mercati e nelle fiere è effettuato con riferimento all'autorizzazione con la quale l'operatore partecipa ovvero ha richiesto di partecipare.
2. Qualora l'interessato sia in possesso di più autorizzazioni, indica nell'istanza di partecipazione alla fiera o all'atto dell'annotazione delle presenze con quale autorizzazione intende partecipare.

Art. 105

(Aree private messe a disposizione)

1. Qualora uno o più soggetti mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, essa può essere inserita fra le aree da utilizzare per fiere, mercati e posteggi fuori mercato.
2. Il Comune, prima di accogliere la richiesta, verifica l'idoneità dell'area e le altre condizioni generali di cui alla presente legge.

3. I rapporti tra il Comune ed i soggetti di cui al comma 1 sono regolati da apposita convenzione.

Art. 106

(Affidamento per la gestione dei servizi mercatali)

1. I Comuni possono affidare alle associazioni di cui all'articolo 81, comma 1, lettera q) e a loro consorzi, nonché a società ed enti a loro collegati o da loro controllati, o alla maggioranza assoluta dei titolari dei posteggi del singolo mercato riuniti in associazione, società o consorzio, mediante apposita convenzione, la gestione dei servizi connessi alle aree mercatali, alle fiere ed ai mercatini di prodotti tipici, artigianato ed oggettistica, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 92, che regola gli hobbisti assicurando il controllo sui livelli del servizio erogato. Tali soggetti sono individuati considerando in via prioritaria la rappresentatività sindacale degli operatori, la disponibilità di sedi, di personale, di strutture tecniche e di risorse economiche e finanziarie in grado di soddisfare adeguatamente le obbligazioni derivanti dalla stipula delle convenzioni.

Art. 107

(Indirizzi in materia di orari per il commercio su aree pubbliche)

1. Il Comune stabilisce gli orari per il commercio su aree pubbliche nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a. la fascia oraria massima di articolazione dell'orario è stabilita tenendo conto dei motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), del d.lgs. 59/2010;
 - b. limitazioni temporali possono essere stabilite nei casi di indisponibilità dell'area commerciale per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario e per motivi di pubblico interesse.

TITOLO VIII
Sistema fieristico regionale e
Internazionalizzazione

Capo I
Disciplina del sistema fieristico regionale

Art. 108
(Principi generali e finalità)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, nel rispetto della normativa europea e dell'articolo 117 della Costituzione, promuove lo sviluppo e la valorizzazione dell'attività fieristica e di quelle ad essa strumentali, per la realizzazione di un sistema fieristico regionale integrato e coordinato quale strumento fondamentale della politica regionale di sviluppo economico e di internazionalizzazione delle attività produttive.
2. L'esercizio dell'attività fieristica si ispira a criteri e metodi di concorrenza e imprenditorialità.
3. A tal fine, nonché per assicurare la parità di accesso alle strutture espositive ed il costante adeguamento della qualità dei servizi offerti agli utenti ed agli espositori, sono riservate alla Regione ed agli Enti locali le competenze di calendarizzazione ed attribuzione della qualifica delle manifestazioni fieristiche, nel rispetto dell'autonomia gestionale degli Enti fieristici.
4. La Giunta regionale, nel rispetto dell'Intesa di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) stabilisce:
 - a. i criteri, i requisiti e le modalità ai fini del riconoscimento degli enti fieristici destinati allo svolgimento presso gli stessi di manifestazioni fieristiche nonché ai fini della revoca del riconoscimento medesimo;
 - b. i criteri e le modalità per il riconoscimento della qualifica di fiera internazionale, nazionale e regionale;
 - c. l'adeguamento e l'aggiornamento dei parametri di qualificazione dei

sistemi idonei ed oggettivi di rilevazione e certificazione dei dati attinenti agli espositori ed ai visitatori delle manifestazioni fieristiche di qualifica internazionale e nazionale;

- d. i contenuti e le modalità di presentazione della comunicazione relativa allo svolgimento della manifestazione richiesta;
- e. i termini e le modalità per avanzare la richiesta di inserimento delle manifestazioni all'interno del calendario fieristico regionale;
- f. i criteri e le modalità per la concessione di contributi per la partecipazione a manifestazioni fieristiche.

Art. 109
(Definizioni)

1. Ai fini del presente Titolo si intende per:
 - a. manifestazioni fieristiche: le attività limitate nel tempo e svolte in regime di libera concorrenza in idonee strutture espositive per la presentazione, la promozione o la commercializzazione di beni e servizi;
 - b. organizzatori: i soggetti pubblici o privati che esercitano attività di progettazione, realizzazione e promozione di manifestazioni fieristiche;
 - c. enti fieristici: i soggetti che hanno la disponibilità, a qualunque titolo, dei quartieri fieristici, anche al fine di promuovere l'attività fieristica;
 - d. espositori: produttori, rivenditori, enti pubblici o associazioni appartenenti anche a Paesi esteri operanti nei settori economici oggetto delle manifestazioni fieristiche o loro rappresentanti, che partecipano alle manifestazioni per presentare, promuovere o diffondere beni e servizi;
 - e. visitatori: pubblico generico od operatori professionali dei settori economici coinvolti, che accedono alle manifestazioni fieristiche;
 - f. quartieri fieristici: le aree destinate dalla pianificazione urbanistica

territoriale ad ospitare manifestazioni fieristiche e a tal fine dotate di apposite infrastrutture.

Art. 110

(Tipologie manifestazioni fieristiche)

1. Rientrano tra le manifestazioni fieristiche disciplinate dal presente Titolo le seguenti tipologie:
 - a. fiere generali, senza limitazioni merceologiche, aperte al pubblico, dirette alla presentazione ed all'eventuale vendita, anche con consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti;
 - b. fiere specializzate, limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione, alla promozione e alla contrattazione, senza consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione solo su campione e con possibile accesso del pubblico in qualità di visitatore;
 - c. mostre-mercato, limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o connessi tra loro, aperte al pubblico o ad operatori professionali, dirette alla promozione e alla vendita dei prodotti esposti;
 - d. esposizioni, quali manifestazioni aperte al pubblico dirette alla promozione sociale, culturale, tecnica e scientifica, con esclusione di ogni immediata finalità commerciale.
2. Le attività di vendita all'interno delle fiere generali e delle mostre-mercato e l'accesso al pubblico indifferenziato per le fiere specializzate sono disciplinate esclusivamente dal regolamento di manifestazione, adottato dai soggetti organizzatori.
3. Nello svolgimento delle manifestazioni fieristiche, si applicano tutte le normative igienico-sanitarie e di sicurezza ambientale e sul lavoro previste dalle leggi vigenti.

4. La durata delle manifestazioni fieristiche non può superare di norma il periodo di 15 giorni, salvo deroghe concesse in via eccezionale dall'Amministrazione competente in presenza di particolari condizioni produttive e commerciali.

Art. 111

(Ambito di esclusione)

1. Sono escluse dalla disciplina del presente Titolo:
 - a. le esposizioni permanenti di beni e servizi organizzate per esclusive finalità promozionali;
 - b. le esposizioni marginali a scopo promozionale o commerciale organizzate collateralmente a manifestazioni convegnistiche o culturali ad esse connesse;
 - c. le manifestazioni di interesse tipicamente locale quali le sagre paesane, le feste patronali e le iniziative folcloristiche locali;
 - d. le manifestazioni volte alla promozione o alla vendita dei prodotti esposti presso i locali di produzione;
 - e. le mostre ed esposizioni a carattere non commerciale di opere d'arte;
 - f. le mostre zoologiche e le mostre filateliche, numismatiche o mineralogiche, quando non abbiano una prevalente finalità commerciale o di scambio;
 - g. le attività di vendita di beni e servizi disciplinate dalla normativa relativa al settore del commercio in sede fissa o su aree pubbliche.

Art. 112

(Qualifica delle manifestazioni fieristiche)

1. Ai fini del presente Capo, il riconoscimento della qualifica di fiera internazionale, nazionale e regionale è effettuato dal Servizio regionale competente secondo i criteri e le modalità determinati dalla deliberazione di cui all'articolo 108, comma 4.
2. La Giunta regionale adegua e aggiorna i parametri di qualificazione delle manifestazioni internazionali, nazionali e regionali in conformità alle modifiche ed

integrazioni dei criteri di riconoscimento della qualifica internazionale e nazionale approvati dalla Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome.

3. Le manifestazioni fieristiche non classificabili mediante i criteri determinati con la deliberazione di cui al comma 1 sono classificate "manifestazioni fieristiche a carattere locale".

Art. 113
(Sistemi di rilevazione)

1. Gli organizzatori delle manifestazioni fieristiche predispongono sistemi oggettivi di rilevazione e certificazione dei dati attinenti agli espositori e visitatori, al fine della verifica dei requisiti per l'attribuzione o il mantenimento della qualifica internazionale, nazionale o regionale delle manifestazioni stesse.
2. La Giunta regionale, con l'atto di cui all'articolo 108, comma 4, recepisce l'Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 131/2003 tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali per la disciplina unitaria in materia fieristica ed adegua e aggiorna i parametri di qualificazione dei sistemi idonei ed oggettivi di rilevazione e certificazione dei dati attinenti agli espositori ed ai visitatori delle manifestazioni fieristiche di qualifica internazionale e nazionale.
3. Il venir meno, per due edizioni consecutive, dei requisiti di cui all'articolo 112, comma 1, per la qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza "internazionale", "nazionale" e "regionale" determina la revoca della qualifica. Il relativo provvedimento è adottato dal Servizio regionale competente.

Art. 114
(Svolgimento manifestazioni fieristiche)

1. L'organizzatore che intende svolgere manifestazioni fieristiche, almeno sessanta giorni prima del suo svolgimento ne dà comunicazione:
 - a. al Servizio regionale competente nel caso di manifestazioni

fieristiche internazionali, nazionali e regionali;

- b. al Comune nel caso di manifestazioni fieristiche locali.
2. La Giunta regionale con l'atto di cui all'articolo 108, comma 4, stabilisce i contenuti e le modalità di presentazione della comunicazione di cui al comma 1.
3. Al fine di assicurare la trasparenza del mercato fieristico abruzzese, attraverso una programmazione e pubblicizzazione degli eventi fieristici, la Regione pubblica annualmente il calendario fieristico regionale.

Art. 115
(Calendario fieristico)

1. Il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche è adottato con atto del dirigente del Servizio regionale competente entro il 30 dicembre di ciascun anno ed è pubblicato sul BURAT.
2. I soggetti di cui all'articolo 109, comma 1, lettera b), che intendono organizzare manifestazioni fieristiche nell'ambito del calendario fieristico regionale ne danno comunicazione al Servizio regionale competente.
3. L'organizzatore di manifestazioni fieristiche comunica preventivamente ogni variazione relativa allo svolgimento della manifestazione. Il dirigente del Servizio regionale competente, fino all'adozione del calendario regionale, procede all'inserimento delle variazioni comunicate.

Art. 116
(Incentivazione alla commercializzazione)

1. Allo scopo di perseguire gli obiettivi indicati nell'articolo 108 la Giunta regionale può:
 - a. organizzare, partecipare autonomamente alle manifestazioni fieristiche, organizzare e partecipare alle manifestazioni fieristiche tramite società o altre forme di diritto privato aventi natura di società in house, Centro del commercio estero delle Camere di commercio o Agenzia per la Promozione all'estero e l'Internazionalizzazione

delle Imprese italiane (di seguito ICE Agenzia);

- b. stipulare apposite convenzioni con le Camere di Commercio d'Abruzzo o loro centri preposti per l'organizzazione o la partecipazione congiunta a manifestazioni fieristiche in Italia o all'estero, contribuendo alle spese occorrenti nella misura massima del cinquanta per cento;
 - c. concedere contributi, sulla base della disponibilità di bilancio, a favore di imprese singole, associate o consorziate, aventi le loro sedi nel territorio regionale per oneri sostenuti in relazione alla partecipazione ad una manifestazione fieristica nell'arco dell'anno che si svolge in Italia o all'estero.
2. Per le iniziative di cui alle lettere a) e b) del comma 1, l'apposita convenzione può prevedere un acconto non superiore al settanta per cento delle spese preventivate di competenza della Regione.
 3. I soggetti di cui alla lettera c) del comma 1 non hanno diritto ad usufruire del contributo regionale qualora, per la stessa manifestazione, beneficino di eventuali altri contributi pubblici.

Art. 117

(Contributi per la partecipazione alle fiere)

1. I contributi per la partecipazione a manifestazioni fieristiche previsti dall'articolo 116, comma 1, lettera c), possono essere concessi nei limiti dello stanziamento del bilancio, garantendo parità di trattamento e secondo i criteri e le modalità determinati dalla deliberazione di cui all'articolo 108, comma 4.
2. I contributi vengono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato non superando il contributo massimo per impresa stabilito con la deliberazione di cui al comma 1 e nella percentuale massima del settanta per cento delle spese effettivamente sostenute al netto di IVA.
3. Qualora la somma stanziata non risulti sufficiente a soddisfare le richieste, il

contributo è ridotto proporzionalmente tra tutti i beneficiari.

Capo II

Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica ed internazionalizzazione delle imprese

Art. 118

(Finalità)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di rapporti internazionali, con l'Unione Europea e di commercio con l'estero, favorisce e sostiene la promozione all'estero del sistema economico e del territorio dell'Abruzzo in tutti i suoi aspetti economico-produttivi, turistici, culturali, ambientali e territoriali, assicurando l'unitarietà dell'immagine e dell'attività regionale.
2. La Regione favorisce in particolare:
 - a. la diffusione di una cultura economica e commerciale che consenta il consolidamento della presenza e della competitività delle imprese abruzzesi sui mercati internazionali;
 - b. la valorizzazione internazionale dell'offerta turistica regionale;
 - c. la promozione sul mercato globale dei prodotti e servizi di ogni filiera;
 - d. la promozione del sistema fieristico abruzzese nel processo di globalizzazione dei mercati e dei prodotti;
 - e. la promozione e l'assistenza agli operatori dell'Abruzzo in relazione alle manifestazioni fieristiche all'estero o analoghe iniziative idonee a promuovere gli scambi;
 - f. l'assistenza alle organizzazioni pubbliche e agli organismi privati nello sviluppo di rapporti economici con organismi esteri e l'assistenza agli operatori esteri in Abruzzo;
 - g. l'attrazione degli investimenti esteri in Abruzzo, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio nazionale;
 - h. la creazione di condizioni favorevoli all'accoglienza delle

imprese abruzzesi nei mercati esteri.

Art. 119

(Internazionalizzazione e promozione all'estero)

1. Per le finalità di cui all'articolo 118 la Regione:
 - a) svolge attività promozionale all'estero autonomamente ovvero tramite soggetti interamente pubblici, anche strutturati come società o altre forme di diritto privato aventi il carattere di struttura in house ovvero tramite il Centro del commercio estero delle Camere di commercio o l'ICE Agenzia;
 - b) può stipulare apposite convenzioni con il Ministero dello Sviluppo Economico e l'ICE Agenzia, contribuendo alle spese occorrenti nella misura del cinquanta per cento per le seguenti attività:
 - 1) elaborazione e realizzazione congiunta di specifiche iniziative o progetti aventi finalità di supporto allo sviluppo economico della Regione sotto il profilo dell'internazionalizzazione e della promozione delle esportazioni;
 - 2) valorizzazione e sostegno di specifici comparti produttivi della Regione Abruzzo, in particolare quello agroalimentare, meccanico, tessile, dell'abbigliamento, pelle, calzaturiero, elettronico, ceramico, dell'arredamento, farmaceutico e cosmetico, vetro;
 - 3) realizzazione di ricerche di mercato finalizzate ad azioni di promozione;
 - 4) progettazione e organizzazione di interventi di promozione, di informazione con l'utilizzo di tutti i mezzi della comunicazione multimediale, compreso internet e di

formazione manageriale e tecnica.

Art. 120

(Sistema regionale per l'Internazionalizzazione e la promozione all'estero)

1. Per le finalità di cui all'articolo 118, la Regione promuove la creazione di un sistema per le politiche di internazionalizzazione e per la promozione all'estero, collaborando, a seconda delle esigenze, con le Camere di Commercio, i Centri regionali per il Commercio Estero, ICE Agenzia, Unioncamere (Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura), SACE (Servizi Assicurativi del Commercio Estero) e SIMEST (Società Italiana per le Imprese all'Estero).
2. La Regione può promuovere, mediante accordi e convenzioni, collaborazioni con gli Uffici dell'Unione europea e con le strutture specializzate dei sistemi camerali italiani e le Camere di Commercio, gli enti fieristici, le Associazioni delle categorie produttive nonché con le Università, le società regionali in house, gli Istituti di credito operanti nel territorio regionale e con altri soggetti idonei e di comprovata esperienza in materia.
3. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, con deliberazione di Giunta può istituire lo Sportello per l'Internazionalizzazione, dotato di una propria struttura operativa, il quale si può avvalere della collaborazione dei soggetti indicati al comma 1.
4. Allo Sportello di cui al comma 3 possono essere attribuite le seguenti attività:
 - a. ricerche di mercato, studi di fattibilità, ricerca di partner commerciali e industriali;
 - b. assistenza sulle modalità di accesso e di utilizzo degli strumenti promozionali regionali;
 - c. supporto alle imprese nella selezione dei mercati esteri e nella scelta dei partner;
 - d. realizzazione di iniziative promozionali e commerciali, workshop, seminari, convegni, missioni imprenditoriali;

- e. diffusione dei servizi sul territorio attraverso comunicazioni tramite apposito sito web.

Capo III

Disposizioni sanzionatorie

Art. 121

(Sanzioni in materia di fiere)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di organizzazione o svolgimento di manifestazioni fieristiche che non rispettano quanto stabilito nel presente Titolo ovvero in caso di svolgimento di manifestazioni fieristiche con modalità diverse da quelle comunicate, l'autorità competente a ricevere la comunicazione dello svolgimento della manifestazione dispone nei confronti dei soggetti responsabili l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di cinque euro ad un massimo di cinquanta euro per ciascun metro quadrato di superficie netta, nonché la revoca della qualifica e l'esclusione dal calendario regionale e dal riconoscimento di qualifica per un periodo compreso da uno a cinque anni.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di abuso della qualifica di fiera internazionale, fiera nazionale o fiera regionale, l'Amministrazione competente per l'attribuzione della qualifica dispone nei confronti dei soggetti responsabili l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma compresa tra il dieci per cento e il trenta per cento del fatturato della manifestazione, nonché l'esclusione dei medesimi soggetti dall'inserimento nel calendario regionale e dal riconoscimento di qualifica nei due anni successivi.
3. In caso di violazione degli obblighi sulla correttezza e veridicità dell'informazione e della pubblicità verso gli utenti è disposta nei confronti dei soggetti responsabili una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma compresa tra l'uno e il dieci per cento del fatturato della manifestazione.

TITOLO IX

Stampa quotidiana e periodica

Capo I

Disposizioni generali

Art. 122

(Finalità)

1. Il presente Titolo, nel rispetto dei principi dettati dal d.lgs. 24 aprile 2001, n. 170 (Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della L. 13 aprile 1999, n. 108) nonché dei principi di libertà di stabilimento, della concorrenza, di liberalizzazione e della tutela del territorio, disciplina le modalità e le condizioni di vendita della stampa quotidiana e periodica.

Art. 123

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Titolo si intendono per:
 - a. punti vendita esclusivi quelli che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici;
 - b. punti vendita non esclusivi, gli esercizi che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita dei soli quotidiani, dei soli periodici, o di entrambe le tipologie di prodotti editoriali.

Art. 124

(Esercizio dell'attività)

1. La rete di diffusione e di vendita della stampa quotidiana e periodica è articolata in:
 - a. punti vendita esclusivi;
 - b. punti vendita non esclusivi.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 bis, comma 4, del d.lgs. 170/2001, i punti vendita esclusivi possono destinare una parte della superficie di vendita alla erogazione di servizi di interesse pubblico, ivi inclusi quelli inerenti l'informazione e l'accoglienza turistica, alla commercializzazione di prodotti diversi da quelli editoriali, quali pastigliaggi confezionati, prodotti alimentari confezionati non deperibili che non

necessitano di particolari trattamenti di conservazione ivi incluse le bevande preconfezionate e pre-imbottigliate e prodotti del settore non alimentare, purché l'attività prevalente rimanga quella della vendita di quotidiani e periodici.

3. La vendita dei prodotti alimentari nei punti vendita esclusivi, fatta eccezione per i pastigliaggi e per le bevande preconfezionate e pre-imbottigliate, è subordinata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, comma 6, del d.lgs. 59/2010. L'attività è limitata alla sola vendita e non alla somministrazione. E' vietata la vendita di alcolici.
4. Si considerano punti di vendita non esclusivi le tipologie di esercizi commerciali di cui all'articolo 2, comma 3, del d.lgs. 170/2001.
5. L'apertura di nuovi punti vendita, esclusivi e non esclusivi, anche a carattere stagionale, è soggetta alle disposizioni dell'articolo 19 della legge 241/1990.
6. Le attività di cui all'articolo 3 del d.lgs. 170/2001 non sono soggette ad alcun regime amministrativo.

Art. 125

(Funzioni dei Comuni)

1. I Comuni, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 4 bis del d.lgs. 170/2001 possono individuare le zone per l'apertura di nuovi punti vendita esclusivi e non esclusivi.
2. I Comuni, nella individuazione delle zone di cui al comma 1 tengono comunque conto:
 - a. delle zone nelle quali sia necessaria l'imposizione di vincoli specifici legati alla tutela e salvaguardia di motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) del d.lgs. 59/2010 o al rispetto di vincoli o limiti previsti dagli strumenti urbanistici comunali;
 - b. delle zone depresse o non sufficientemente servite dalla rete distributiva esistente in cui sia necessario garantire un servizio minimo;

c. delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere ed in particolare: degli insediamenti residenziali; degli insediamenti scolastici ed universitari, delle sedi di attività culturali e sportive, nonché di uffici pubblici, insediamenti industriali, produttivi e commerciali; dell'assetto viario e delle comunicazioni; delle infrastrutture di traffico quali stazioni ferroviarie ed aeroporti; dei flussi turistici permanenti e stagionali.

3. I Comuni individuano i punti di vendita esclusivi per i quali si prevede, in relazione alle caratteristiche della zona, lo svolgimento dell'attività a carattere stagionale.
4. I Comuni procedono alla ricognizione dei punti di vendita già esistenti in relazione alla tipologia di esclusivi e non esclusivi.

Art. 126

(Modalità di vendita)

1. La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata con le modalità previste dall'articolo 5 del d.lgs. 170/2001.
2. Nelle zone dove la fornitura della stampa quotidiana e periodica non è assicurata dagli ordinari canali di distribuzione si applica l'articolo 5 bis del d.lgs. 170/2001.

Art. 127

(Subingresso)

1. Al trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda avente ad oggetto le attività previste dall'articolo 124, comma 1, lettere a) e b) si provvede secondo le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 241/1990.
2. Nel caso di trasferimento in proprietà dell'azienda avente ad oggetto l'attività di cui all'articolo 124, comma 1, lettera b) l'attività di vendita della stampa non può essere ceduta separatamente dall'attività primaria o prevalente dell'esercizio. E' consentito il trasferimento in gestione dell'attività di vendita della stampa quotidiana o periodica anche separatamente

dall'attività primaria, a condizione che venga svolta nei medesimi locali, fermo restando l'ubicazione già assegnata.

Art. 128

(Esercizio abusivo dell'attività)

1. L'esercizio abusivo dell'attività di vendita di giornali e riviste, nei punti vendita esclusivi e non esclusivi, è soggetto, in conformità a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1 bis, del d.lgs. 170/2001, alle sanzioni previste dall'articolo 22 del d.lgs. 114/1998.

TITOLO X

Rete distributiva di carburanti

Capo I

Disposizioni generali

Art. 129

(Finalità)

1. Il presente Titolo disciplina la rete distributiva dei carburanti per autotrazione, perseguendo le seguenti finalità:
 - a. razionalizzazione e ammodernamento del sistema distributivo;
 - b. incremento della qualità, della quantità e dell'efficienza dei servizi all'utenza e ai mezzi;
 - c. contenimento dei prezzi di vendita, nell'ambito di una maggiore concorrenza;
 - d. riduzione del numero degli impianti, con conseguente aumento dell'erogato medio;
 - e. conoscenza della rete del sistema distributivo attraverso il monitoraggio e la creazione di una banca dati regionale.

Art. 130

(Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione del presente Titolo si intendono per:
 - a. rete distributiva di carburanti per autotrazione: l'insieme dei punti di vendita eroganti benzina, gasolio, gas naturale in forma gassosa denominato gas naturale

compresso (GNC), gas naturale in forma liquefatta denominato gas naturale liquefatto (GNL), gas di petrolio liquefatto (GPL), nonché tutti i carburanti per autotrazione in commercio, ivi compresi gli impianti per l'alimentazione di veicoli elettrici, ad esclusione degli impianti di cui alle lettere i) e j);

- b. carburanti: la benzina, il gasolio, anche miscelato con i biocarburanti secondo specifiche del CEN (Comitato europeo di normazione), il gas naturale compresso (GNC), il gas naturale liquefatto (GNL), il gas di petrolio liquefatto (GPL), l'idrogeno, le miscele di metano-idrogeno, gli altri carburanti originati da fonti energetiche rinnovabili e tutti gli altri carburanti per autotrazione in commercio;
- c. distributore: l'insieme delle attrezzature che permettono il trasferimento del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio del mezzo, misurando contemporaneamente i volumi o la quantità trasferiti ed il corrispondente importo, ed è composto da:
 1. una o più pompe o altro sistema di adduzione;
 2. uno o più contatori o misuratori;
 3. una o più pistole o valvole di intercettazione;
 4. le tubazioni che li connettono;
- d. impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione: il complesso commerciale unitario costituito da uno o più distributori e dai carburanti erogabili, con le relative attrezzature, locali e attività accessorie, ubicato lungo la rete stradale ordinaria e lungo le autostrade;
- e. impianto ad uso privato: l'impianto ubicato all'interno di aree di proprietà privata o pubblica non aperte al pubblico, quali stabilimenti, cantieri, magazzini e depositi, destinato all'esclusivo

- rifornimento degli automezzi dei soggetti che ivi esercitano l'attività;
- f. self-service pre-pagamento: il complesso di apparecchiature a moneta, a carta magnetica o a lettura ottica per l'erogazione automatica del carburante di cui l'utente si serve direttamente con pagamento anticipato e per il cui funzionamento non è necessaria l'assistenza di apposito personale;
- g. self-service post-pagamento: il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica del carburante usato direttamente dall'utente, con pagamento effettuato successivamente al prelievo di carburante nelle mani di personale incaricato, il quale provvede al controllo e al comando dell'erogazione mediante apparecchiatura elettronica e cassa centralizzata;
- h. accettatore di carta di credito: l'apparecchio per il pagamento dell'importo relativo all'erogazione dei carburanti mediante carta di credito;
- i. impianto di distribuzione di carburante per unità da diporto e avvio a uso pubblico: l'impianto ubicato all'interno delle aree portuali e aeroportuali, destinato all'esclusivo rifornimento delle unità da diporto e degli aeromobili;
- j. impianto di distribuzione di carburante schiavi accise per motovela e motopesca: l'impianto ubicato all'interno delle aree portuali, destinato all'esclusivo rifornimento di coloro che usufruiscono del gasolio a tassazione agevolata;
- l. impianti marini: gli impianti utilizzati esclusivamente per il rifornimento di unità da diporto o per buncheraggio navi e motopesca.

Art. 131

(Esercizio delle funzioni da parte dei Comuni)

1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative in materia di installazione ed esercizio di impianti di

distribuzione carburanti nel rispetto della normativa statale ed europea vigente, in ordine agli aspetti fiscali, sanitari, ambientali, stradali, di sicurezza antincendio, urbanistici e di tutela dei beni storici e artistici.

2. I regimi amministrativi applicabili per l'installazione, esercizio provvisorio, aggiunta di carburanti in impianti esistenti e trasferimento di titolarità sono quelli di cui tabella A del d.lgs. 222/2016.

Art. 132

(Tipologie ed attività commerciali integrative)

1. Tutti i nuovi impianti nonché quelli esistenti in caso di ristrutturazione totale devono essere dotati di infrastruttura per la ricarica elettrica nonché di distribuzione di gas naturale compresso (GNC) o di gas naturale liquefatto (GNL), anche in esclusiva modalità self service, nel rispetto dei criteri e delle limitazioni previste dal decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi). Nei casi di impossibilità tecnica alla realizzazione di impianti dotati di GNC o di GNL di cui all'articolo 18, comma 1, del d.lgs. 257/2016, gli impianti di cui al presente comma devono essere dotati di gas petrolio liquefatto (GPL).
2. Tutti gli impianti devono essere dotati dell'apparecchiatura self-service pre-pagamento.
3. Presso gli impianti di distribuzione carburanti, nel rispetto dell'articolo 28, commi 8, 9 e 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è consentito:
 - a. l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, del d.lgs. 59/2010 e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'articolo 71 del d.lgs. 59/2010;

- b. l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici e l'esercizio della rivendita di tabacchi, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento di queste tipologie di attività;
 - c. la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita, a condizione che l'ente proprietario o gestore della strada verifichi il rispetto delle condizioni di sicurezza stradale.
4. Nel rispetto delle norme di circolazione stradale, presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti, ovunque ubicati, non possono essere posti vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.
5. I nuovi impianti, nonché quelli esistenti ristrutturati, sono dotati di attrezzature per il rifornimento dei carburanti, pensiline di copertura con sistemi idonei all'efficienza energetica e utilizzo delle fonti rinnovabili, adeguati servizi igienico-sanitari per gli utenti anche in condizioni di disabilità, locali necessari al ricovero del gestore, sistemi di sicurezza pubblica (videosorveglianza), nonché di aree a parcheggio per gli autoveicoli.

Art. 133

(Modifica e ristrutturazione totale degli impianti)

1. Costituisce modifica all'impianto:
- a. la variazione del numero di colonnine;
 - b. la sostituzione di distributori con altri a erogazione doppia o multipla;
 - c. l'aggiunta di prodotti non erogati con installazione di nuove attrezzature;
 - d. il cambio di destinazione dei serbatoi e/o delle colonnine erogatrici;
 - e. la variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;

- f. l'installazione di dispositivi self-service post-pagamento;
- g. l'installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;
- h. la detenzione o l'aumento di stoccaggio degli oli lubrificanti;
- i. la trasformazione delle modalità di rifornimento dell'impianto di metano autotrazione da carro bombolaio a stazione di vendita alimentata da metanodotto o viceversa.

2. La ristrutturazione totale di un impianto sulla stessa area è da intendersi come il mutamento contemporaneo di almeno il cinquanta per cento o di tutte le parti costitutive dello stesso.
3. Le modifiche e la ristrutturazione di cui ai commi 1 e 2 sono realizzate nel rispetto della normativa vigente, in particolare in ordine agli aspetti fiscali, sanitari, ambientali, stradali, di sicurezza antincendio, urbanistici-edilizi e di tutela dei beni storici e artistici e sono soggette ai regimi amministrativi previsti nella tabella A del d.lgs. 222/2016.
4. La detenzione o l'aumento degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali e di tutti gli altri prodotti petroliferi non destinati alla vendita al pubblico non costituisce modifica all'impianto ma ne deve essere data comunicazione ai fini conoscitivi al Comune, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e all'Ufficio delle Dogane.
5. La trasformazione di cui alla lettera i) è realizzata nel rispetto della normativa vigente ed è sottoposta al collaudo di cui all'articolo 140.

Capo II

Impianti autostradali, ad uso privato, per unità da diporto e di pubblica utilità

Art. 134

(Impianti autostradali)

1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative in materia di impianti di distribuzione carburanti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali, nonché sui raccordi classificati come superstrade dall'ANAS o da altri enti di competenza, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 3 marzo 1999, n. 11

(Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali).

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dai Comuni nel rispetto di quanto previsto dalla tabella A del d.lgs. 222/2016 e dalla normativa vigente in materia di distribuzione carburanti lungo le autostrade.

Art. 135

(Impianti di distribuzione ad uso privato)

1. L'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione carburanti per uso autotrazione ad uso privato sono autorizzati, esclusivamente per il rifornimento di automezzi, mezzi da lavoro, di proprietà delle imprese produttive o di servizi, ad eccezione di quelli appartenenti ad amministrazioni dello Stato, ubicati all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, nel rispetto delle prescrizioni disposte dal presente Titolo.
2. L'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio dei nuovi impianti ad uso privato è rilasciata dal Comune competente per territorio. L'impianto deve essere realizzato nel rispetto delle norme di sicurezza e fiscali, risultante da perizia asseverata, redatta da tecnico abilitato, attestante che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati e posti in opera in conformità alle norme vigenti.
3. I provvedimenti di autorizzazione relativi ad impianti ad uso privato devono contenere il divieto di erogare o vendere il prodotto a terzi, pena la revoca dell'autorizzazione.
4. Gli impianti di cui al comma 1 possono erogare gasolio, benzine, GPL, metano e detenere oli lubrificanti in confezioni regolamentari. L'erogazione del carburante avviene con apparecchiature automatiche, per aspirazione, a caduta o con qualsiasi mezzo non automatico comunque provvisto di un sistema di

misurazione dell'erogato in litri o altra unità di misura.

5. Sono individuati ed autorizzati come impianti ad uso privato anche quelli utilizzati dalle imprese per il rifornimento di automotrici ferroviarie, di autovetture impiegate per l'attività di autonoleggio e di veicoli alimentati a metano appartenenti a flotte aziendali e impiegati per servizi di pubblica utilità.
6. Gli impianti ad uso privato sono sottoposti al collaudo di cui all'articolo 140.

Art. 136

(Impianti di distribuzione di carburante per unità da diporto)

1. Gli impianti sono autorizzati dal Comune competente per territorio alle medesime condizioni e nel rispetto della disciplina applicabile agli impianti di distribuzione sulla rete stradale.
2. Gli impianti sono adibiti all'esclusivo rifornimento delle unità da diporto e devono essere ubicati in posizione tale da non consentire il rifornimento ai veicoli stradali.
3. Gli impianti marini sono sottoposti al collaudo di cui all'articolo 140.

Art. 137

(Autorizzazione al prelievo di carburanti)

1. Gli operatori economici e gli altri utenti che hanno necessità di rifornire i propri mezzi direttamente sul posto di lavoro devono essere in possesso dell'autorizzazione di durata annuale, rinnovabile, rilasciata dal Comune in cui operano.
2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla dichiarazione da parte del richiedente del numero e identificazione dei mezzi da rifornire, degli impianti stradali da utilizzare per il rifornimento e all'utilizzo di regolamentari contenitori nel rispetto delle norme di sicurezza.

Art. 138

(Impianti di pubblica utilità in aree svantaggiate)

1. Sono ritenuti di pubblica utilità:
 - a. l'impianto ubicato in un Comune montano, frazione o altra località la cui distanza da altri impianti è tale da compromettere il servizio di erogazione della distribuzione dei carburanti per autotrazione;
 - b. l'impianto che costituisce l'unico punto di rifornimento esistente nel Comune.
2. Il Comune, per esigenze di pubblica utilità e per il tempo strettamente necessario alla realizzazione di un nuovo impianto, può autorizzare la prosecuzione dell'attività di un impianto ricadente nella fattispecie di cui al comma 1, anche se lo stesso risulta incompatibile.

Capo III Sospensione

Art. 139

(Sospensione, decadenza e revoca)

1. Il titolare dell'autorizzazione comunica al Comune competente la sospensione temporanea dell'attività degli impianti per un periodo non superiore a dodici mesi, eccezionalmente prorogabile per altri dodici mesi qualora non ostino le esigenze dell'utenza.
2. Al termine del periodo di sospensione dell'attività dell'impianto il titolare deve rimettere in esercizio l'impianto. Trascorso inutilmente tale termine, il Comune diffida l'interessato a riattivare l'impianto entro il termine di trenta giorni, pena la decadenza dell'autorizzazione. Nel caso di documentata forza maggiore la sospensione si protrae per tutta la durata dell'impedimento, salvo accertata inattuabilità e irrealizzabilità delle soluzioni presentate. In tal caso l'autorizzazione decade e si procede ai sensi del comma 5.
3. I lavori per la realizzazione di nuovi impianti, per trasferimenti e per potenziamenti sono ultimati nei termini di cui al permesso di costruire. Nei casi di documentata forza maggiore, il Comune può autorizzare la proroga per tutta la durata dell'impedimento. In caso di superamento dei termini suddetti per un

- periodo eccedente i tre mesi, l'autorizzazione decade.
4. Il Comune, altresì, dichiara la decadenza dell'autorizzazione qualora vengano meno i requisiti di cui all'articolo 71, commi da 1 a 5, del d.lgs. 59/2010.
5. La decadenza dell'autorizzazione comporta da parte del titolare, entro il termine fissato dal Comune, lo smantellamento dell'impianto e il ripristino dell'area nella situazione originaria con conseguente rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto, nonché l'eventuale bonifica del suolo, ai sensi della normativa vigente. Trascorso inutilmente tale termine il Comune provvede con spese a carico del titolare.
6. L'autorizzazione è revocata:
 - a. qualora il titolare:
 1. chiuda volontariamente l'attività;
 2. non avvii l'attività entro i termini previsti all'articolo 141;
 3. non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini previsti;
 4. sospenda l'attività per un periodo superiore al massimo previsto al comma 2;
 5. rifornisca da un impianto marino il carburante a veicoli stradali;
 6. rifornisca da un impianto a uso privato il carburante a terzi;
 - b. nei casi stabiliti dal Comune per motivi di pubblico interesse;
 - c. qualora l'impianto di distribuzione di carburante non risulti adeguabile a seguito di verifica di compatibilità da parte del Comune.

Capo IV

Collaudo, stato di conservazione, vigilanza e controllo

Art. 140

(Collaudo ed esercizio provvisorio)

1. Ad ultimazione dei lavori e prima della messa in esercizio, i nuovi impianti realizzati in conformità con la normativa nazionale, regionale ed europea vigente in materia nonché gli impianti sottoposti a ristrutturazione totale e quelli potenziati con i prodotti metano e GPL, per i quali è richiesta l'autorizzazione ai sensi della tabella A del d.lgs. 222/2016 devono essere collaudati.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono sottoposti a collaudo, su richiesta del titolare dell'autorizzazione, da apposita commissione nominata dal Comune e composta da rappresentanti designati, previa intesa con le amministrazioni statali e locali interessate:
 - a. dal Comune, il cui rappresentante svolge le funzioni di presidente;
 - b. da un rappresentante del Comando Provinciale Vigili del Fuoco competente per territorio;
 - c. da un rappresentante dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente per territorio;
 - d. da un rappresentante dell'Azienda Sanitaria locale;
 - e. da un rappresentante dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (ARTA Abruzzo).
3. Il collaudo è effettuato entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, da parte del Comune, della richiesta dell'interessato.
4. Scaduto il termine di sessanta giorni per l'effettuazione del collaudo il titolare dell'autorizzazione può presentare al Comune competente le seguente documentazione:
 - a. perizia giurata redatta da un tecnico abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione Europea, attestante la conformità dell'impianto al progetto approvato e al rispetto delle norme di sicurezza sanitaria, ambientale e fiscali;
 - b. idonea attestazione rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco sotto il profilo della

sicurezza e prevenzione incendi dell'impianto realizzato.

5. La documentazione di cui al comma 4 sostituisce a tutti gli effetti il collaudo.
6. I collaudi per gli impianti di cui al comma 1 sono effettuati a regime con cadenza quindicennale.
7. Gli oneri del collaudo sono a carico del richiedente.
8. Le risultanze del collaudo sono trasmesse dal Comune al competente Servizio della Giunta regionale.

Art. 141

(Termine per ultimazione lavori)

1. I lavori per la realizzazione di nuovi impianti devono essere ultimati entro il termine massimo di tre anni dal rilascio dell'autorizzazione.
2. Entro il termine di ultimazione dei lavori deve essere presentata la domanda di collaudo al Comune competente.

Art. 142

(Stato di conservazione degli impianti)

1. Per assicurare e garantire la continuità e regolarità del servizio di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione, le attrezzature degli impianti devono essere mantenute in perfetto stato di efficienza e di conservazione anche ai fini dell'estetica e del decoro.

Art. 143

(Vigilanza e controllo)

1. La vigilanza sull'applicazione del presente Titolo è esercitata dai Comuni. I titolari delle autorizzazioni ed i gestori devono consentire ai Comuni il libero accesso agli impianti fornendo le informazioni del caso e la necessaria documentazione.
2. Restano fermi i controlli di natura fiscale e quelli attinenti alla tutela della sicurezza e incolumità pubblica, nonché alla sicurezza sanitaria, ambientale e stradale.

Art. 144
(Orario di servizio)

1. La regolamentazione degli orari di apertura e chiusura degli impianti di carburante, ivi compresi i servizi accessori e le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolti nel rispetto delle disposizioni statali vigenti in materia, senza limiti e prescrizioni circa il rispetto di orari di apertura e chiusura, né obbligo di turnazione.

Capo V
Disposizioni sanzionatorie

Art. 145
(Sanzioni in materia di distribuzione carburanti)

1. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro quindicimila il titolare che:
 - a. installa o mantiene in esercizio un impianto senza autorizzazione;
 - b. procede ad una modifica dell'impianto o ne modifica la composizione in mancanza di autorizzazione o di comunicazione;
 - c. non rispetta il termine di esecuzione lavori;
 - d. installa un impianto ad uso privato senza autorizzazione o fornisce carburante a veicoli non rientranti nell'autorizzazione medesima;
 - e. attiva l'impianto prima dell'effettuazione del collaudo di cui all'articolo 140, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, comma 4, per l'esercizio provvisorio.
2. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento ad euro tremila il titolare che:
 - a. effettua modifiche all'impianto non costituenti potenziamento, omettendone la comunicazione;
 - b. attiva le modifiche all'impianto in mancanza del collaudo di cui all'articolo 140, comma 3;
 - c. non espone il cartello relativo ai prezzi praticati ai sensi della

normativa statale vigente in materia;

- d. espone cartelli o qualsiasi mezzo pubblicitari idonei a creare nell'utente false aspettative e ad eludere la normativa in materia di pubblicità ingannevole.
3. Il mancato adeguamento alla dotazione di apparecchiature per le modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, ai sensi dell'articolo 132, comma 2, comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da determinare in rapporto all'erogato dell'anno precedente, da un minimo di euro mille ad un massimo di euro cinquemila per ogni mese di ritardo nell'adeguamento medesimo.
4. Nei casi di particolare gravità o in caso di recidiva, il Comune può disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a trenta giorni.
5. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), l'attività dell'impianto è sospesa fino all'ottenimento dell'autorizzazione e, ove non concessa, l'impianto viene smantellato con le modalità di cui all'articolo 139, comma 5.

TITOLO XI
Disposizioni finali e transitorie

Art. 146
(Disposizioni transitorie in materia di procedimenti amministrativi per il rilascio di autorizzazioni commerciali per grandi superfici di vendita e parchi commerciali)

1. Sino all'adozione del primo piano regionale di programmazione della rete distributiva del commercio di cui all'articolo 10, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021:
 - a. non sono consentite richieste di autorizzazione commerciali relative a grandi strutture di vendita, a parchi commerciali e ad outlet e factory outlet center di cui alle lettere j) ed l) del comma 1 dell'articolo 21, quando riferiti a grandi strutture di vendita;
 - b. sono sospesi i procedimenti amministrativi per il rilascio di autorizzazioni commerciali relativi

a grandi strutture di vendita, a parchi commerciali e ad outlet e factory outlet center di cui alle lettere j) ed l) del comma 1 dell'articolo 21, quando riferiti a grandi strutture di vendita, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per le ipotesi di trasferimento di sede e di modificazione delle autorizzazioni rilasciate.

Art. 147
(Abrogazioni)

1. Sono o rimangono abrogate le seguenti disposizioni legislative:
 - a. articolo 47 della legge regionale 13 maggio 1982, n. 28 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1982);
 - b. legge regionale 1° dicembre 1987, n. 82 (Provvedimenti della Regione Abruzzo a sostegno dello sviluppo e qualificazione della fiera dell'agricoltura di Lanciano);
 - c. legge regionale 10 febbraio 1988, n. 21 (Norme per la disciplina dei mercati all'ingrosso);
 - d. legge regionale 13 febbraio 1990, n. 9 (Subdelega ai Comuni delle competenze regionali in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989: "Nuove direttive alle Regioni a statuto ordinario in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione");
 - e. legge regionale 18 dicembre 1990, n. 101 (Indirizzi programmatici per la razionalizzazione della rete delle vendite di giornali e riviste);
 - f. legge regionale 10 settembre 1993, n. 58 (Disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni e delega delle relative funzioni amministrative);
 - g. legge regionale 10 agosto 1994, n. 49 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 settembre 1993, n. 58: "Disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni e delega delle relative funzioni amministrative");
 - h. legge regionale 20 aprile 1995, n. 62 (Rifinanziamento e modifiche della L.R. 10 settembre 1993, n. 58 concernente: "Disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni e delega delle relative funzioni amministrative");
 - i. legge regionale 25 luglio 1996, n. 58 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 settembre 1993, n. 58 modificata con L.R. 10 agosto 1994, n. 49 relativa a: "Disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni e delega delle relative funzioni amministrative");
 - j. legge regionale 23 dicembre 1997, n. 151 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 settembre 1993, n. 58, alla L.R. 10 agosto 1994, n. 49 e alla L.R. 20 aprile 1995, n. 62: "Disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni e delega delle relative funzioni amministrative");
 - k. legge regionale 7 novembre 1998, n. 125 (Modifica alla L.R. 10 settembre 1993, n. 58 riguardante: "Disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni e delega delle relative funzioni amministrative");
 - l. articolo 7, comma 1, lettera a) della legge regionale 27 dicembre 2001, n. 81 (Modifiche alla L.R. 29 marzo 2001, n. 11 (Legge finanziaria 2001) 2a modifica);
 - m. legge regionale 16 febbraio 2005, n. 10 (Norme di indirizzo programmatico regionale di razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva carburanti);
 - n. comma 57 dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 47 (Legge finanziaria regionale 2007);
 - o. legge regionale 16 luglio 2008, n.11 (Nuove norme in materia di commercio);
 - p. articolo 2 della legge regionale 27 maggio 2009, n. 9 (Disposizioni urgenti per favorire la ripresa delle attività economiche nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 e modifiche alla L.R. 12/2007);
 - q. legge regionale 16 ottobre 2009, n. 20 (Modifiche alla L.R. 16 febbraio

- 2005, n. 10 "Norme di indirizzo programmatico regionale di razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva carburanti");
- r. articolo 36 (Modifica e integrazione alla L.R. 16 luglio 2008, n. 11 recante "Nuove norme in materia di Commercio") della legge regionale 9 gennaio 2010, n. 1 (Legge finanziaria regionale 2010);
- s. articolo 67 (Modifiche all'articolo 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11) della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 5 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento giuridico regionale agli obblighi derivanti dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno nonché per la semplificazione e miglioramento dell'efficacia dell'azione amministrativa della Regione e degli Enti locali per le attività aventi rilevanza economica, e per la manutenzione normativa di leggi regionali di settore);
- t. legge regionale 12 maggio 2010, n. 17 (Modifiche alla L.R. 16 luglio 2008, n. 11 "Nuove norme in materia di Commercio" e disposizioni per favorire il superamento della crisi nel settore del commercio);
- u. legge regionale 20 luglio 2010, n. 29 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 settembre 1993, n. 58 "Disciplina delle Mostre, Fiere ed Esposizioni e delega delle relative funzioni amministrative");
- v. legge regionale 27 ottobre 2010, n. 44 (Modifica alla L.R. 20 luglio 2010, n. 29 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 settembre 1993, n. 58: Disciplina delle Mostre, Fiere ed Esposizioni e delega delle relative funzioni amministrative));
- w. articoli da 2 a 22 della legge regionale 22 dicembre 2010, n. 59 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione
- Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE e 2006/7/CE - (Legge Comunitaria regionale 2010));
- x. articolo 30 (Modifiche all'art. 34 della L.R. 10.5.2010, n. 17) della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 - 2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2011));
- y. articolo 124 (Modifica del comma 76, articolo 1, della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11) della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 44 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2008/98/CE, 91/676/CE, 1999/105/CE, 2008/50/CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE e del Regolamento (CE) 1107/2009. (Legge Comunitaria regionale 2011));
- z. articolo 2 della legge regionale 5 aprile 2012, n. 15 (Abrogazione dell'art. 61 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1 (Legge Finanziaria regionale 2012), integrazione all'art. 8 della L.R. 28 marzo 2006, n. 10 in materia di commercio e disposizioni in favore dell'AIDO);
- aa. articoli 16, 17, 18 e 19 di cui al capo IV della legge regionale 8 agosto 2012, n. 40 (Promozione e sviluppo del sistema produttivo regionale);
- bb. articolo 46 (Introduzione del comma 43 bis all'art. 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11 "Nuove norme in materia di commercio") della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013));
- cc. Titolo V (Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Disposizioni in

materia di commercio su aree pubbliche) della legge regionale 30 agosto 2016, n. 30 (Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'adeguamento della legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 in materia di procedure d'infrazione e aiuti di Stato, per l'attuazione della direttiva 2014/64/UE, della direttiva 2009/158/CE e della Direttiva 2006/123/CE - (Legge europea regionale 2016));

- dd. articolo 5 (Modifiche alla L.R. 30/2016) della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 44 (Aiuto alle imprese che svolgono attività di servizio ai traffici marittimi operanti nel porto di Pescara e ulteriori disposizioni);
- ee. articolo 3 della legge regionale 7 marzo 2017, n. 14 (Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2014, n. 3 (Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo) e alla legge regionale 16 luglio 2008, n. 11 (Nuove norme in materia di commercio)).

2. Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime.

Art. 148

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse finanziarie stanziare al Titolo 1 "Spese correnti", Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria PMI e Artigianato" e Programma 02 "Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori" dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Abruzzo, annualmente determinate ed iscritte con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del d.lgs. 118/2011.

Art. 149

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 31 luglio 2018

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D'Alfonso

TESTI

DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE

COORDINATI

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA

31 LUGLIO 2018, N° 23

"Testo unico in materia di commercio"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla

Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggив_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 13 MAGGIO 1982, N. 28
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1982.

Art. 47

[Ai sensi dell'art. 22 della legge Regionale 6 novembre 1981, n. 49, sono determinati i seguenti oneri:

L. 100.000.000 sul cap. 2271 per contributi in conto capitale per favorire lo sviluppo delle forme associative e della cooperazione di consumo fra esercenti al commercio;

L. 100.000.000 sul cap. 2272 per contributi in conto capitale per favorire lo sviluppo di cooperative fra esercenti in sede fissa o ambulante;

L. 100.000.000 sul cap. 2273 per contributi in conto capitale a favore dei Comuni per la costituzione di aree attrezzate per insediamenti commerciali.]

LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2001, N. 81
Modifiche alla L.R. 29 marzo 2001, n. 11 (Legge finanziaria 2001) 2ª modifica)

Art. 7
(Finalita')

1. Il Fondo regionale, nel rispetto delle normative regionali, nazionali e comunitarie vigenti, e' destinato ai seguenti interventi:
 - a) [attuazione degli interventi di cui all'art. 10 della L.R. n. 58/1993 e successive modificazioni ed integrazioni;]
 - b) iniziative di studio, ricerca, sensibilizzazione, consulenza, rilevazione ed organizzazione dati e pubblicazione;
 - c) realizzazione di specifici interventi caratterizzati dall'eccezionalità e dalla straordinarietà;
 - d) finanziamento di interventi e progetti ritenuti urgenti e/o innovativi;
 - e) promozione ed incentivazione di azioni di formazione, di aggiornamento del personale regionale, sia con progetti formativi gestiti direttamente che mediante soggetti attuatori, partecipazione ad incontri, tavoli tecnici e gruppi di lavoro previsti dai progetti seguiti;
 - f) oneri connessi all'attuazione di programmi nazionali e comunitari.

LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2006, N. 47
Legge finanziaria regionale 2007.

Art. 1

(Disposizioni finanziarie per l'anno 2007)

(OMISSIS)

57. [La Regione Abruzzo, in considerazione del grande rilievo assunto in campo regionale e nazionale dalla Mostra Artigianato Artistico Abruzzese, concede all'Ente Mostra Artigianato Artistico Abruzzese con sede in Guardiagrele, un contributo annuo per il funzionamento di € 100.000,00. Il 50% del contributo potrà essere liquidato su presentazione di relazione illustrativa sulla realizzazione della Mostra, documentazione giustificativa di spesa per almeno € 100.000,00, certificazione di regolarità contabile ai sensi della L.R. 27 giugno 1986, n. 22 (Certificazione di regolarità contabile per gli enti beneficiari di contributi regionali) e ogni

altra documentazione ritenuta necessaria dal Servizio Sviluppo dell'Artigianato. L'ulteriore 30% del contributo è liquidato su presentazione di rendiconto finanziario approvato, documentazione di spesa, certificazione di regolarità contabile ai sensi della L.R. 22/1986, ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal Servizio Sviluppo dell'Artigianato, e relazione programmatica, corredata da preventivo finanziario delle singole voci di spesa, da cui emerga la destinazione di almeno il 20% del contributo alla costituzione di un fondo rotativo utile alle iniziative collegate alla realizzazione della Mostra nell'esercizio successivo. Eventuali variazioni delle iniziative illustrate nella relazione programmatica dovranno essere comunicate alla Giunta regionale Direzione Attività Produttive, Servizio Sviluppo Artigianato e previamente autorizzate.

Il totale delle entrate o dei ricavi e del contributo regionale non può essere superiore alle spese sostenute, salva la riduzione proporzionale del contributo stesso. Ai fini della liquidazione del saldo, la presentazione della documentazione a consuntivo afferente la realizzazione delle nuove iniziative, come individuate nel presente comma, deve essere effettuata distintamente. La liquidazione del contributo in riferimento alle nuove iniziative è disposta su presentazione di relazione illustrativa sulla realizzazione delle stesse, rendiconto finanziario approvato, documentazione di spesa, certificazione di regolarità contabile ai sensi della L.R. 22/1986 e ogni altra documentazione richiesta dalla legge o ritenuta necessaria dal Servizio Sviluppo dell'Artigianato. In sede di consuntivo, la mancata realizzazione di una o più delle nuove iniziative darà luogo ad una decurtazione proporzionale del contributo. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al presente comma, valutati per l'esercizio finanziario 2007 in € 100.000,00, si provvede mediante lo stanziamento iscritto nell'ambito della U.P.B. 08.01.008 sul capitolo di spesa 251582 ridenominato: Contributo per il funzionamento della Mostra

dell'Artigianato Artistico Abruzzese. Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.]

(OMISSIS)

LEGGE REGIONALE 27 MAGGIO 2009, N. 9
Disposizioni urgenti per favorire la ripresa delle attività economiche nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 e modifiche alla L.R. 12/2007.

Art. 2

(Integrazioni all'art. 1 della L.R. 11/2008)

- [1. Dopo il comma 80 della L.R. n. 11/2008 è aggiunto il seguente comma:
"80bis. In deroga a quanto previsto dal comma 80 e fino al 31/12/2010 è consentito agli esercenti il commercio nel Comune di L'Aquila effettuare liberamente "vendite di liquidazione".]

LEGGE REGIONALE 9 GENNAIO 2010, N. 1
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010 - 2012 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2010).

Art. 36

(Modifica e Integrazione alla L.R. 16 luglio 2008, n. 11 recante "Nuove norme in materia di Commercio")

- [1. La lettera b) del comma 38 dell'art. 1 della L.R. 16 luglio 2008 recante: "Nuove norme in materia di Commercio" è sostituita dalla seguente:
"b. Per i nuovi insediamenti commerciali ed artigianali le distanze minime dai confini sono previste dagli strumenti urbanistici comunali, nel rispetto dei limiti sanciti dalla normativa statale e regionale".
2. [COMMA ABROGATO DALL'ART. 35, COMMA 1, LETT. A), L.R. 12 MAGGIO 2010, N. 17]
3. Al comma 90 dell'art. 1 della L.R. 11/2008, dopo le parole "somministrazione di alimenti e bevande" sono aggiunte le seguenti: "Al fine di normalizzare le autorizzazioni già rilasciate ai sensi della legge 287/1991, le stesse possono essere trasferite ad altro soggetto e/o ad altra unità d'impresa entro e non oltre 180 (centottanta) giorni dalla data di

recepimento, da parte dei Comuni, della presente disposizione che dovrà avvenire perentoriamente entro 90 (novanta) giorni dalla sua pubblicazione sul BURA. Trascorso il predetto termine di 180 (centottanta) giorni le autorizzazioni intestate alla stessa persona fisica o giuridica, relative ad un unico esercizio, si unificano ex lege".

4. Al comma 124 dell'art. 1 della L.R. 11/2008, dopo la parola "proprietà" sono aggiunte le parole "o della gestione dell'azienda o di un ramo dell'azienda".
5. Il presente articolo non comporta oneri a carico del Bilancio regionale.]

LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 2010, N. 5
Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento giuridico regionale agli obblighi derivanti dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno nonché per la semplificazione e miglioramento dell'efficacia dell'azione amministrativa della Regione e degli Enti locali per le attività aventi rilevanza economica, e per la manutenzione normativa di leggi regionali di settore.

Art. 67

(Modifiche all'articolo 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11)

- [1. Il comma 17, dell'art. 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11 (Nuove norme in materia di commercio) è sostituito dal seguente:
 "17. (Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato). L'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato di cui al comma 3 lettera d), è soggetto a dichiarazione di inizio attività da presentare al Comune competente per territorio, ai sensi dell'art. 19, comma 2, ultimo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo modificato dall'art. 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile). Nella dichiarazione deve risultare:

- a) di essere in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 10 e dei requisiti morali di cui ai commi da 6 a 9;
- b) di aver rispettato i regolamenti e le disposizioni comunali in materia urbanistica, igienico-sanitaria, nonché quelli relativi alla destinazione d'uso dei locali;
- c) il settore merceologico che intende attivare nonché la superficie di vendita dell'esercizio;
- d) l'esito della valutazione di compatibilità con le eventuali prescrizioni di cui ai commi da 67 a 69, stabilite dal Comune".

2. Il comma 75 dell'art. 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11 (Nuove norme in materia di commercio) è sostituito dal seguente:
 "75. (Forme speciali di vendita al dettaglio: spacci interni). La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi è soggetta ad apposita dichiarazione di inizio attività da presentare al Comune competente per territorio, ai sensi dell'art. 19, comma 2, ultimo periodo della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo modificato dall'art. 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile) e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via. Nella dichiarazione deve risultare la sussistenza dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10, della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita".
3. Il comma 76 dell'art. 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11 (Nuove norme in materia di commercio) è sostituito dal seguente:
 "76. (Apparecchi automatici). La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta ad

apposita dichiarazione di inizio attività al Comune competente per territorio, ai sensi dell'art. 19, comma 2, ultimo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo modificato dall'art. 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile). Nella dichiarazione deve risultare la sussistenza del possesso dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10, il settore merceologico e l'ubicazione, nonché, ove l'apparecchio automatico venga installato su aree pubbliche, l'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo o fuori da locali è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita".

4. Il comma 77 dell'art. 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11 (Nuove norme in materia di commercio) è sostituito dal seguente:
"77. (Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione). La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a previa dichiarazione di inizio attività da presentare al Comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività, ai sensi dell'art. 19, comma 2, ultimo periodo della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo modificato dall'art. 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile). È vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. È consentito l'invio di campioni di prodotto o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore. Nella dichiarazione di cui al presente comma deve risultare la sussistenza del possesso dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10 e il settore

merceologico. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività è in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore ed il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore. Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Alle vendite di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229)".

5. Il comma 78 dell'art. 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11 (Nuove norme in materia di commercio) è sostituito dal seguente:
"78. (Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori). La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, è soggetta a previa dichiarazione di inizio attività da presentare al Comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività, ai sensi dell'art. 19, comma 2, ultimo periodo della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo modificato dall'art. 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile). Nella dichiarazione deve risultare la sussistenza dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10 e il settore merceologico. Il soggetto di cui al presente comma, che intende avvalersi

per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo ove svolge l'attività, e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10. L'impresa di cui al presente comma rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti richiesti dai commi da 6 a 10. Il tesserino di riconoscimento di cui al presente comma deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa e la firma di quest'ultimo, e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante. Il tesserino di riconoscimento di cui al presente comma è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente comma".

6. Il comma 95 dell'art. 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11 (Nuove norme in materia di commercio) è sostituito dal seguente: "95. (Criteri di programmazione). I Comuni, ai fini della elaborazione dei propri criteri di programmazione, si attengono ad uno o più dei seguenti elementi:

- a) abitudini di consumo extradomestico;
- b) caratteristiche e vocazioni del territorio in relazione alla sua collocazione costiera, collinare o montana;
- c) potenzialità turistiche;
- d) impatto sulla mobilità;
- e) vicinanza a centri più popolati ed offerta complessiva presente nell'area, compresa quella relativa ad attività non soggette ad autorizzazione per somministrazione di alimenti e bevande;

- f) destinazione urbanistica delle singole zone individuate nei piani;
- g) presenza di progetti di valorizzazione turistica e commerciale;
- h) previsione dell'insediamento di medie e grandi superfici di vendita;
- i) previsione di recupero di aree e di edifici di particolare pregio naturalistico ed architettonico".

7. Il comma 97 dell'art. 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11 (Nuove norme in materia di commercio) è sostituito dal seguente:

"97. (Criteri di programmazione). In considerazione degli obiettivi di programmazione e degli elementi da assumersi come riferimento, la programmazione comunale si attua attraverso la definizione di obiettivi da raggiungere. Va quindi escluso l'utilizzo di "contingenti di superficie" e l'individuazione di "distanze minime" fra gli esercizi. Sulla base di analisi specifiche, il piano per lo sviluppo della rete di somministrazione di alimenti e bevande prevede la possibilità di rilasciare nuove autorizzazioni (o DIA) senza condizioni ulteriori, rispetto a quelle, che devono sempre sussistere, della conformità alle norme urbanistiche ed igienico sanitarie. È fatta salva la possibilità di adottare varianti ai criteri di cui al comma 95, nel periodo della loro efficacia, qualora si verificano fatti e circostanze nuove o impreviste che comportino la necessità di operare una revisione della programmazione".]

LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 2010, N. 59
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE e 2006/7/CE - (Legge Comunitaria regionale 2010).

Art. 2

(Sostituzione del comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11 recante: "Nuove norme in materia di commercio")

- [1. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11 è sostituito dal seguente:
 "6. (Requisiti morali)

Non possono esercitare l'attività commerciale di cui al comma 1:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive.".]

Art. 3

(Sostituzione del comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11)

- [1. Il comma 7 dell'articolo 1 della L.R. 11/2008 è sostituito dal seguente:
"7. (Requisiti morali).

Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 6, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.".]

Art. 4

(Sostituzione del comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11)

- [1. Il comma 8 dell'articolo 1 della L.R. 11/2008 è sostituito dal seguente:
"8 (Requisiti morali)
Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 6, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.".]

Art. 5

(Sostituzione del comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11)

- [1. Il comma 10 dell'articolo 1 della L.R. 11/2008 è sostituito dal seguente:
"10. (Requisiti professionali per l'attività commerciale relativa al settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande). L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in

possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.".]

Art. 6

(Sostituzione del comma 17 dell'articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11)

- [1. Il comma 17 dell'articolo 1 della L.R. 11/2008, è sostituito dal seguente:
"17. (Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato)
L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di un esercizio di vicinato di cui alla lettera d) comma 3 sono soggetti a segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della L. 241/1990; la segnalazione è presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune competente per territorio.

Nella SCIA il soggetto interessato dichiara:

- a) di essere in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 10 e dei requisiti morali di cui ai commi da 6 a 9;
- b) di aver rispettato i regolamenti e le disposizioni comunali in materia urbanistica, igienico-sanitaria, nonché quelli relativi alla destinazione d'uso dei locali;
- c) il settore merceologico che intende attivare nonché la superficie di vendita dell'esercizio;
- d) l'esito della valutazione di compatibilità con le eventuali prescrizioni di cui ai commi da 67 a 69, stabilite dal Comune.".]

Art. 7

(Sostituzione del comma 75 dell'articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11)

- [1. Il comma 75 dell'articolo 1 della L.R. 11/2008 è sostituito dal seguente:
"75 (Forme speciali di vendita al dettaglio: spacci interni).
La vendita di prodotti a favore di dipendenti di enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi è soggetta a SCIA da presentare al SUAP del comune competente per territorio, ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990 e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via. Nella SCIA deve risultare la sussistenza dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10, della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita.".]

Art. 8

(Sostituzione del comma 76 dell'articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11)

- [1. Il comma 76 dell'articolo 1 della L.R. 11/2008 è sostituito dal seguente:
"76 (Apparecchi automatici).

La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta a SCIA, ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990; la SCIA è presentata al SUAP del comune competente per territorio. Nella SCIA deve risultare la sussistenza del possesso dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10, il settore merceologico e l'ubicazione, nonché, ove l'apparecchio automatico venga installato su aree pubbliche, l'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo o fuori da locali è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita, fermo restando che l'orario di apertura e chiusura è liberalizzato.".]

Art. 9

(Sostituzione del comma 77 dell'articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11)

- [1. Il comma 77 dell'articolo 1 della L.R. 11/2008 è sostituito dal seguente:
"77 (Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione).
La vendita al dettaglio per corrispondenza, o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a SCIA ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990, da presentare al SUAP del comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. È vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. È consentito l'invio di campioni di prodotto o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore. Nella SCIA di cui al presente comma deve risultare la sussistenza del possesso dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10 e il settore merceologico. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività è in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione

sociale e la sede del venditore ed il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore. Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Alle vendite di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229)."]

Art. 10

(Sostituzione del comma 78 dell'articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11)

- [1. Il comma 78 dell'articolo 1 della L.R. 11/2008 è sostituito dal seguente:
"78 (Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori).
La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetta a SCIA, ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990, da presentare al SUAP del comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. Nella SCIA è indicata la sussistenza dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10 e il settore merceologico. Il soggetto di cui al presente comma, che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha avviato l'attività, e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10. L'impresa di cui al presente comma rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che è ritirato in caso di perdita dei requisiti richiesti dai commi da 6 a 10. Il tesserino di riconoscimento di cui al presente comma è numerato ed aggiornato annualmente, contiene le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa

della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa e la firma di quest'ultimo, ed è esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante. Il tesserino di riconoscimento di cui al presente comma è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente comma.".]

Art. 11

(Sostituzione del comma 90 dell'articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11)

- [1. Il comma 90 dell'articolo 1 della L.R. 11/2008 è sostituito dal seguente:
"90 (Somministrazione di alimenti e bevande: tipologia dell'attività) Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 3 sono costituiti da un'unica tipologia definita esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande. Tali esercizi possono somministrare anche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. Gli atti amministrativi rilasciati dal Comune sono formulati riportando obbligatoriamente la dicitura "Somministrazione di Alimenti e Bevande"."]

Art. 12

(Inserimento del comma 97 bis all'articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11)

- [1. Dopo il comma 97 dell'articolo 1 della L.R. 11/2008 è inserito il seguente:
"97-bis (Limitazioni all'apertura di esercizi di somministrazione alimenti e bevande).
In osservanza del comma 3 dell'art. 64 del D.Lgs. 59/2010, al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i comuni, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, ferma restando

l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettività alla fruizione di un servizio adeguato, sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività. Tale programmazione, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, può prevedere divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture, limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione.".]

Art. 13

(Sostituzione del comma 98 dell'articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11)

- [1. Il comma 98 dell'articolo 1 della L.R. 11/2008 è sostituito dal seguente:
"98 (Attività escluse dalla programmazione comunale).
Non sono soggette alla programmazione comunale di cui ai commi da 95 a 97 le attività di somministrazione di alimenti e bevande elencate al comma 104.".]

Art. 14

(Sostituzione del comma 99 dell'articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11)

- [1. Il comma 99 dell'articolo 1 della L.R. 11/2008 è sostituito dal seguente:
"99 (Apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande).
L'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione di cui ai commi 3 e 90, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per

territorio; il procedimento di rilascio dell'autorizzazione è soggetto a silenzio assenso ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10 e al rispetto dei criteri comunali di cui al penultimo periodo del comma 94 e di cui ai commi da 95 a 97, nonché:

- a) alla disponibilità da parte dell'interessato dei locali nei quali intende esercitare l'attività;
- b) all'indicazione, in caso di società, dell'eventuale preposto all'esercizio;
- c) all'autorizzazione sanitaria e al certificato di prevenzione incendi, ove previsto;
- d) all'accertamento della conformità dei locali ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, anche in caso di ampliamento della superficie.".]

Art. 15

(Modifica al comma 102 dell'articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11)

- [1. Al comma 102 dell'articolo 1 della L.R. 11/2008, sono eliminate le parole: "ed il trasferimento".]

Art. 16

(Modifica al comma 103 dell'articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11)

- [1. Al comma 103 dell'articolo 1 della L.R. 11/2008, le parole: "Decorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda, in caso di silenzio, la stessa si intende accolta secondo le previsioni di cui all'articolo 2 e all'articolo 20 della legge n. 241/90 e s.m.i." sono sostituite dalle parole: "Decorso il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il silenzio equivale ad accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'articolo 20 della L. 241/1990".]

Art. 17

(Inserimento del comma 103 bis all'articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11)

- [1. Dopo il comma 103 dell'articolo 1 della L.R. 11/2008 è inserito il seguente:
"103-bis (Trasferimento di sede).
Il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico è soggetto a SCIA ai sensi dell'articolo 19 della L. 241/1990, da presentare al SUAP del comune competente per territorio. La SCIA indica gli elementi ed i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 102. E' soggetto ad autorizzazione rilasciata dal comune, competente per territorio, il trasferimento di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande da una sede collocata in zona non sottoposta a programmazione, ai sensi del comma 3, dell'art. 64 del D.Lgs. 59/2010, ad una sede collocata in una zona tutelata nell'ambito di tale programmazione, o altresì il trasferimento di sede in zone tutelate; il procedimento di rilascio dell'autorizzazione è soggetto a silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 della L. 241/1990. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento dei requisiti e dei criteri indicati nel comma 99. Le domande di trasferimento di sede, soggette ad autorizzazione, sono presentate nel rispetto del procedimento previsto nel comma 102 .".]

Art. 18

(Sostituzione del comma 104 dell'articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11)

- [1. Il comma 104 dell'articolo 1 della L.R. 11/2008 è sostituito dal seguente:
"104. (Segnalazione certificata d'inizio attività -SCIA).
Sono soggette a SCIA, ai sensi dell'articolo 19 della L. 241/1990, da presentare al SUAP del comune competente per territorio, le attività per la somministrazione di alimenti e bevande esercitate:
a) al domicilio del consumatore;
b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri

- complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
- c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e all'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico;
- d) negli esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è svolta congiuntamente ad una prevalente attività di spettacolo, intrattenimento e svago, quali: sale da ballo, locali notturni, impianti sportivi, sale da gioco, stabilimenti balneari ed esercizi similari. L'attività congiunta si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari ad almeno il settantacinque per cento della superficie complessivamente a disposizione per l'esercizio dell'attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi. Non costituisce attività di spettacolo, intrattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
- e) all'interno di musei, teatri, sale da concerto e cinema;
- f) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;
- g) in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
- h) nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- i) sui mezzi di trasporto pubblico;
- j) negli esercizi polifunzionali di cui al comma 34;
- k) negli esercizi situati all'interno dei centri commerciali;
- l) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti di cui all'articolo 15, della legge regionale 16 febbraio 2005, n. 10 (Norme di

indirizzo programmatico regionale di razionalizzazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti).

La somministrazione di alimenti e bevande, ad esclusione degli esercizi di cui alle lettere c), j) ed l), è effettuata esclusivamente a favore di chi usufruisce dell'attività degli esercizi medesimi e negli orari di apertura degli stessi. Lo spazio in cui si svolge l'attività di somministrazione prevista alla lettera d) non deve superare il venticinque per cento dell'intera superficie del locale.".]

Art. 19

(Sostituzione del comma 105 dell'articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11)

- [1. Il comma 105 dell'articolo 1 della L.R. 11/2008 è sostituito dal seguente:
"105. (Contenuto della segnalazione certificata d'inizio attività - SCIA)
La SCIA indica:
- a) il possesso dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10;
 - b) le caratteristiche specifiche dell'attività da svolgere tra quelle elencate al comma 104;
 - c) l'ubicazione e la superficie specifica dei locali adibiti alla somministrazione e, per gli esercizi di cui al comma 104, lettera d), la superficie utilizzata per l'intrattenimento;
 - d) la disponibilità del locale ove è esercitata la somministrazione e la conformità dello stesso alle norme e prescrizioni edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie, di sicurezza, di prevenzione incendi, di inquinamento acustico e di sorvegliabilità;
 - e) l'eventuale preposto all'esercizio.".]

Art. 20

(Sostituzione del comma 124 dell'articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11)

- [1. Il comma 124 dell'articolo 1 della L.R. 11/2008 è sostituito dal seguente:

"124 (Subingresso nell'attività di somministrazione di alimenti e bevande). Il trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, per atto tra vivi o a causa di morte è subordinato all'effettivo trasferimento dell'attività ed al possesso dei requisiti prescritti da parte del subentrante ed è soggetto a SCIA ai sensi dell'articolo 19 della L. 241/1990, da presentare al SUAP del comune competente per territorio.

Nella SCIA il subentrante indica:

- a) gli estremi del titolo autorizzatorio;
- b) il titolo giuridico che dà luogo al subingresso;
- c) il possesso dei requisiti di cui ai commi dal 6 al 10;
- d) il possesso dell'autorizzazione sanitaria o dei requisiti igienico-sanitari mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Alla SCIA il subentrante allega l'originale del titolo autorizzatorio ai fini della nuova intestazione. Entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, l'autorità comunale procede alla nuova intestazione.

In caso di subingresso per causa di morte del titolare, il subentrante, se non è in possesso dei requisiti di cui al comma 10, può continuare l'attività a titolo provvisorio nelle more dell'acquisizione dei requisiti medesimi da conseguire entro sei mesi dall'apertura della successione. In caso di mancato conseguimento dei requisiti di cui al comma 10, il subentrante decade dal titolo abilitativo.

In caso di subingresso per causa di morte del titolare, gli aventi diritto, che non intendono proseguire l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, comunicano all'autorità comunale la cessazione dell'attività o la sospensione della stessa; la sospensione non può essere superiore a dodici mesi dalla data del decesso.".]

Art. 21

(Abrogazione del comma 125 dell'articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11)

- [1. Il comma 125 dell'articolo 1 della L.R. 11/2008, è abrogato.]

Art. 22

(Modifiche al comma 140 dell'articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11)

- [1. Al comma 140 dell'articolo 1 della L.R. 11/2008, dopo le parole: "prescritta autorizzazione" è inserita la seguente: "o segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA)".
2. Dopo la lettera c) del comma 140 dell'articolo 1 della L.R. 11/2008 è aggiunta la seguente: "c-bis) non assicuri la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministro dell'interno. In tale caso, il titolare può essere espressamente diffidato dall'amministrazione competente a ripristinare entro il termine assegnato il regolare stato dei locali.".]

LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2011, N. 1

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 - 2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2011).

Art. 30

Modifiche all'art. 34 della L.R. 10.5.2010, n. 17

- [1. Al comma 2 dell'art. 34 della L.R. 10.5.2010, n. 17 (Modifiche alla L.R. 16 luglio 2008, n. 11 "Nuove norme in materia di Commercio e disposizioni per favorire il superamento della crisi nel settore del commercio) le parole "numero 40 giornate" sono sostituite con le parole "numero 34 giornate".]

LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2011, N. 44

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2008/98/CE, 91/676/CE, 1999/105/CE, 2008/50/CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE e del Regolamento (CE) 1107/2009. (Legge Comunitaria regionale 2011).

Art. 124

(Modifica del comma 76, articolo 1, della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11)

- [1. Alla fine del comma 76, articolo 1, della L.R. 16 luglio 2008, n. 11 "Nuove norme in materia di commercio", dopo le parole "è liberalizzato." aggiungere il seguente periodo:
"La segnalazione certificata è obbligatoria nel caso di inizio attività e prima installazione di apparecchi nel comune; in caso di intervenute variazioni il titolare dell'attività, entro sei mesi dalle stesse, invia al SUAP competente un prospetto aggiornato degli impianti installati, con indicazione delle ubicazioni e dei settori merceologici".]

LEGGE REGIONALE 5 APRILE 2012, N. 15
Abrogazione dell'art. 61 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1 (Legge Finanziaria regionale 2012), integrazione all'art. 8 della L.R. 28 marzo 2006, n. 10 in materia di commercio e disposizioni in favore dell'AIDO).

Art. 2

(Integrazione all'art. 8 della L.R. 10/2006)

- [1. Al comma 1 dell'art. 8 della L.R. 28.3.2006, n. 10 "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 23 dicembre 1999, n. 135 recante: Norme e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norma del titolo X del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114" dopo le parole "Camere di Commercio" sono aggiunte le seguenti parole "Per Organizzazioni o Associazioni, aventi sede in ogni Provincia della Regione, si intendono quelle che hanno specifica identità in ambito di ciascun territorio provinciale, come entità locale, anche se ricomprese in una più ampia struttura. La rappresentanza presso le Camere di Commercio, quale condizione essenziale per l'affidamento, deve intendersi riferita alle organizzazioni o associazioni sopra indicate, non necessariamente coincidenti con la sola categoria deputata alla gestione di fiere e mercati, ma di soggettività nel cui ambito risulti la categoria del settore del commercio su area pubblica."]

LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2012, N. 40
Promozione e sviluppo del sistema produttivo regionale.

Art. 16

(L'internazionalizzazione del sistema regionale)

- [1. La Regione Abruzzo promuove le iniziative, le azioni e gli interventi di internazionalizzazione delle imprese regionali, anche attraverso la predisposizione di intese, protocolli e accordi tra i diversi operatori regionali, sia istituzionali che associativi, al fine di coordinare e razionalizzare i processi di penetrazione di mercati esteri.
2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessorato competente per materia provvede alla costituzione di un tavolo per l'internazionalizzazione composto dalle rappresentanze di Regione Abruzzo, Centro estero delle camere di commercio d'Abruzzo, ed associazioni datoriali più rappresentative, con il compito di monitorare le azioni per lo sviluppo dell'internazionalizzazione d'impresa, analizzare i fabbisogni e le esigenze delle imprese per la competitività delle stesse sui mercati internazionali, verificare i risultati conseguiti nell'ambito dei programmi di intervento e coordinare azioni strategiche, fiere e missioni per lo sviluppo dell'export.]

Art. 17

(Le iniziative agevolabili)

- [1. La Regione Abruzzo favorisce la partecipazione delle PMI rappresentative dei principali comparti e settori regionali a iniziative di internazionalizzazione che prevedano attività promozionali, fieristiche, di cooperazione commerciale e industriale, di sostegno alla qualità dell'export regionale, di penetrazione commerciale e ampliamento e rafforzamento dei mercati esteri, con particolare riferimento all'area del Mediterraneo, ai Paesi Balcanici e BRIC.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce gli indirizzi operativi per la gestione dell'intervento, affidando, con le modalità stabilite da apposita

convenzione, ad Abruzzo Sviluppo SpA le funzioni relative alla gestione dell'intervento di cui al presente Capo.]

Art. 18

(Normativa europea di riferimento)

- [1. Costituiscono normative di riferimento degli interventi previsti dalla presente legge:
- a) il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
 - b) il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis");
 - c) la Comunicazione della Commissione europea "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C323/01)";
 - d) la Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea per il periodo 2007-2013.]

Art. 19

(Osservatorio regionale per l'internazionalizzazione)

1. La Regione Abruzzo, al fine di favorire la conoscenza dei mercati internazionali, con la presente legge istituisce l'Osservatorio regionale per l'internazionalizzazione.
2. L'Osservatorio ha il compito di facilitare la conoscenza riguardante le dinamiche del commercio con l'estero, l'andamento dei mercati internazionali, il posizionamento competitivo, rispetto ai principali mercati di riferimento, delle filiere produttive e delle specializzazioni merceologiche che costituiscono l'articolazione dell'economia regionale.
3. L'Osservatorio è l'organismo di raccordo con tutti gli attori locali e extraregionali attivi nel settore

dell'internazionalizzazione, favorendo l'integrazione delle attività e la coerenza degli interventi.

4. L'Osservatorio produce un Rapporto annuale con indicazioni congiunturali e approfondimenti strutturali, per consentire tempestive verifiche delle strategie pubbliche di promozione, e produce periodicamente rapporti sintetici utilizzando gli aggiornamenti delle statistiche ufficiali e degli indicatori sul commercio con l'estero.
5. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce il disciplinare relativo alle modalità di nomina dei componenti e di funzionamento dell'Osservatorio regionale per l'internazionalizzazione.
6. La partecipazione dei componenti all'Osservatorio avviene a titolo completamente gratuito senza alcuna forma di compenso, rimborso o indennità.]

LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2013, N. 2
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013).

Art. 46

(Introduzione del comma 43 bis all'art. 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11 "Nuove norme in materia di commercio")

1. All'art. 1, della L.R. 11/2008, dopo il comma 43, è aggiunto il seguente:
"43-bis. (Localizzazioni in aree agricole). E' fatto divieto di riconoscere localizzazioni commerciali che sottraggano aree a destinazione d'uso agricolo, così come individuate dagli strumenti urbanistici operanti, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo agricolo".]

LEGGE REGIONALE 30 AGOSTO 2016, N. 30
Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'adeguamento della legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 in materia di procedure d'infrazione e aiuti di Stato, per l'attuazione della direttiva 2014/64/UE, della direttiva

2009/158/CE e della Direttiva 2006/123/CE - (Legge europea regionale 2016).

TITOLO V

(Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche)

[Capo I
Disposizioni generali

Art. 8
(Finalita' e oggetto)

1. Il presente Titolo disciplina il commercio su aree pubbliche quale attivita' di servizio per il cittadino, favorendo, con la collaborazione degli Enti locali, ogni forma di legalita' e di contrasto all'abusivismo.

Art. 9
(Ambito di applicazione)

1. Le norme di cui al presente Titolo si applicano agli operatori di commercio operanti in Abruzzo su aree pubbliche nonche', limitatamente all'uso delle aree e dei posteggi ed alle soste, ai produttori agricoli di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57).

Art. 10
(Definizioni)

1. Ai fini del presente Titolo, si intende per:
 - a) commercio su aree pubbliche, l'attivita' di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, attrezzate o meno, coperte o scoperte, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilita';
 - b) aree pubbliche, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprieta' privata gravate da servitu' di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;

- c) posteggio, la parte di area pubblica o di area privata, della quale il Comune abbia la disponibilita', data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attivita' commerciale;
- d) concessione di posteggio, l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di un mercato o di una fiera o al di fuori di essi;
- e) posteggio isolato o fuori mercato, uno o piu' posteggi fuori mercato dati in concessione su area pubblica ubicati in zone non individuabili come mercati;
- f) mercato, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilita', composta da piu' posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attivita' per uno o piu' o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- g) mercato riservato agli imprenditori agricoli, il mercato riservato all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), nonche' le altre tipologie di mercati riservati all'esercizio della vendita diretta, ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 228/2001, costituiti dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, su area pubblica o privata;
- h) produttore agricolo, i soggetti esonerati dalla dichiarazione in materia di imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 34 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) non tenuti all'iscrizione al registro delle imprese, i quali esercitano l'attivita' di vendita su aree pubbliche dei propri prodotti;
- i) mercato dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo, il mercato che si

svolge anche nei giorni domenicali o festivi sul suolo pubblico o privato avente in particolare come specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti: l'hobbismo, l'antiquariato, l'oggettistica antica, le cose vecchie anche usate, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione e simili;

- l) fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilit , di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche in giorni stabiliti, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festivit ;
- m) fiera promozionale, le manifestazioni fieristiche di carattere straordinario finalizzate alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche;
- n) presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si   presentato nel mercato anche se non ha svolto l'attivit ;
- o) spunta, l'assegnazione temporanea di un posteggio, occasionalmente libero, in un mercato o in una fiera;
- p) mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione dei posteggi.

Capo II

Norme sull'esercizio dell'attivit  di commercio su aree pubbliche

Art. 11

(Modalit  di esercizio dell'attivit )

1. L'attivit  di commercio su aree pubbliche puo' essere esercitata da persone fisiche, societ  di persone o di capitali regolarmente costituite o cooperative in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12.
2. L'esercizio dell'attivit  di commercio su aree pubbliche puo' essere svolto:
 - a) su posteggi dati in concessione;
 - b) in forma itinerante.

3. L'esercizio del commercio in forma itinerante   consentito su qualsiasi area pubblica non interdetta dal Comune e su qualsiasi area pubblica appositamente individuata e autorizzata dal Comune, nonch  su aree private adeguatamente attrezzate, concesse in uso pubblico o a tal fine espressamente autorizzate, secondo le modalit  stabilite dal Comune.
4. Il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade   vietato senza il permesso del soggetto proprietario o gestore.
5. Nel territorio regionale l'esercizio dell'attivit  di commercio su aree pubbliche   consentito ai soggetti legittimati nelle altre Regioni o nei Paesi dell'Unione Europea di provenienza.
6. L'esercizio del commercio sulle aree demaniali non comunali   soggetto al nulla osta da parte delle competenti autorit  che stabiliscono le modalit  e le condizioni per l'utilizzo delle aree medesime.
7. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari   soggetto alle norme europee e nazionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.
8. Sono illegittime discriminazioni o priorit  manifestate nei confronti degli operatori in base alla loro nazionalit  o residenza, nonch  la creazione di zone di tutela e di rispetto per l'attivit  degli operatori commerciali a posto fisso.
9. L'operatore ha diritto di farsi sostituire, per causa di forza maggiore e per un periodo limitato, anche da altro soggetto purch  socio, familiare o dipendente.

Art. 12

(Requisiti di accesso e di esercizio delle attivit  commerciali)

1. Le attivit  commerciali di cui al presente Titolo sono subordinate al rispetto dei requisiti di accesso e di esercizio previsti dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

Art. 13

(Esercizio dell'attivit )

1. L'attività di commercio su aree pubbliche è libera e può essere esercitata su tutto il territorio regionale nel rispetto delle disposizioni europee e statali relative alla tutela della concorrenza, nonché della normativa regionale e comunale.
2. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto:
 - a) al rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione da parte del SUAP del Comune dove l'esercente intende avviare l'attività se effettuato su posteggio;
 - b) alla presentazione della SCIA al SUAP del Comune dove l'esercente intende avviare l'attività se effettuato in forma itinerante.
3. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, mediante l'uso di posteggio, di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), si svolge nell'ambito dei mercati, delle fiere o nei posteggi situati fuori mercato.

Art. 14

(Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio)

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente dal SUAP del Comune in cui ha sede il posteggio, secondo le procedure e i criteri previsti dall'Intesa di cui all'articolo 70, comma 5, del d.lgs. 59/2010 (di seguito solo Intesa). Ogni singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione e concessione.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 abilita anche:
 - a) all'esercizio nell'ambito del territorio regionale dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati e fuori mercato;
 - b) alla partecipazione alle fiere sull'intero territorio nazionale.
3. Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, entro sei mesi dal rilascio, inizia l'attività di vendita. Non è consentito iniziare l'attività senza aver

assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.

4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione risulta da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

Art. 15

(Concessione di posteggio)

1. I Comuni, previo bando pubblico, provvedono al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nonché alla contestuale assegnazione delle concessioni dei posteggi definendone, per questi ultimi, la relativa durata nel rispetto di quanto previsto al comma 2. I Comuni, entro il 31 gennaio di ogni anno, inviano alla struttura regionale competente in materia di commercio i bandi pubblici al fine della loro pubblicazione, entro i 30 giorni successivi, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. I bandi sono pubblicati anche sul sito istituzionale del Comune.
2. La concessione di posteggio nei mercati, ivi compresi i posteggi isolati, o nella fiera ha una durata pari a dodici anni salvo diversa determinazione dei Comuni nel rispetto dell'Intesa.
3. Nel rispetto di quanto previsto dall'Intesa, un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni di posteggio nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare nel caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento, ovvero tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiori a cento.
4. Il Comune rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione di cui al comma 1 nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti dall'Intesa.
- 4-bis. La presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell'impresa, sia

individuale, sia societaria, ai fini previdenziali costituisce criterio di priorit  cui fare riferimento nell'ambito delle procedure di selezione per l'assegnazione delle aree pubbliche nel caso di pluralit  di domande concorrenti secondo le modalit  stabilite dall'Intesa e dai successivi atti attuativi.

- 4-ter. Il criterio di priorit  legato alla presentazione di apposita documentazione attestante la regolarit  della posizione dell'impresa e' da intendersi riferito soltanto a colui che partecipa alla selezione e attribuisce un punteggio pari a 3 per l'impresa in possesso dei menzionati certificati.
5. Nel caso di prestatore proveniente da uno Stato appartenente all'Unione Europea che partecipi alle procedure di selezione, il possesso dei requisiti di priorit  previsti dall'Intesa e' comprovato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalit .

Art. 16

(Utilizzazione dei posteggi)

1. L'operatore, nel rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria, delle prescrizioni previste per l'occupazione di suolo pubblico nonch  dei limiti di carattere merceologico disposti dai Comuni, puo' utilizzare il posteggio per la vendita di tutti i prodotti oggetto della relativa autorizzazione.
2. A seconda del numero di posteggi disponibili nel mercato e nella fiera, all'operatore si applicano le norme europee e statali relative ai limiti massimi di assegnazione di posteggi per ciascun soggetto.
3. I posteggi occasionalmente liberi o per l'assenza del titolare del posteggio o in attesa di assegnazione nel mercato o nella fiera, nel rispetto dell'Intesa, sono temporaneamente assegnati sulla base del maggior numero di presenze maturate esclusivamente nel mercato o nella fiera. Il calcolo delle presenze e' effettuato conteggiando anche i casi in cui al soggetto che si presenta non viene assegnato il posteggio occasionalmente libero, ad eccezione del caso in cui il

soggetto che si presenta, pur avendo ottenuto l'assegnazione in via temporanea, si rifiuti di occupare il posteggio occasionalmente disponibile. A parit  di numero di presenze si tiene conto dell'anzianit  complessiva maturata dal titolare, anche in modo discontinuo, e comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese. Non si fa luogo ad assegnazione temporanea nel caso di posteggi occupati da box e altre strutture fisse.

4. L'assegnazione temporanea dei posteggi riservati ai soggetti di cui all'articolo 17, comma 1 avviene a favore dei riservatari, ed in mancanza, ad altri soggetti aventi titolo.
5. La registrazione delle presenze degli operatori di cui al comma 3, nel mercato e nelle fiere e' effettuata dai soggetti incaricati dal Comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici del titolare, ovvero della denominazione o ragione sociale in caso di soggetto collettivo, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui e' intestatario. La presenza degli operatori e' registrata sulla base della relativa autorizzazione.
6. Non e' ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse. Qualora l'operatore sia in possesso di piu' autorizzazioni valide per la partecipazione, lo stesso indica, all'atto dell'annotazione delle presenze, con quale di esse intende partecipare.
7. Non si fa luogo alla registrazione della presenza qualora l'operatore, utilmente posizionato nella graduatoria di spunta per l'occupazione di un posteggio, rinunci all'occupazione medesima.

Art. 17

(Posteggi riservati)

1. Nelle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio, il Comune riserva una quota di posteggi, fino ad un massimo del dieci per cento del totale degli stessi, da destinare ai produttori agricoli di cui all'articolo 10, comma 1, lettera h).
2. I posteggi riservati di cui al comma 1, qualora occasionalmente non occupati dagli aventi diritto, possono essere

temporaneamente assegnati dal Comune fra tutti gli altri operatori con le procedure di cui all'articolo 16, commi 3 e 4.

Art. 18

(Esercizio dell'attività commerciale con posteggio nelle fiere)

1. I Comuni, salvo diversa determinazione, applicano alle fiere la stessa disciplina prevista dall'articolo 14 in materia di rilascio di autorizzazione e contestuale concessione di posteggio. In ogni caso, ai fini dell'individuazione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi, trova applicazione la normativa europea e statale come precisata nell'Intesa.
2. I Comuni redigono la graduatoria delle istanze pervenute ai fini dell'individuazione degli aventi diritto.
3. Nelle fiere di durata plurigiornaliera la presenza si acquisisce con la partecipazione dell'assegnatario del posteggio per l'intera manifestazione.

Art. 19

(Subingresso nelle autorizzazioni su posteggi dati in concessione)

1. Fermo restando la durata massima della concessione, nell'ipotesi di cessione della proprietà o della gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale il cessionario subentra nell'autorizzazione di cui all'articolo 14; il subentrante può iniziare l'attività solo a seguito di comunicazione del subingresso al Comune sede del posteggio, unitamente all'autocertificazione circa il possesso dei requisiti soggettivi, allegando l'autorizzazione originale e copia dell'atto di cessione.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata entro sei mesi dalla data di stipula dell'atto di cessione. In attesa del rilascio del nuovo titolo, l'attività è svolta sulla base di copia dell'autorizzazione originale e della comunicazione di subingresso.
3. Nel caso di trasferimento per causa di morte, la comunicazione di cui al comma 1 è effettuata dagli eredi che assumono la gestione dell'impresa, i quali, anche in mancanza dei requisiti soggettivi e

previa comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del dante causa per non oltre sei mesi.

4. In tutti i casi di subingresso, i titoli di priorità acquisiti dal cedente si trasferiscono al subentrante, nel rispetto di quanto previsto dall'Intesa.
5. Nel caso in cui l'operatore sia autorizzato a svolgere l'attività in più giorni alla settimana nel medesimo mercato o posteggio isolato, individuati come unica manifestazione nel provvedimento istitutivo, la cessione dell'attività concerne necessariamente tutti i suddetti giorni.
6. Nell'ipotesi di cambiamento di residenza del titolare di autorizzazione su posto fisso, questi ne dà comunicazione entro trenta giorni al Comune sede di posteggio che provvede alle necessarie annotazioni.
7. Nel caso di subingresso relativo a posteggi riservati ai soggetti di cui all'art. 17, comma 1, l'autorizzazione ed il posteggio sono reintestati esclusivamente a soggetti aventi le medesime caratteristiche del dante causa.
8. Le disposizioni relative al subingresso si applicano, in quanto compatibili, anche al conferimento di azienda in società'.

Art. 20

(Abilitazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante)

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetto a SCIA ed è consentito su qualsiasi area pubblica non interdetta dal Comune, secondo le modalità stabilite dal Comune stesso. La SCIA è trasmessa al SUAP del Comune in cui il richiedente, persona fisica o persona giuridica, intende avviare l'attività'.
2. L'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 71, commi 6 e 6-bis, del d.lgs. 59/2010 e dalle disposizioni in materia igienico-sanitaria vigenti.
3. La SCIA di cui al comma 1 abilita anche:
 - a) all'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi

di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;

- b) all'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati e fuori mercato;
 - c) alla partecipazione alle fiere.
4. Ogni abilitazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante è riferita alla singola persona fisica ovvero, in caso di società, al soggetto legale rappresentante. Il medesimo soggetto non può essere intestatario di più di un titolo abilitante all'esercizio dell'attività in forma itinerante.
5. L'esercizio del commercio in forma itinerante si effettua sulle aree di cui al comma 1, con soste nel medesimo punto aventi durata non superiore ad un'ora, senza porre a terra la merce in vendita, con obbligo di spostamento di almeno cinquecento metri decorso detto periodo di sosta e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata. I limiti di sosta e gli obblighi di spostamento non trovano applicazione laddove sul medesimo punto non si presenti altro operatore.
6. Il Comune può interdire l'attività di commercio in forma itinerante nelle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, nonché nelle aree che creano difficoltà al traffico veicolare o al passaggio dei pedoni.
7. Nell'ipotesi di cessione della proprietà o della gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'abilitazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante, il subentrante può iniziare l'attività solo a seguito di comunicazione di subingresso al SUAP del Comune che ha ricevuto la SCIA. La comunicazione di subingresso contiene l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi con allegata copia della SCIA originaria e dell'atto di cessione. Si applica anche al subingresso nelle abilitazioni all'esercizio dell'attività in forma itinerante quanto disposto ai commi 2, 3, 4 e 7 dell'articolo 19.

Art. 21

(Vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari)

1. Il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche alla somministrazione qualora il titolare sia in possesso dei requisiti prescritti per tale attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo abilitativo.
2. L'attività di somministrazione dei prodotti alimentari, anche se esercitata da imprenditori agricoli o artigiani abilitati all'esercizio della propria attività su aree e suolo pubblico, è soggetta al rispetto delle disposizioni nazionali e regionali in materia di somministrazione di alimenti e bevande e delle disposizioni in materia igienico-sanitaria.
3. L'abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi prodotti, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.

Art. 22 (Hobbisti)

1. Ai fini del presente Titolo, sono hobbisti i soggetti che vendono, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore che non superino il prezzo unitario di 250,00 euro. Essi possono operare solo nei mercatini degli hobbisti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera i), senza l'autorizzazione o la SCIA di cui all'articolo 13, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, comma 1, del d.lgs. 59/2010. Non rientrano nella definizione di hobbisti i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59). Per l'esposizione dei prezzi si applica quanto previsto dalla normativa dettata in materia. Il Comune nel regolamento di cui all'articolo 32, comma 4, può disciplinare le modalità di partecipazione degli hobbisti in altre fiere e mercati.

2. Gli hobbisti devono essere in possesso di un tesserino rilasciato dal Comune dove si svolge il primo mercatino scelto. La struttura regionale competente in materia di commercio stabilisce le caratteristiche del tesserino identificativo e le modalita' di rilascio e di restituzione in caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 71, comma 1, d.lgs. 59/2010.
3. Il tesserino, unico per nucleo familiare, non e' cedibile o trasferibile ed e' esposto durante il mercatino in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo.
4. Il tesserino e' vidimato dal Comune che organizza il mercatino di cui al comma 1 prima dell'assegnazione del posteggio che e' effettuata con criteri di rotazione e senza il riconoscimento di prioritari' ottenute per la presenza ad edizioni precedenti.
5. Gli hobbisti autorizzati secondo le modalita' di cui al comma 2 possono partecipare ad un massimo di dodici manifestazioni l'anno su tutto il territorio abruzzese. Si considera unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata di due giorni, purché consecutivi. I Comuni sono tenuti a redigere un elenco degli hobbisti che partecipano a ciascuna manifestazione.

Art. 23

(Obbligo di regolarita' contributiva)

[ARTICOLO ABROGATO DALL'ART. 5, COMMA 1, LETT. B), L.R. 27 DICEMBRE 2016, N. 44]

Art. 24

(Documenti sostitutivi del DURC)

[ARTICOLO ABROGATO DALL'ART. 5, COMMA 1, LETT. B), L.R. 27 DICEMBRE 2016, N. 44]

Art. 25

(Regolarizzazione e decadenza)

[ARTICOLO ABROGATO DALL'ART. 5, COMMA 1, LETT. B), L.R. 27 DICEMBRE 2016, N. 44]

Art. 26

(Decadenza, sospensione delle autorizzazioni)

1. [PAROLE SOPPRESSE DALL'ART. 5, COMMA 1, LETT. C), L.R. 27 DICEMBRE 2016, N. 44] L'autorizzazione e' dichiarata decaduta:
 - a) nel caso in cui l'operatore non risulti in possesso di uno o piu' requisiti previsti per l'esercizio dell'attivita' dall'articolo 71 del d.lgs. 59/2010;
 - b) nel caso in cui l'operatore non inizi l'attivita' entro sei mesi dalla data della comunicazione dell'avvenuto rilascio o del perfezionamento del silenzio-assenso, salvo proroga in caso di comprovata necessita';
 - c) nel caso di subentrante non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del d.lgs. 59/2010, che non li ottenga e non riprenda l'attivita' entro un anno dal subingresso, ai sensi del disposto degli articoli 22, comma 4, lettera b) e 30, comma 1, del d.lgs. 114/1998;
 - d) qualora l'operatore in possesso di autorizzazione di cui all'articolo 14 non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, o per oltre un terzo del periodo trattandosi di autorizzazioni stagionali, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza.
2. Il Comune, al verificarsi di una delle cause di decadenza di cui al comma 1, comunica all'interessato l'avvio del relativo procedimento fissando un termine per le eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine, adotta i provvedimenti conseguenti.
3. L'autorizzazione e' sospesa fino a venti giorni consecutivi dal Comune nei casi previsti dall'articolo 29, comma 3, del d.lgs. 114/1998.

Art. 27

(Occupazione abusiva del suolo pubblico per le attivita' commerciali non autorizzate)

1. Le occupazioni con l'esposizione delle merci in spazi ed aree pubbliche e private soggette a servitu' di pubblico

passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione sono abusive.

2. I Comuni predispongono le opportune misure atte a garantire la puntuale ed immediata applicazione della confisca delle attrezzature e delle merci nei casi di esercizio abusivo del commercio, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del d.lgs. 114/1998.
3. Le merci confiscate possono essere devolute a fini assistenziali o di beneficenza.

Capo III

Programmazione del commercio su aree pubbliche

Art. 28

(Criteri per l'istituzione di nuovi mercati e fiere)

1. I Comuni non possono procedere all'istituzione di nuovi mercati e fiere se non previo riordino, riqualificazione, potenziamento o ammodernamento di quelli già esistenti, compreso il loro ampliamento dimensionale, in presenza di idonee aree.
 2. I Comuni, anche su richiesta da parte di almeno il sessanta per cento degli operatori titolari di posteggio sul medesimo mercato, possono prevedere l'allungamento della durata del mercato protratta per l'intera giornata e, anche su richiesta di almeno l'ottanta per cento degli operatori titolari di posteggio, l'istituzione di edizioni straordinarie del mercato medesimo nel numero massimo di dodici all'anno.
 3. Ai fini dell'individuazione delle aree da destinare a nuovi mercati o nuove fiere, i Comuni tengono particolarmente conto:
 - a) delle previsioni degli strumenti urbanistici, favorendo le zone in espansione o a vocazione turistica;
 - b) dell'esigenza di riequilibrio dell'offerta del commercio su aree pubbliche nelle varie parti del territorio promuovendo, in particolare, la presenza di mercati alimentari rionali di quartiere che limitino la necessità di mobilità degli utenti;
 - c) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, storico, artistico e ambientale;
 - d) delle esigenze di polizia stradale, ed in particolare, relative alla facilità di accesso degli operatori, anche con automezzo, e dei consumatori, favorendo il decongestionamento delle aree problematiche;
 - e) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici, parcheggi e fermate di trasporto pubblico;
 - f) delle esigenze di natura igienico-sanitaria e della possibilità di allaccio alle reti elettrica, idrica e fognaria, nonché della necessità di dotare ciascun mercato di servizi igienici;
 - g) della dimensione complessiva degli spazi a disposizione, in relazione all'obiettivo di conseguire una dimensione minima dei posteggi pari a mq. 30, salvo diversa e motivata scelta del Comune nei centri storici;
 - h) della disponibilità di aree private attrezzate e autorizzate dal Comune stesso in considerazione della insufficienza dei posti disponibili sui mercati e fiere esistenti.
4. Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all'esercizio su aree pubbliche soltanto se ragioni di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendono impossibile permettere ulteriori flussi di acquisto nella zona senza compromettere i meccanismi di controllo, in particolare per il consumo di alcolici, nonché senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità e mobilità.
 5. La programmazione delle attività commerciali sulle aree pubbliche è svincolata da criteri legati a verifiche di natura economica, ovvero basati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico, sulla prova di una domanda di mercato e sulla presenza di altri operatori su aree pubbliche.
 6. I Comuni, ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 31, possono istituire, nel rispetto di quanto disposto

- ai commi 3, 4 e 5, mercati o fiere specializzati.
7. Per mercato specializzato si intende quello in cui l'ottanta per cento dei posteggi e delle merceologie offerte sono del medesimo genere o affini e il venti per cento sono merceologie di servizio al mercato stesso.
 8. Per fiera specializzata si intende la manifestazione dove per il novanta per cento dei posteggi le merceologie offerte sono del medesimo genere o affini e per il dieci per cento sono merceologie di servizio alla fiera stessa.
 9. La Giunta regionale, ai fini dell'assegnazione dei posteggi nelle fiere di nuova istituzione, definisce i relativi criteri nel rispetto dell'Intesa.

Art. 29

(Soppressione, riconversione e riqualificazione dei mercati)

1. La soppressione di mercati o fiere puo' essere disposta dai Comuni in presenza delle seguenti condizioni:
 - a) caduta sistematica della domanda;
 - b) numero troppo esiguo di operatori o comunque persistente scarsa funzionalita' ed attrattivita';
 - c) motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore non altrimenti eliminabili.
2. Per finalita' di riconversione e riqualificazione, viabilita', traffico, igiene e sanita' o altri motivi di pubblico interesse, puo' essere disposto lo spostamento definitivo dei mercati o la loro soppressione per sostituzione con altri mercati, di maggiore o minore numero di posteggi, contestualmente istituiti. In tale evenienza l'assegnazione dei nuovi posteggi spetta, in primo luogo, agli operatori gia' presenti nei mercati, con scelta effettuata sulla base dei criteri di cui all'articolo 28, con conservazione integrale dell'anzianita' maturata e senza necessita' di esperimento della procedura di cui all'articolo 18.
3. I Comuni possono disporre, in via temporanea, per un massimo di sei mesi:
 - a) sospensioni di fiere e mercati, salvo, ove possibile, la messa a disposizione degli operatori di altre aree a titolo provvisorio;

- b) trasferimenti di fiere e mercati;
 - c) variazioni di data di svolgimento.
4. La scelta delle aree per il trasferimento di fiere e mercati e' effettuata sulla base dei criteri di cui all'articolo 28, comma 3, tenuto conto della necessita' di favorire la graduale riorganizzazione in aree attrezzate.
5. Qualora nell'ambito di un mercato venga a crearsi disponibilita' di un posteggio, per rinuncia o decadenza, il Comune, informati gli operatori in esso presenti con avviso pubblico, accoglie eventuali istanze di migioria o cambio di posteggio, nel rispetto dei criteri di prioritita' di cui all'articolo 18, senza necessita' di esperimento della procedura di assegnazione di cui al medesimo articolo 18.

Art. 30

(Trasferimento dei mercati)

1. Il trasferimento del mercato o della fiera, la modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione o l'aumento del numero dei posteggi e lo spostamento della data di svolgimento del mercato o della fiera sono disposti dal Comune, sentite le associazioni dei consumatori e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
2. Il trasferimento del mercato o della fiera temporaneo o definitivo in altra sede o altro giorno e' disposto dal Comune per:
 - a) motivi di pubblico interesse;
 - b) cause di forza maggiore;
 - c) limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabilita', di traffico o igienico-sanitari.
3. Qualora si proceda al trasferimento del mercato o della fiera in altra sede, il Comune per la riassegnazione dei posteggi agli operatori gia' titolari di concessioni tiene conto dei seguenti criteri:
 - a) anzianita' di presenza su base annua; nel caso di subentro, si considerano le presenze del cedente;
 - b) anzianita' di inizio dell'attivita' di commercio su aree pubbliche, nel rispetto di quanto stabilito all'Intesa;

- c) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.
4. Nel caso di trasferimento parziale del mercato o della fiera relativamente ai posteggi il Comune individua ulteriori aree da destinare ai soggetti che operano nella zona oggetto di trasferimento. La riassegnazione dei posteggi e' effettuata nel rispetto dei criteri di cui al comma 3.

Art. 31

(Provvedimenti comunali per il commercio sulle aree pubbliche)

1. I Comuni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e quelle dei consumatori, procedono al riordino del settore del commercio ed in particolare provvedono:
- a) alla ricognizione delle fiere, mercati e posteggi fuori mercato esistenti o da istituire, trasferire di luogo, modificare o razionalizzare, con relative date ed aree di svolgimento;
 - b) alle determinazioni in materia di ampiezza delle aree e numero ed ampiezza dei posteggi;
 - c) alle eventuali determinazioni di carattere merceologico, previa approfondita indagine delle esigenze;
 - d) alla definizione di eventuali prioritari integrative;
 - e) alle eventuali determinazioni di cui all'articolo 34;
 - f) alle determinazioni in materia di posteggi per produttori agricoli di cui al d.lgs. 228/2001;
 - g) alle determinazioni in materia di commercio in forma itinerante;
 - h) alle determinazioni in materia di aree aventi valore archeologico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio e' vietato o sottoposto a condizioni particolari;
 - i) alla determinazione degli orari di vendita;

- j) alle norme procedurali, ai sensi dell'articolo 28, comma 16, d.lgs. 114/1998, comprese quelle relative al rilascio, sospensione, revoca delle autorizzazioni e delle concessioni di posteggio;
 - k) alla ricognizione ed al riordino delle concessioni di posteggio;
 - l) alla definizione dei criteri di attribuzione dei posteggi fuori mercato;
 - m) alla definizione dei criteri di computo delle presenze;
 - n) al riordino ed all'eventuale ricostruzione delle graduatorie di presenza;
 - o) alle eventuali agevolazioni ed esenzioni in materia di tributi ed entrate ai sensi dell'articolo 28, comma 17, d.lgs. 114/1998.
2. I Comuni stabiliscono altresì:
- a) la cartografia dei posteggi con l'indicazione del loro numero progressivo e dell'eventuale destinazione merceologica;
 - b) le modalita' di accesso degli operatori al mercato o fiera e la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;
 - c) le modalita' tecniche di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi;
 - d) le modalita' tecniche di assegnazione dei posteggi nelle fiere agli aventi diritto.

3. L'esercizio del commercio in forma itinerante puo' essere vietato dai Comuni solo in aree predeterminate, per motivi di tutela del patrimonio storico, archeologico, artistico e ambientale, di sicurezza nella circolazione stradale, di tutela igienico-sanitaria, di compatibilita' estetica o funzionale rispetto all'arredo urbano ed altri motivi di pubblico interesse.

Art. 32

(Mercatini dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo)

1. I Comuni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, possono istituire mercatini dell'usato, dell'antiquariato e

del collezionismo come definiti dall'articolo 10, comma 1, lettera i).

2. Ai mercatini di cui al comma 1, partecipano:
 - a) gli operatori che esercitano l'attività commerciale in modo professionale ai quali si applicano tutte le norme vigenti sull'attività commerciale effettuata su aree pubbliche, ivi compreso il rilascio dei titoli autorizzatori;
 - b) gli operatori che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale di cui all'articolo 22.
3. I Comuni in cui si svolgono i mercatini dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo tengono un elenco delle presenze distinto fra i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 2 che partecipano a tali manifestazioni e distinguono lo spazio espositivo destinato agli operatori non professionali da quello destinato ai commercianti.
4. L'istituzione dei mercatini dell'antiquariato e del collezionismo è deliberata dal Comune che ne approva il regolamento.
5. Il Comune può affidare la gestione dei mercatini ad Enti pubblici, a soggetti privati o ad associazioni di categoria, con le modalità e i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 4.
6. Per la vendita di opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2012, n. 137) è necessaria, nell'ambito dei mercatini, l'autorizzazione commerciale prevista dalla specifica normativa vigente in materia.

Art. 33

(Dati relativi al commercio su aree pubbliche)

1. Al fine di permettere una puntuale valutazione delle problematiche del commercio su aree pubbliche a cura dell'Osservatorio regionale del commercio, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g), del d.lgs. 114/1998, nonché di consentire una adeguata divulgazione

delle informazioni, i Comuni inseriscono nella banca dati di cui all'articolo 37:

- a) i provvedimenti di riordino del settore di cui all'articolo 31;
- b) i dati relativi al numero e al tipo delle autorizzazioni rilasciate, dichiarate decadute e sospese, cessate, revocate e trasferite, per ogni mercato o fiera, con indicazione dell'eventuale posteggio;
- c) i dati contenenti la stima dell'afflusso dei consumatori, residenti e turisti, alle varie manifestazioni.

Art. 34

(Calendario regionale delle manifestazioni su aree pubbliche)

1. La Giunta regionale predispone, nell'ambito della banca dati di cui all'articolo 37, il calendario regionale dei mercati e delle fiere con indicazione della denominazione, della localizzazione, dell'ampiezza delle aree, del numero dei posteggi, della durata di svolgimento, dell'orario di apertura e chiusura e, nell'ipotesi di mercati, anche del nominativo dell'assegnatario del posteggio.
2. I Comuni inseriscono e aggiornano nella banca dati di cui all'articolo 37 i dati relativi ai mercati e fiere presenti sul proprio territorio.

Art. 35

(Computo delle presenze)

1. Il computo delle presenze nei mercati e nelle fiere è effettuato con riferimento all'autorizzazione con la quale l'operatore partecipa o ha richiesto di partecipare.
2. Qualora l'interessato sia in possesso di più autorizzazioni, indica nell'istanza di partecipazione alla fiera o all'atto dell'annotazione delle presenze con quale autorizzazione intende partecipare.

Art. 36

(Aree private messe a disposizione)

1. Qualora uno o piu' soggetti mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per l'esercizio dell'attivita' di commercio su aree pubbliche, essa puo' essere inserita fra le aree da utilizzare per fiere, mercati e posteggi fuori mercato.
2. Il Comune, prima di accogliere la richiesta, verifica l'idoneita' dell'area e le altre condizioni generali di cui alla presente legge.
3. I rapporti tra il Comune ed i soggetti di cui al comma 1 sono regolati da apposita convenzione.

Art. 37

(Funzioni amministrative che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale)

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, svolge, inoltre, le seguenti funzioni di amministrazione attiva che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale:
 - a) il riconoscimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, nazionale e regionale;
 - b) la definizione del calendario regionale dei mercati e delle fiere presenti sul territorio regionale;
 - c) il riconoscimento di ente fieristico regionale.
2. La Giunta regionale istituisce senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, presso la struttura competente in materia di commercio, una banca dati di interesse regionale che contiene:
 - a) il calendario regionale dei mercati e delle fiere con indicazione della denominazione, della localizzazione, dell'ampiezza delle aree, del numero dei posteggi, della durata di svolgimento, dell'orario di apertura e chiusura e, nell'ipotesi di mercati, anche del nominativo dell'assegnatario del posteggio;
 - b) i dati relativi al numero e al tipo delle autorizzazioni rilasciate, per mercato o fiera, dichiarate decadute e sospese, cessate, revocate e trasferite, con

- indicazione dell'eventuale posteggio;
- c) i provvedimenti comunali di riordino del settore di cui all'articolo 31;
- d) un elenco regionale meramente ricognitivo delle imprese che esercitano le attivita' commerciali su aree pubbliche e le informazioni necessarie a determinare la consistenza e le caratteristiche strutturali e funzionali della rete di tali attivita' commerciali sul territorio;
- e) i dati contenenti la stima dell'afflusso dei consumatori, residenti e turisti, alle varie manifestazioni.

3. La banca dati e' aggiornata periodicamente con il flusso dei dati trasmessi dai Comuni, dal sistema camerale, dalle associazioni di categoria e dalle imprese interessate.

Art. 38

(Sanzioni per l'attivita' di commercio sulle aree pubbliche)

1. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente Titolo si applicano le sanzioni previste al Titolo X del d.lgs. 114/1998.
2. La mancanza del tesserino di cui all'articolo 22, comma 2 o della vidimazione relativa al mercatino in corso di svolgimento comporta l'applicazione della sanzione del pagamento di una somma da euro duecentocinquanta ad euro millecinquecento, al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse.
3. In caso di assenza del titolare del tesserino identificativo di cui all'articolo 22, comma 2, o di mancata esposizione del tesserino al pubblico o agli organi di vigilanza, si applica la sanzione del pagamento di una somma da euro duecentocinquanta ad euro millecinquecento.

Art. 39

(Autorita' competente)

1. Per le violazioni di cui al presente Titolo l'autorita' competente per la vigilanza,

per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie, per la ricezione degli eventuali scritti difensivi, per l'emissione della prevista ordinanza di ingiunzione, per l'adozione dei provvedimenti di sospensione o di revoca dell'autorizzazione amministrativa o degli altri titoli abilitanti, e' individuata nel Sindaco del Comune nel quale hanno avuto luogo le violazioni.]

LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2016, N. 44
Aiuto alle imprese che svolgono attività di servizio ai traffici marittimi operanti nel porto di Pescara e ulteriori disposizioni.

Art. 5
(Modifiche alla L.R. 30/2016)

[1. La legge regionale 30 agosto 2016, n. 30 (Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'adeguamento della legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 in materia di procedure d'infrazione e aiuti di Stato, per l'attuazione della direttiva 2014/64/UE, della direttiva 2009/158/CE e della direttiva 2006/123/CE - (Legge europea regionale 2016)) e' cosi' modificata:

a) all'articolo 15, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi 4-bis e 4-ter:

"4-bis. La presentazione di apposita documentazione attestante la regolarita' della posizione dell'impresa, sia individuale, sia societaria, ai fini previdenziali costituisce criterio di priorita' cui fare riferimento nell'ambito delle procedure di selezione per l'assegnazione delle aree pubbliche nel caso di pluralita' di domande concorrenti secondo le modalita' stabilite dall'Intesa e dai successivi atti attuativi.

4-ter. Il criterio di priorita' legato alla presentazione di apposita documentazione attestante la regolarita' della posizione dell'impresa e' da intendersi riferito soltanto a colui che

partecipa alla selezione e attribuisce un punteggio pari a 3 per l'impresa in possesso dei menzionati certificati.";

b) gli articoli 23, 24 e 25 sono abrogati;

c) al comma 1 dell'articolo 26 le parole "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 3," sono soppresse.]

LEGGE REGIONALE 7 MARZO 2017, N. 14
Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2014, n. 3 (Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo) e alla legge regionale 16 luglio 2008, n. 11 (Nuove norme in materia di commercio).

Art. 3
(Modifiche ed integrazioni all'articolo 81 della L.R. 11/2008)

[1. Al comma 81 dell'articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11 (Nuove norme in materia di commercio), dopo le parole "ANCI regionale." sono aggiunte le parole "In coincidenza di fatti straordinari e di calamita' naturali accertate nelle forme previste dalla legge, la Giunta regionale e' delegata a definire eventuali modifiche e deroghe del calendario delle vendite di fine stagione.".]

Riferimenti normativi

*I testi vigenti alla data della presente pubblicazione delle disposizioni normative citate dalla legge regionale **31 LUGLIO 2018, N. 23** "Testo unico in materia di commercio" sono i seguenti:*

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e

della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempimento.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con

enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Art. 118

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

REGIO DECRETO 18 GIUGNO 1931, N. 773
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Art. 17-ter

1. Quando è accertata una violazione prevista dall'art. 17-bis, commi 1 e 2, e dall'art. 221-bis il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, o qualora il fatto non concerna attività soggette ad autorizzazione, al questore.
2. Nei casi in cui è avvenuta la contestazione immediata della violazione, è sufficiente, ai fini del comma 1, la trasmissione del relativo verbale. Copia del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all'interessato.
3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di

violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative.

4. Quando ricorrono le circostanze previste dall'art. 100, la cessazione dell'attività non autorizzata è ordinata immediatamente dal questore.
5. Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai commi 3 e 4, legalmente dati dall'autorità, è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Art. 17-quater

1. Per le violazioni previste dall'art. 17-bis e dall'art. 221-bis consistenti nell'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorità nell'esercizio di attività soggette ad autorizzazione, l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.
2. La sanzione accessoria è disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna nell'ipotesi di connessione obiettiva della violazione amministrativa con un reato di cui all'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Nell'esecuzione della sanzione accessoria, si computa l'eventuale periodo di sospensione eseguita ai sensi dell'art. 17-ter.

REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 262
Approvazione del testo del Codice civile.

Art. 2135 (Imprenditore agricolo)

E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267

Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

Art. 106

(Cessione dei crediti, dei diritti e delle quote, delle azioni, mandato a riscuotere)

Il curatore può cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione; può altresì cedere le azioni revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi sono già pendenti.

Per la vendita della quota di società a responsabilità limitata si applica l'articolo 2471 del codice civile.

In alternativa alla cessione di cui al primo comma, il curatore può stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti.

LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 14

(Conferenza di servizi)

1. La conferenza di servizi istruttoria può essere indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. Tale conferenza si svolge con le modalità previste dall'articolo 14-bis o con modalità diverse, definite dall'amministrazione procedente.
2. La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l'attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti.
3. Per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione procedente, su motivata richiesta dell'interessato, corredata da uno studio di fattibilità, può indire una conferenza preliminare finalizzata a indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente, se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo 14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla metà. Le amministrazioni coinvolte esprimono

le proprie determinazioni sulla base della documentazione prodotta dall'interessato. Scaduto il termine entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni, l'amministrazione precedente le trasmette, entro cinque giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza preliminare, l'amministrazione precedente, ricevuta l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza simultanea nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.

4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. L'indizione della conferenza è comunicata ai soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire nel procedimento ai sensi dell'articolo 9.

Art. 19

(Segnalazione certificata di inizio attività - Scia)

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque

- sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.
2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma 2, dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.
 3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
 4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies.
 - 4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
 5. [COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104]
 6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.
 - 6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.
 - 6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 6

(Programmazione della rete distributiva)

1. Le regioni, entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto definiscono gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali, perseguendo i seguenti obiettivi:
 - a) favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore;
 - b) assicurare, nell'indicare gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita, il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;
 - c) rendere compatibile l'impatto territoriale e ambientale degli insediamenti commerciali con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento e valorizzare la funzione commerciale al fine della riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda i quartieri urbani degradati al fine di ricostituire un ambiente idoneo allo sviluppo del commercio;
 - d) salvaguardare e riqualificare i centri storici anche attraverso il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;
 - e) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva nelle zone di montagna, rurali ed insulari anche attraverso la creazione di servizi commerciali polifunzionali e al fine di favorire il mantenimento e la ricostituzione del tessuto commerciale;
 - f) favorire gli insediamenti commerciali destinati al recupero delle piccole e medie imprese già

operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facoltà di prevedere a tale fine forme di incentivazione;

- g) assicurare, avvalendosi dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità ed all'efficienza della rete distributiva nonché dell'intera filiera produttiva, comprensiva delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione di beni e servizi, attraverso la costituzione di appositi osservatori, ai quali partecipano anche rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni dei consumatori, delle associazioni di rappresentanza delle imprese industriali ed artigiane di produzione di beni e di servizi, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, coordinati da un Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero delle attività produttive.
2. Le regioni, entro il termine di cui al comma 1, fissano i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, affinché gli strumenti urbanistici comunali individuino:
 - a) le aree da destinare agli insediamenti commerciali ed, in particolare, quelle nelle quali consentire gli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita al dettaglio;
 - b) i limiti ai quali sono sottoposti gli insediamenti commerciali in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, nonché dell'arredo urbano, ai quali sono sottoposte le imprese commerciali nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;
 - c) i vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime

- di spazi per parcheggi, relativi alle diverse strutture di vendita;
- d) la correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia inerenti l'immobile o il complesso di immobili e dell'autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di vendita, eventualmente prevedendone la contestualità.
3. Le regioni, nel definire gli indirizzi generali di cui al comma 1, tengono conto principalmente delle caratteristiche dei seguenti ambiti territoriali:
- a) le aree metropolitane omogenee, al fine di pervenire ad una programmazione integrata tra centro e realtà periferiche;
- b) le aree sovracomunali configurabili come un unico bacino di utenza, per le quali devono essere individuati criteri di sviluppo omogenei;
- c) i centri storici, al fine di salvaguardare e qualificare la presenza delle attività commerciali e artigianali in grado di svolgere un servizio di vicinato, di tutelare gli esercizi aventi valore storico e artistico ed evitare il processo di espulsione delle attività commerciali e artigianali;
- d) i centri di minore consistenza demografica al fine di svilupparne il tessuto economico-sociale anche attraverso il miglioramento delle reti infrastrutturali ed in particolare dei collegamenti viari.
4. Per l'emanazione degli indirizzi e dei criteri di cui al presente articolo, le regioni acquisiscono il parere obbligatorio delle rappresentanze degli enti locali e procedono, altresì, alla consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio.
5. Le regioni stabiliscono il termine, non superiore a centottanta giorni, entro il quale i comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali e attuativi e i regolamenti di polizia locale alle disposizioni di cui al presente articolo.

6. In caso di inerzia da parte del comune, le regioni provvedono in via sostitutiva adottando le norme necessarie, che restano in vigore fino alla emanazione delle norme comunali.

Art. 9

(Grandi strutture di vendita)

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio.
2. Nella domanda l'interessato dichiara:
- a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
- b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
- c) le eventuali comunicazioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del presente decreto.
3. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è esaminata da una conferenza di servizi indetta dal comune, salvo quanto diversamente stabilito nelle disposizioni di cui al comma 5, entro sessanta giorni dal ricevimento, composta da tre membri, rappresentanti rispettivamente la regione, la provincia e il comune medesimo, che decide in base alla conformità dell'insediamento ai criteri di programmazione di cui all'articolo 6. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti entro novanta giorni dalla convocazione; il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della regione.
4. Alle riunioni della conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio più rappresentative in relazione al bacino d'utenza dell'insediamento interessato. Ove il bacino d'utenza riguardi anche parte del territorio di altra regione confinante, la conferenza dei servizi ne informa la medesima e ne richiede il parere non vincolante ai fini del rilascio della autorizzazione.

5. La regione adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative alle grandi strutture di vendita; stabilisce il termine comunque non superiore a centoventi giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi di cui al comma 3 entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche.

Art. 10
(Disposizioni particolari)

1. La regione prevede disposizioni per favorire lo sviluppo della rete commerciale nelle aree montane, rurali e insulari, per riqualificare la rete distributiva e rivitalizzare il tessuto economico sociale e culturale nei centri storici, nonché per consentire una equilibrata e graduale evoluzione delle imprese esistenti nelle aree urbane durante la fase di prima applicazione del nuovo regime amministrativo. In particolare, prevede:
- a) per i comuni, le frazioni e le altre aree con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nonché nelle zone montane e insulari, la facoltà di svolgere congiuntamente in un solo esercizio, oltre all'attività commerciale, altri servizi di particolare interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati. Per queste aree le regioni possono prevedere l'esenzione di tali attività da tributi regionali; per tali esercizi gli enti locali possono stabilire particolari agevolazioni, fino alla esenzione, per i tributi di loro competenza;
 - b) per centri storici, aree o edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, l'attribuzione di maggiori poteri ai comuni relativamente alla localizzazione e alla apertura degli
- esercizi di vendita, in particolare al fine di rendere compatibili i servizi commerciali con le funzioni territoriali in ordine alla viabilità, alla mobilità dei consumatori e all'arredo urbano, utilizzando anche specifiche misure di agevolazione tributaria e di sostegno finanziario;
- c) per le aree di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 6, comma 3, l'indicazione dei criteri in base ai quali i comuni, per un periodo non superiore a due anni, possono sospendere o inibire gli effetti della comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato sulla base di specifica valutazione circa l'impatto del nuovo esercizio sull'apparato distributivo e sul tessuto urbano ed in relazione a programmi di qualificazione della rete commerciale finalizzati alla realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori.
2. La regione stabilisce criteri e modalità ai fini del riconoscimento della priorità alle domande di rilascio di autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di vendita che prevedono la concentrazione di preesistenti medie o grandi strutture e l'assunzione dell'impegno di reimpiego del personale dipendente, ovvero, qualora trattasi di esercizi appartenenti al settore non alimentare, alle domande di chi ha frequentato un corso di formazione professionale per il commercio o risulta in possesso di adeguata qualificazione. Il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca di quelle relative alle strutture preesistenti, prese in considerazione ai fini della predetta priorità.
3. La regione stabilisce altresì i casi in cui l'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita e all'ampliamento della superficie di una media o di una grande struttura di vendita è dovuta a seguito di concentrazione o accorpamento di esercizi autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, per la vendita di generi di largo e

generale consumo. Il rilascio dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli autorizzatori relativi ai preesistenti esercizi. Nell'applicazione della presente disposizione la regione tiene conto anche della condizione relativa al reimpiego del personale degli esercizi concentrati o accorpati.

4. La regione può individuare le zone del proprio territorio alle quali applicare i limiti massimi di superficie di vendita di cui all'articolo 4, lettere d) ed e), in base alle caratteristiche socio-economiche, anche in deroga al criterio della consistenza demografica.
5. Ai fini della realizzazione del sistema di monitoraggio previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera g), la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce i contenuti di una modulistica univoca da utilizzare per le comunicazioni e le autorizzazioni di cui al presente decreto. Per lo stesso scopo i dati relativi al settore merceologico e alla superficie e all'ubicazione degli esercizi di vendita sono denunciati all'ufficio del registro delle imprese, che li iscrive nel repertorio delle notizie economiche e amministrative. Tali dati sono messi a disposizione degli osservatori regionali e nazionale di cui al predetto articolo 6.

Art. 14

(Pubblicità dei prezzi)

1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
2. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni

caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.

3. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del comma 2.
4. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

Art. 15

(Vendite straordinarie)

1. Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.
2. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di: cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali e possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno, previa comunicazione al comune dei dati e degli elementi comprovanti tali fatti.
3. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.
4. Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato.
5. Nelle vendite disciplinate dal presente articolo lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto.
6. Le regioni, sentiti i rappresentanti degli enti locali, le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, disciplinano le modalità di svolgimento, la pubblicità anche ai fini di una corretta informazione del consumatore, i periodi e la durata delle vendite di liquidazione e delle vendite di fine stagione.

7. Per vendita sottocosto si intende la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati.
8. Ai fini della disciplina delle vendite sottocosto il Governo si avvale della facoltà prevista dall'articolo 20, comma 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Per gli aspetti sanzionatori, fermo restando quanto disposto dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 2 e 3.
9. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuove la sottoscrizione di codici di autoregolamentazione delle vendite di cui al comma 7 tra le organizzazioni rappresentative delle imprese produttrici e distributive.

Art. 18

(Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione)

1. [COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59]
2. E' vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. E' consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.
3. Nella segnalazione certificata di inizio di attività di cui al comma 1 deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e il settore merceologico.
4. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività è in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza è consentito il

libero accesso al locale indicato come sede del venditore.

5. Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.
6. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
7. [COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206]

Art. 19

(Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori)

1. [COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59]
2. [COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59]
3. Nella segnalazione certificata di inizio di attività deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 e il settore merceologico.
4. Il soggetto di cui al comma 1 che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha avviato l'attività e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti per l'esercizio dell'attività di vendita.
5. L'impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti richiesti dall'articolo 5, comma 2.
6. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 5 deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.
7. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni

di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante.

8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6 è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo.
9. [COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206]

Art. 22
(Sanzioni e revoca)

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 del presente decreto e le disposizioni di cui agli articoli 65, 66, 67, 68 e 69 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000.
2. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può inoltre disporre la sospensione della attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e 26, comma 5, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.
4. L'autorizzazione all'apertura è revocata qualora il titolare:
- a) non inizia l'attività di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio o entro due anni se trattasi di una grande struttura di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - b) sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno;
 - c) non risulta più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
 - d) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la

sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 2.

5. Il sindaco ordina la chiusura di un esercizio di vicinato qualora il titolare:
- a) sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno;
 - b) non risulta più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
 - c) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 2.
6. In caso di svolgimento abusivo dell'attività il sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita.
7. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

Art. 28
(Esercizio dell'attività)

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
- a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
 - b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative.
- 2-bis. Le regioni, nell'esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al comma 1 sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In tal caso, possono essere altresì stabilite le modalità attraverso le quali i comuni, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale

- dell'economia e del lavoro, possono essere chiamati al compimento di attività di verifica della sussistenza e regolarità della predetta documentazione. L'autorizzazione all'esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo. Il DURC, ai fini del presente articolo, deve essere rilasciato anche alle imprese individuali.
3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal sindaco del comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.
 4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
 5. Nella domanda l'interessato dichiara:
 - a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
 - b) il settore o i settori merceologici e, qualora non intenda esercitare in forma itinerante esclusiva, il posteggio del quale chiede la concessione.
 6. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività sulle aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell'ambito della regione cui appartiene il comune che l'ha rilasciata, sia nell'ambito delle altre regioni del territorio nazionale.
 7. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.
 8. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico sanitarie. Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della sanità con apposita ordinanza.
 9. L'esercizio del commercio disciplinato dal presente articolo nelle aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta da parte delle competenti autorità marittime che stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette.
 10. Senza permesso del soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.
 11. I posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi.
 12. Le regioni, entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto, emanano le norme relative alle modalità di esercizio del commercio di cui al presente articolo, i criteri e le procedure per il rilascio, la revoca e la sospensione nei casi di cui all'articolo 29, nonché la reintestazione dell'autorizzazione in caso di cessione dell'attività per atto tra vivi o in caso di morte e i criteri per l'assegnazione dei posteggi. Le regioni determinano altresì gli indirizzi in materia di orari ferma restando la competenza in capo al sindaco a fissare i medesimi.
 13. Le regioni, al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, stabiliscono, altresì, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del presente decreto, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante limitatamente ai casi in cui ragioni non

altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale e sociale, di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di acquisto nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare, per il consumo di alcolici e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di prodotti alimentari e non alimentari e presenza di altri operatori su aree pubbliche, i criteri generali ai quali i comuni si devono attenere per la determinazione delle aree e del numero dei posteggi da destinare allo svolgimento dell'attività, per l'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati che si svolgono quotidianamente o a cadenza diversa, nonché per l'istituzione di mercati destinati a merceologie esclusive. Stabiliscono, altresì, le caratteristiche tipologiche delle fiere, nonché le modalità di partecipazione alle medesime prevedendo in ogni caso il criterio della priorità nell'assegnazione dei posteggi fondato sul più alto numero di presenze effettive.

14. Le regioni, nell'ambito del loro ordinamento, provvedono all'emanazione delle disposizioni previste dal presente articolo acquisendo il parere obbligatorio dei rappresentanti degli enti locali e prevedendo forme di consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio.
15. Il comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla regione, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività, nonché le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate, in misura congrua sul totale, agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del

decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Al fine di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori i comuni possono determinare le tipologie merceologiche dei posteggi nei mercati e nelle fiere.

16. Nella deliberazione di cui al comma 15 vengono individuate altresì le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio di cui al presente articolo è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle aree predette. Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. Vengono altresì deliberate le norme procedurali per la presentazione e l'istruttoria delle domande di rilascio, il termine, comunque non superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche.
17. Al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane ed insulari, le regioni e i comuni possono stabilire particolari agevolazioni, fino all'esenzione, per i tributi e le altre entrate di rispettiva competenza per le attività effettuate su posteggi posti in comuni e frazioni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e nelle zone periferiche delle aree metropolitane e degli altri centri di minori dimensioni.
18. In caso di inerzia da parte del comune, le regioni provvedono in via sostitutiva, adottando le norme necessarie, che restano in vigore fino all'emanazione delle norme comunali.

Art. 29
(Sanzioni)

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta

autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 28, commi 9 e 10, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce.

2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla deliberazione del comune di cui all'articolo 28 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.
3. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. L'autorizzazione è revocata:
 - a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
 - c) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2;
 - c-bis) nel caso di mancata presentazione iniziale e annuale del DURC di cui al comma 2-bis dell' articolo 28.
- 4-bis. L'autorizzazione è sospesa per sei mesi in caso di mancata presentazione annuale del DURC, di cui al comma 2-bis dell' articolo 28.
5. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai

pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

Art. 30

(Disposizioni transitorie e finali)

1. I soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano gli altri commercianti al dettaglio di cui al presente decreto purché esse non contrastino con specifiche disposizioni del presente titolo.
2. Fino all'emanazione delle disposizioni attuative di cui all'articolo 28 continuano ad applicarsi le norme previgenti.
3. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori prima dell'entrata in vigore del presente decreto e delle disposizioni attuative di cui all'articolo 28.
4. La disciplina di cui al presente titolo non si applica ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni i quali esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi e alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.
5. Resta salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche, nonché il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi. E' abolito ogni precedente divieto di vendita di merci ivi incluso quello della vendita del pane nei mercati scoperti, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari.
6. Sono abrogate: la legge 28 marzo 1991, n. 112, come modificata dalla legge 15 novembre 1995, n. 480, e dalla legge 25 marzo 1997, n. 77; l'articolo 3 della legge 5 gennaio 1996, n. 25; il decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248, come modificato dal decreto ministeriale 15 maggio 1996, n. 350. E' soppressa la voce n. 62 della tabella c) allegata al decreto

del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, come modificata ed integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407.

DECRETO LEGISLATIVO 24 APRILE 2001, N. 170

Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della L. 13 aprile 1999, n. 108.

Art. 2

(Definizione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica)

1. Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita:
 - a) esclusivi, che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e di periodici;
 - b) non esclusivi, che possono vendere, alle condizioni stabilite dal presente decreto, quotidiani o periodici in aggiunta ad altre merci.
2. [COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 APRILE 2017, N. 50, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 GIUGNO 2017, N. 96]
3. Possono esercitare l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, in regime di non esclusività, le seguenti tipologie di esercizi commerciali:
 - a) le rivendite di generi di monopolio;
 - b) le rivendite di carburanti e di oli minerali;
 - c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
 - d) le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;
 - e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;

f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

4. [COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 APRILE 2017, N. 50, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 GIUGNO 2017, N. 96]
5. [COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 APRILE 2017, N. 50, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 GIUGNO 2017, N. 96]
6. [COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 APRILE 2017, N. 50, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 GIUGNO 2017, N. 96]

Art. 3

(Esenzione dall'autorizzazione)

1. Non è necessaria alcuna autorizzazione:
 - a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
 - b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrono all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
 - c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
 - d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
 - e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
 - f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
 - g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

Art. 4-bis

(Apertura di nuovi punti vendita)

1. L'apertura di nuovi punti vendita, esclusivi e non esclusivi, anche a carattere stagionale, è soggetta alle

disposizioni dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. I comuni possono individuare le zone nelle quali, tenuto conto del numero dei punti vendita già esistenti in relazione al bacino d'utenza, della domanda, anche stagionale, delle esigenze di sostenibilità ambientale e di viabilità nonché di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale, l'apertura di nuovi punti vendita è regolamentata sulla base delle disposizioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano vigenti in materia e dei criteri adottati con le modalità di cui al comma 3.
3. Con intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e i parametri qualitativi per l'apertura dei nuovi punti vendita, affinché sia garantita, a salvaguardia dei motivi imperativi di interesse generale connessi alla promozione dell'informazione e del pluralismo informativo, una presenza capillare ed equilibrata dei punti vendita sul territorio nazionale, anche nelle aree periferiche, tale da soddisfare la domanda del bacino di utenza e tenuto conto anche delle esigenze stagionali. Le intese raggiunte in sede di Conferenza unificata sono recepite con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
4. Con intesa in sede di Conferenza unificata sono individuati, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione statale in materia di concorrenza, criteri omogenei per la liberalizzazione degli orari e dei periodi di chiusura dei punti vendita, la rimozione degli ostacoli che limitano la possibilità, per i punti vendita esclusivi, di ampliare le categorie merceologiche e i servizi offerti al pubblico, nonché la possibilità di svolgere l'intermediazione di servizi a valore aggiunto a favore delle amministrazioni territoriali, delle aziende sanitarie locali, delle aziende di trasporto pubblico e delle aziende di promozione turistica, fermi restando gli eventuali vincoli autorizzatori previsti, per tali attività e servizi ulteriori, dalla normativa vigente.

Art. 5

(Modalità di vendita)

1. La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a) il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la rivendita;
 - b) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita;
 - c) i punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;
 - d) è comunque vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico;
 - d-bis) gli edicolanti possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa;
 - d-ter) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito, nel rispetto del periodo di permanenza in vendita stabilito dall'editore, a compensazione delle successive anticipazioni al distributore;
 - d-quater) fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, la ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia;
 - d-quinquies) le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti, contrarie alle disposizioni del presente

articolo, sono nulle per contrasto con norma imperativa di legge e non viciano il contratto cui accedono;

d-sexies) le imprese di distribuzione territoriale dei prodotti editoriali garantiscono a tutti i rivenditori l'accesso alle forniture a parità di condizioni economiche e commerciali; la fornitura non può essere condizionata a servizi, costi o prestazioni aggiuntive a carico del rivenditore;

d-septies) le imprese di distribuzione territoriale assicurano ai punti vendita forniture di quotidiani e di periodici adeguate, per tipologia e per quantitativi, a soddisfare le esigenze dell'utenza del territorio; le pubblicazioni fornite in eccesso rispetto alle esigenze dell'utenza del territorio o quelle che non sono oggetto della parità di trattamento possono essere rifiutate ovvero restituite anticipatamente dagli edicolanti senza alcuna limitazione temporale.

Art. 5-bis

(Nuove opportunità imprenditoriali e commerciali per i punti vendita esclusivi)

1. Nelle zone dove la fornitura della stampa quotidiana e periodica non è assicurata dagli ordinari canali di distribuzione, i punti vendita di tali zone possono chiedere di essere riforniti dal punto vendita esclusivo disponibile geograficamente più vicino sulla base di un accordo di fornitura. E' altresì consentito ai punti vendita esclusivi di rifornire, sulla base di un accordo di fornitura, gli esercizi commerciali che fanno richiesta di fornitura di pubblicazioni periodiche attinenti alla tipologia del bene o del servizio oggetto prevalente della loro attività commerciale. Con accordo su base nazionale tra le associazioni di categoria più rappresentative degli editori e dei rivenditori di quotidiani e di periodici sono definite le condizioni economiche per lo svolgimento di tali attività, che in ogni caso devono tenere conto delle quantità di copie vendute dal punto

vendita addizionale. L'attività addizionale di distribuzione dei punti vendita esclusivi è soggetta alle disposizioni dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 9 (Norme finali)

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applica il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
- 1-bis. Le violazioni delle disposizioni del presente decreto sono sanzionate ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
2. Sono abrogati l'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e l'articolo 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

DECRETO LEGISLATIVO 18 MAGGIO 2001, N. 228

Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

Art. 4 (Esercizio dell'attività di vendita)

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione. Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività.
3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del

- richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.
4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
- 4-bis. La vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione.
5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.
6. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998.
8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998.
- 8-bis. In conformità a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private, nonché il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.
- 8-ter. L'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati.

LEGGE 5 GIUGNO 2003, N. 131

Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 8

(Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo)

1. Nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri,

sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.

2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia. L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è abrogato.
3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Città metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito.
4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame.
5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite.
6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

Art. 52

(Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali)

1. Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio.
- 1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7-bis, i comuni, sentito il soprintendente, individuano altresì i locali, a chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell'identità culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO di cui al medesimo articolo 7-bis, al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione.
- 1-ter. Al fine di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini, i competenti uffici territoriali del Ministero, d'intesa con la regione e i Comuni, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non

soggette a concessione di uso individuale, quali le attività ambulanti senza posteggio, nonché, ove se ne riscontri la necessità, l'uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico. In particolare, i competenti uffici territoriali del Ministero, la regione e i Comuni avviano, d'intesa, procedimenti di riesame, ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, anche a rotazione, che risultino non più compatibili con le esigenze di cui al presente comma, anche in deroga a eventuali disposizioni regionali adottate in base all'articolo 28, commi 12, 13 e 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, nonché in deroga ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e alle disposizioni transitorie stabilite nell'intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevista dall'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. In caso di revoca del titolo, ove non risulti possibile il trasferimento dell'attività commerciale in una collocazione alternativa potenzialmente equivalente, al titolare è corrisposto da parte dell'amministrazione precedente l'indennizzo di cui all'articolo 21-quinquies, comma 1, terzo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel limite massimo della media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attività, aumentabile del 50 per cento in caso di comprovati investimenti effettuati nello stesso periodo per adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia emanate dagli enti locali.

DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005, N. 82
Codice dell'amministrazione digitale.

Art. 50

(Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni)

1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.
2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; è fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- 2-bis. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, procedono all'analisi dei propri dati anche in combinazione con quelli detenuti da altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, fermi restando i limiti di cui al comma 1. La predetta attività si svolge secondo le modalità individuate dall'AgID con le Linee guida.
3. [COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217]
- 3-bis. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo a un altro non modifica la titolarità del dato.

DECRETO-LEGGE 4 LUGLIO 2006, N. 223
Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la

razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

Art. 5

(Interventi urgenti nel campo della distribuzione di farmaci)

1. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, previa comunicazione al Ministero della salute e alla regione in cui ha sede l'esercizio e secondo le modalità previste dal presente articolo. E' abrogata ogni norma incompatibile.
2. La vendita di cui al comma 1 è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.
3. Ciascun distributore al dettaglio può determinare liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione del farmaco rientrante nelle categorie di cui al comma 1, purché lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti. Ogni clausola contrattuale contraria è nulla. Sono abrogati l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, ed ogni altra norma incompatibile.
- 3-bis. Nella provincia di Bolzano è fatta salva la vigente normativa in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca per le etichette e gli stampati illustrativi delle specialità medicinali e dei preparati galenici come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.
4. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 105 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "L'obbligo di chi commercia all'ingrosso farmaci di detenere almeno il 90 per cento delle specialità in commercio non si applica ai medicinali non ammessi a rimborso da parte del servizio sanitario nazionale, fatta salva la possibilità del rivenditore al dettaglio di rifornirsi presso altro grossista".
5. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono soppresse le seguenti parole: "che gestiscano farmacie anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge"; al comma 2 del medesimo articolo sono soppresse le seguenti parole: "della provincia in cui ha sede la società"; al comma 1, lettera a), dell'articolo 8 della medesima legge è soppressa la parola: "distribuzione,".
6. Sono abrogati i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362.
- 6-bis. I commi 9 e 10 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono sostituiti dai seguenti:

"9. A seguito di acquisto a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa cede la quota di partecipazione nel termine di due anni dall'acquisto medesimo.

10. Il termine di cui al comma 9 si applica anche alla vendita della farmacia privata da parte degli aventi causa ai sensi del dodicesimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475."
- 6-ter. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è inserito il seguente:

"4-bis. Ciascuna delle società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di non più di quattro farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale."
7. Il comma 2 dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è abrogato.

LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

Art. 1

(OMISSIS)

1065. Al fine di promuovere lo sviluppo dei mercati degli imprenditori agricoli a vendita diretta, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di natura non regolamentare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti uniformi e gli standard per la realizzazione di detti mercati, anche in riferimento alla partecipazione degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi, nonché le condizioni per poter beneficiare degli interventi previsti dalla legislazione in materia

(OMISSIS)

DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

Art. 38

(Impresa in un giorno)

1. Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione, l'avvio di attività imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, è tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività o dalla richiesta del titolo autorizzatorio.
2. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r), della Costituzione, le disposizioni del presente articolo introducono, anche attraverso il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto delle libertà fondamentali,

l'efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Esse costituiscono adempimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione.

3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, in base ai seguenti principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241:
 - a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c) e dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra le attività relative alla costituzione dell'impresa di cui

- alla comunicazione unica disciplinata dall' articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e le attività relative alla attività produttiva di cui alla lettera a) del presente comma;
- b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalità per i prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi;
- c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati ("Agenzie per le imprese"). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attività istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico;
- d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a), esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le quali mettono a disposizione il portale "impresa.gov" che assume la denominazione di "impresainungiorno", prevedendo forme di gestione congiunta con l'ANCI;
- e) l'attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico;
- f) lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attività, costituisce titolo autorizzatorio;
- g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, è previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento;
- h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione precedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi.
- 3-bis. Per i comuni che, entro la data del 30 settembre 2011 prevista dall' articolo 12, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, non hanno provveduto ad accreditare lo sportello unico per le attività produttive ovvero a fornire alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio gli elementi necessari ai fini dell'avvalimento della stessa, ai sensi dell' articolo 4, commi 11 e 12, del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, il prefetto invia entro trenta giorni una diffida e, sentita la regione competente, nomina un commissario ad acta, scelto in relazione alle specifiche situazioni, tra i funzionari

dei comuni, delle regioni o delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, al fine di adottare gli atti necessari ad assicurare la messa a regime del funzionamento degli sportelli unici. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono individuate le eventuali misure che risultino indispensabili per attuare, sul territorio nazionale, lo sportello unico e per garantire, nelle more della sua attuazione, la continuità della funzione amministrativa, anche attraverso parziali e limitate deroghe alla relativa disciplina.

- 3-ter. In ogni caso, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni affidate agli sportelli unici per le attività produttive, i comuni adottano le misure organizzative e tecniche che risultino necessarie.
4. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e previo parere della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i requisiti e le modalità di accreditamento dei soggetti privati di cui al comma 3, lettera c), e le forme di vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche demandando tali funzioni al sistema camerale, nonché le modalità per la divulgazione, anche informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali è sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali.
5. Il Comitato per la semplificazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, predispone un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere

sul territorio nazionale la capacità delle amministrazioni pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui al comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione di cui al presente articolo.

6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2010, N. 59
Attuazione della direttiva 2006/123/CE
relativa ai servizi nel mercato interno.

Art. 8 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
- a) servizio: qualsiasi prestazione anche a carattere intellettuale svolta in forma imprenditoriale o professionale, fornita senza vincolo di subordinazione e normalmente fornita dietro retribuzione; i servizi non economici non costituiscono servizi ai sensi del presente decreto;
 - b) prestatore: qualsiasi persona fisica avente la cittadinanza di uno Stato membro o qualsiasi soggetto costituito conformemente al diritto di uno Stato membro o da esso disciplinato, a prescindere dalla sua forma giuridica, stabilito in uno Stato membro, che offre o fornisce un servizio;
 - c) destinatario: qualsiasi persona fisica che sia cittadino di uno Stato membro o che goda di diritti ad essa conferiti dall'ordinamento comunitario, o qualsiasi altro soggetto indicato alla lettera b), stabilito in uno Stato membro, che a scopo professionale o per altri scopi, fruisce o intende fruire di un servizio;
 - d) Stato membro di stabilimento: lo Stato membro nel cui territorio è stabilito il prestatore del servizio considerato;
 - e) stabilimento: l'esercizio effettivo a tempo indeterminato di un'attività economica non salariata da parte

- del prestatore, svolta con un'infrastruttura stabile;
- f) regime di autorizzazione: qualsiasi procedura, non inerente alle misure applicabili a norma del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che obbliga un prestatore o un destinatario a rivolgersi ad un'autorità competente allo scopo di ottenere un provvedimento formale o un provvedimento implicito relativo all'accesso ad un'attività di servizio o al suo esercizio; ai fini del presente decreto, non costituisce regime autorizzatorio la segnalazione certificata di inizio di attività (S.C.I.A.), di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- g) requisito: qualsiasi regola che imponga un obbligo, un divieto, una condizione o un limite al quale il prestatore o il destinatario debba conformarsi ai fini dell'accesso ed esercizio della specifica attività esercitata e che abbia fonte in leggi, regolamenti, provvedimenti amministrativi ovvero in disposizioni adottate da ordini, collegi e albi professionali; non costituiscono requisiti le disposizioni in materia ambientale, edilizia ed urbanistica, nonché quelle a tutela della sanità pubblica, della pubblica sicurezza, della sicurezza dei lavoratori e dell'incolumità delle persone e che si applicano indistintamente ai prestatori nello svolgimento della loro attività economica e ai singoli che agiscono a titolo privato;
- h) motivi imperativi d'interesse generale: ragioni di pubblico interesse, tra i quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle

- transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale;
- i) autorità competente: le amministrazioni statali, regionali o locali e gli altri soggetti responsabili del controllo o della disciplina delle attività di servizi, ivi inclusi gli ordini professionali, i collegi nazionali professionali e gli albi professionali;
- l) Stato membro nel quale è prestato il servizio: lo Stato membro in cui il servizio è fornito da un prestatore stabilito in un altro Stato membro;
- m) professione regolamentata: un'attività professionale o un insieme di attività professionale, riservate o non riservate, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
- n) comunicazione commerciale: qualsiasi forma di comunicazione destinata a promuovere, direttamente o indirettamente, beni, servizi, o l'immagine di un'impresa, di un'organizzazione o di una persona che svolge un'attività commerciale, industriale o artigianale o che esercita una professione regolamentata. Non costituiscono, di per sé, comunicazioni commerciali le informazioni seguenti:
- 1) le informazioni che permettono l'accesso diretto all'attività dell'impresa, dell'organizzazione o della persona, in particolare un nome di dominio o un indirizzo di posta elettronica;
 - 2) le comunicazioni relative ai beni, ai servizi o all'immagine dell'impresa, dell'organizzazione o della persona elaborate in modo indipendente, in particolare se fornite in assenza di un corrispettivo economico.

1. Il regolamento di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assicura l'espletamento in via telematica di tutte le procedure necessarie per poter svolgere le attività di servizi attraverso lo sportello unico per le attività produttive.
2. I prestatori presentano le domande necessarie per l'accesso alle attività di servizi e per il loro esercizio presso lo sportello unico di cui al comma 1. Per le medesime finalità, i prestatori possono rivolgersi a soggetti privati accreditati ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera c), e comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
3. Le domande, se contestuali alla comunicazione unica, disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono presentate al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che le trasmette immediatamente allo sportello unico.
4. Per i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero nei casi in cui esso non risponde ai requisiti di cui all'articolo 38, comma 3, lettere a) e a-bis), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'esercizio delle relative funzioni è delegato, anche in assenza di provvedimenti espressi, alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
5. Per le attività che non richiedono iscrizione al registro delle imprese, il portale 'impresainungiorno', di cui all'articolo 38, comma 3, lettera d), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che costituisce punto di contatto nazionale in materia, assicura il collegamento con le autorità competenti di cui all'articolo 8, lettera i), del presente decreto.
6. Le Autorità competenti sono tenute a garantire che presso lo sportello unico il prestatore possa espletare tutte le ulteriori formalità richieste, ivi incluse dichiarazioni, notifiche o istanze necessarie a ottenere il titolo per l'accesso o per l'esercizio dalle autorità competenti, nonché le domande di inserimento in registri, ruoli, banche dati, o di iscrizione a ordini, albi e collegi e a altri organismi.
7. Il prestatore informa lo sportello unico dei seguenti cambiamenti:
 - a) l'apertura di filiali le cui attività rientrano nel campo di applicazione del regime di autorizzazione;
 - b) i cambiamenti della sua situazione che comportino la modifica o il venir meno del rispetto delle condizioni di autorizzazione.
8. Nei casi in cui il titolo autorizzatorio è rilasciato in forma espressa, ferma restando la presentazione telematica dell'istanza e dei relativi documenti, l'Amministrazione può, per motivi imperativi di interesse generale, effettuare nel corso dell'istruttoria di sua competenza un colloquio con il richiedente, al fine di valutarne l'integrità personale e l'idoneità a svolgere la richiesta attività di servizi, ovvero verifiche ispettive o sopralluoghi. In tali casi, il procedimento può essere espletato in modalità non interamente telematica.

Art. 64

(Somministrazione di alimenti e bevande)

1. L'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio solo nelle zone soggette a tutela ai sensi del comma 3. L'apertura e il trasferimento di sede, negli altri casi, e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di cui al presente comma, in ogni caso, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi

- dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
2. È subordinata alla segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, anche l'attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata a particolari soggetti elencati alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287. Resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235.
 3. Al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i comuni, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico di cui al comma 1, ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività. Tale programmazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione.
 4. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione per atto tra vivi o a causa di morte è subordinato all'effettivo trasferimento dell'attività e al possesso dei requisiti prescritti da parte del subentrante.
 5. L'esercizio dell'attività è subordinato alla conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, anche in caso di ampliamento della superficie.
 6. L'avvio e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
 7. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, è sostituito dal seguente:
"6. Sono escluse dalla programmazione le attività di somministrazione di alimenti e bevande:
 - a) al domicilio del consumatore;
 - b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
 - c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - d) negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), nei quali sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago;
 - e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;
 - f) esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
 - g) nelle scuole; negli ospedali; nelle comunità religiose; in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 - h) nei mezzi di trasporto pubblico."
 8. L'autorizzazione e il titolo abilitativo decadono nei seguenti casi:
 - a) qualora il titolare dell'attività non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, commi 1 e 2;
 - b) qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;

- c) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministro dell'interno. In tale caso, il titolare può essere espressamente diffidato dall'amministrazione competente a ripristinare entro il termine assegnato il regolare stato dei locali;
- d) nel caso di attività soggetta ad autorizzazione, qualora il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottantagiorni.
9. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287, è sostituito dal seguente: "1. A chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l'autorizzazione, ovvero senza la segnalazione certificata di inizio di attività, ovvero quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell'attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a 15.000 euro e la chiusura dell'esercizio."
10. L'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5, l'articolo 4, comma 1, e l'articolo 7 della legge 25 agosto 1991, n. 287, sono abrogati.

Art. 66
(Spacci interni)

1. La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via.
2. Al comma 3, dell'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la

parola: "comunicazione" è sostituita dalle seguenti: "segnalazione certificata di inizio di attività".

3. I commi 1 e 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono abrogati.

Art. 70

(Commercio al dettaglio sulle aree pubbliche)

1. Il comma 2 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è sostituito dal seguente: "2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 e soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative."
2. Il comma 4 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è sostituito dal seguente: "4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante e rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago."
3. Al comma 13 dell'articolo 28 del citato decreto n. 114 del 1998 dopo le parole: "della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante" sono inserite le seguenti: "limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale e sociale, di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di acquisto nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare, per il consumo di alcolici e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o

sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di prodotti alimentari e non alimentari e presenza di altri operatori su aree pubbliche".

4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
5. Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie.

Art. 71

(Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali)

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
 - a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
 - d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
 - e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
 - f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere

posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

7. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 e 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2011, N. 98

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

Art. 28

(Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, il fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti è altresì destinato all'erogazione di contributi sia per la chiusura di impianti di soggetti titolari di non più di dieci impianti, comunque non integrati verticalmente nel settore della raffinazione, sia per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito di chiusura di impianti di distribuzione. Tali specifiche destinazioni sono ammesse per un periodo non eccedente i tre esercizi annuali successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 30 giugno 2012, è determinata l'entità sia dei contributi di cui al comma 1, sia della nuova contribuzione al fondo di cui allo stesso comma 1, per un periodo non superiore a tre anni, articolandola in una componente fissa per ciascuna tipologia di impianto e in una variabile in funzione dei litri erogati, tenendo altresì conto della densità territoriale degli impianti all'interno del medesimo bacino di utenza.
3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano emanano indirizzi ai comuni per la chiusura effettiva degli impianti

- dichiarati incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive in data 31 ottobre 2001, nonché ai sensi dei criteri di incompatibilità successivamente individuati dalle normative regionali di settore.
4. Comunque, i Comuni che non abbiano già provveduto all'individuazione ed alla chiusura degli impianti incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive in data 31 ottobre 2001 o ai sensi dei criteri di incompatibilità successivamente individuati dalle normative regionali di settore, provvedono in tal senso entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dandone comunicazione alla regione ed al Ministero dello sviluppo economico.
- Fino alla effettiva chiusura, per tali impianti è prevista la contribuzione al fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti in misura determinata col decreto di cui al comma 2. I Comuni non rilasciano ulteriori autorizzazioni o proroghe di autorizzazioni relativamente agli impianti incompatibili.
5. Al fine di incrementare l'efficienza del mercato, la qualità dei servizi, il corretto ed uniforme funzionamento della rete distributiva, gli impianti di distribuzione dei carburanti devono essere dotati di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.
6. L'adeguamento di cui al comma 5 è consentito a condizione che l'impianto sia compatibile sulla base dei criteri di cui al comma 3. Per gli impianti esistenti l'adeguamento ha luogo entro il 31 dicembre 2012. Il mancato adeguamento entro tale termine comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da determinare in rapporto all'erogato dell'anno precedente, da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 5.000 euro per ogni mese di ritardo nell'adeguamento e, per gli impianti incompatibili, costituisce causa di decadenza dell'autorizzazione amministrativa di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, dichiarata dal comune competente.
7. Non possono essere posti specifici vincoli all'utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, a condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza del titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza o di suoi dipendenti o collaboratori. Nel rispetto delle norme di circolazione stradale, presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti, ovunque siano ubicati, non possono essere posti vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.
8. Al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, è sempre consentito in tali impianti:
- a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
 - b) l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie, nonché, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 22 e 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, l'esercizio della rivendita di tabacchi, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento delle attività di cui alla presente lettera, presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq, a condizione

- che, per la rivendita di tabacchi, la disciplina urbanistico-edilizia del luogo consenta all'interno di tali impianti la costruzione o il mantenimento di locali chiusi, diversi da quelli al servizio della distribuzione di carburanti, con una superficie utile minima non inferiore a 30 mq;
- c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita, a condizione che l'ente proprietario o gestore della strada verifichi il rispetto delle condizioni di sicurezza stradale.
9. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono soppresse le seguenti parole: "con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1500".
10. Le attività di cui al comma 8, lettere a), b) e c), di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, salvo rinuncia del titolare della licenza dell'esercizio medesimo, che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività. Limitatamente alle aree di servizio autostradali possono essere gestite anche da altri soggetti, nel caso in cui tali attività si svolgano in locali diversi da quelli affidati al titolare della licenza di esercizio. In ogni caso sono fatti salvi gli effetti delle convenzioni di subconcessione in corso alla data del 31 gennaio 2012, nonché i vincoli connessi con procedure competitive in aree autostradali in concessione espletate secondo gli schemi stabiliti dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
11. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, adeguano la propria normativa alle disposizioni dettate dai commi 8, 9 e 10.
12. Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 11 febbraio 1998, n.

32, e successive modificazioni, e dalla legge 5 marzo 2001, n. 57, in aggiunta agli attuali contratti di comodato e fornitura ovvero somministrazione possono essere adottate, alla scadenza dei contratti esistenti, o in qualunque momento con assenso delle parti, differenti tipologie contrattuali per l'affidamento e l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, nel rispetto delle normative nazionale e europea, e previa definizione negoziale di ciascuna tipologia mediante accordi sottoscritti tra organizzazioni di rappresentanza dei titolari di autorizzazione o concessione e dei gestori maggiormente rappresentative, depositati inizialmente presso il Ministero dello sviluppo economico entro il termine del 31 agosto 2012 e in caso di variazioni successive entro trenta giorni dalla loro sottoscrizione. Nel caso in cui entro il termine sopra richiamato non siano stati stipulati gli accordi di cui al precedente periodo, ciascuna delle parti può chiedere al Ministero dello sviluppo economico, che provvede nei successivi novanta giorni, la definizione delle suddette tipologie contrattuali. Tra le forme contrattuali di cui sopra potrà essere inclusa anche quella relativa a condizioni di vendita non in esclusiva relative ai gestori degli impianti per la distribuzione carburanti titolari della sola licenza di esercizio, purché comprendano adeguate condizioni economiche per la remunerazione degli investimenti e dell'uso del marchio.

12-bis. Nel rispetto delle normative nazionale e europea e delle clausole contrattuali conformi alle tipologie di cui al comma 12, sono consentite le aggregazioni di gestori di impianti di distribuzione di carburante finalizzate allo sviluppo della capacità di acquisto all'ingrosso di carburanti, di servizi di stoccaggio e di trasporto dei medesimi.

12-ter. Nell'ambito del decreto legislativo da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 4 giugno 2010, n. 96, per l'attuazione della direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti

petroliferi, sono altresì stabiliti i criteri per la costituzione di un mercato all'ingrosso dei carburanti.

13. In ogni momento i titolari degli impianti e i gestori degli stessi, da soli o in società o cooperative, possono accordarsi per l'effettuazione del riscatto degli impianti da parte del gestore stesso, stabilendo un indennizzo che tenga conto degli investimenti fatti, degli ammortamenti in relazione agli eventuali canoni già pagati, dell'avviamento e degli andamenti del fatturato, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico.
14. I nuovi contratti di cui al comma 12 devono assicurare al gestore condizioni contrattuali eque e non discriminatorie per competere nel mercato di riferimento.

DECRETO-LEGGE 6 DICEMBRE 2011, N. 201
Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

Art. 31
(Esercizi commerciali)

1. In materia di esercizi commerciali, all'articolo 3, comma 1, lettera d-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono soppresse le parole: "in via sperimentale" e dopo le parole "dell'esercizio" sono soppresse le seguenti "ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte".
2. Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012, potendo prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori,

anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali solo qualora vi sia la necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali.

DECRETO LEGISLATIVO 16 DICEMBRE 2016,
N. 257

Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi.

Art. 18

(Misure per la diffusione dell'utilizzo del GNC,
del GNL e dell'elettricità nel trasporto stradale)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, comma 1, e 6, comma 8, le regioni, nel caso di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti e di ristrutturazione totale degli impianti di distribuzione carburanti esistenti, prevedono l'obbligo di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1, nonché di rifornimento di GNC o GNL anche in esclusiva modalità self service. Non sono soggetti a tale obbligo gli impianti di distribuzione carburanti localizzati nelle aree svantaggiate già individuate dalle disposizioni regionali di settore, oppure da individuare entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Ove ricorrono contemporaneamente le impossibilità tecniche di cui al comma 6, lettere a), b) e c), le regioni con densità superficiale di numero di impianti di distribuzione di GPL al di sotto della media nazionale, indicata in prima applicazione nella tabella III della sezione D dell'allegato III, prevedono l'obbligo di impianti di distribuzione del GPL.
2. Al fine di sviluppare la modalità self service per gli impianti di distribuzione del GNC, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto

- con il Ministero dello sviluppo economico, è aggiornata la normativa tecnica di cui al decreto del Ministro dell'interno del 24 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 giugno 2002, n. 131, e successive modificazioni, in materia di sicurezza, tenendo conto degli standard di sicurezza utilizzati in ambito europeo.
3. Per tutti gli impianti di distribuzione di carburanti stradali già esistenti al 31 dicembre 2015, che hanno erogato nel corso del 2015 un quantitativo di benzina e gasolio superiore a 10 milioni di litri e che si trovano nel territorio di una delle province i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM10 per almeno 2 anni su 6 negli anni dal 2009 al 2014 di cui all'allegato IV, le regioni prevedono l'obbligo di presentare entro il 31 dicembre 2018 un progetto, al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di distribuzione di GNC o GNL, da realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione del progetto.
 4. Per tutti gli impianti di distribuzione carburanti stradali esistenti al 31 dicembre 2017, che erogano nel corso del 2017 un quantitativo di benzina e gasolio superiore a 5 milioni di litri e che si trovano nel territorio di una delle province i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM10 per almeno 2 anni su 6 negli anni dal 2009 al 2014 di cui all'allegato IV, le regioni prevedono l'obbligo di presentare entro il 31 dicembre 2020 un progetto, al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di distribuzione di GNC o GNL, da realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione del progetto.
 5. In ambito autostradale gli obblighi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo e al comma 1, lettera c), dell'articolo 4, sono assolti dai concessionari autostradali, i quali entro il 31 dicembre 2018 presentano al concedente un piano di diffusione dei servizi di ricarica elettrica, di GNC e GNL garantendo un numero adeguato di punti di ricarica e di rifornimento lungo la rete autostradale e la tutela del principio di neutralità tecnologica degli impianti. I suddetti concessionari sono impegnati, in caso di affidamento a terzi del servizio di ricarica, al rispetto delle procedure competitive di cui all'articolo 11, comma 5-ter, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
 6. Gli obblighi di cui ai commi 1, 3 e 4 sono compatibili con altre forme di incentivazione e si applicano, fatta salva la sussistenza di una delle seguenti impossibilità tecniche fatte valere dai titolari degli impianti di distribuzione e verificate e certificate dall'ente che rilascia la autorizzazione all'esercizio dell'impianto di distribuzione dei carburanti:
 - a) accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio, esclusivamente per gli impianti già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto;
 - b) per il GNC lunghezza delle tubazioni per l'allacciamento superiore a 1000 metri tra la rete del gas naturale e il punto di stoccaggio del GNC e pressione della rete del gas naturale inferiore a 3 bar;
 - c) distanza dal più vicino deposito di approvvigionamento del GNL via terra superiore a 1000 chilometri.
 7. Al fine di promuovere l'uso di carburanti a basso impatto ambientale nel settore dei trasporti, è consentita l'apertura di nuovi impianti di distribuzione mono prodotto, ad uso pubblico, che erogano gas naturale, compreso il biometano, sia in forma compressa - GNC, sia in forma liquida - GNL, nonché di nuovi punti di ricarica di potenza elevata almeno veloce di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1.
 8. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta misure finalizzate all'eliminazione delle penali di supero di capacità giornaliera ai punti di riconsegna delle reti di trasporto e di distribuzione direttamente connessi agli impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione, per prelievi superiori fino

- al 50 per cento della capacità del punto di riconsegna, per un periodo complessivo, anche non continuativo, non superiore a novanta giorni all'anno.
9. Al fine di incentivare la realizzazione di impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione, anche in aree autostradali, le condotte di allacciamento che li collegano alle esistenti reti del gas naturale sono dichiarate di pubblica utilità e rivestono carattere di indifferibilità e di urgenza, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
 10. Le pubbliche amministrazioni, gli enti e le istituzioni da esse dipendenti o controllate, le regioni, gli enti locali e i gestori di servizi di pubblica utilità per le attività svolte nelle province ad alto inquinamento di particolato PM10 di cui all'allegato IV, al momento della sostituzione del rispettivo parco autoveicoli, autobus e mezzi di servizio di pubblica utilità, ivi compresi quelli per la raccolta dei rifiuti urbani, sono obbligati all'acquisto di almeno il 25 per cento di veicoli a GNC, GNL e veicoli elettrici e veicoli a funzionamento ibrido bimodale e a funzionamento ibrido multimodale entrambi con ricarica esterna, nonché ibridi nel caso degli autobus. Nel caso di rinnovo dei parchi utilizzati per il trasporto pubblico locale tale vincolo è riferito solo ai servizi urbani. La percentuale è calcolata sugli acquisti programmati su base triennale a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le gare pubbliche che non ottemperano a tale previsione sono nulle. Sono fatte salve le gare già bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, nelle more della realizzazione delle relative infrastrutture di supporto, le gare bandite entro e non oltre il 30 giugno 2018, effettuate anche con modalità sperimentali centralizzate. In sede di aggiornamento del quadro strategico, di cui all'allegato III, la percentuale del 25 per cento potrà essere aumentata e potrà comprendere anche l'acquisto di veicoli a idrogeno.
 11. Per le finalità di cui ai commi 3 e 4, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli comunica i dati in proprio possesso relativi agli impianti di distribuzione

- carburanti di ciascuna regione, comprensivi degli erogati per tipologia di carburante, relativamente agli anni 2015 e 2017, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a ciascuno dei predetti anni, al Ministero dello sviluppo economico, che li trasmette alle regioni in relazione agli impianti di rispettiva competenza.
12. Fermi restando i termini di cui al presente articolo, per ottemperare agli obblighi di cui ai commi 3 e 4, le regioni possono prevedere che l'obbligo sia comunque assolto dal titolare dell'impianto di distribuzione carburanti, dotando del prodotto GNC o GNL e di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1 un altro impianto nuovo o già nella sua titolarità, ma non soggetto ad obbligo, purché sito nell'ambito territoriale della stessa provincia e in coerenza con le disposizioni della programmazione regionale.

STATUTO DELLA REGIONE ABRUZZO

Art. 40

(La qualità delle norme e i Testi unici)

1. I testi normativi della Regione sono improntati a principi di chiarezza e semplicità di formulazione e al rispetto delle regole fissate dalla legge sulla qualità della normazione.
2. La legge di cui al comma 1 può prevedere, per materie determinate ed omogenee, la redazione di Testi unici regionali, fissando termini, principi e criteri direttivi.
3. I Testi unici compilativi sono approvati dal Consiglio con la sola votazione finale.
4. I Testi unici possono essere abrogati o modificati, anche parzialmente, solo in modo espresso.
5. La legge di cui al comma 1 e i regolamenti interni, del Consiglio e della Giunta, stabiliscono gli obblighi volti a garantire la qualità delle fonti normative e le modalità di formazione, approvazione e mantenimento dei Testi unici.

LEGGE REGIONALE 3 MARZO 1999, N. 11
Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali.

Art. 38

(Installazione ed esercizio di impianti lungo le autostrade)

1. Sono trasferiti ai comuni tutti i compiti relativi alle concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali.

LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 2009, N. 23
Nuova legge organica in materia di artigianato.

Art. 14

Iscrizione delle imprese artigiane

1. E' istituito, presso ciascuna Camera di commercio, l'albo provinciale delle imprese artigiane.
2. Sono iscritte nell'albo delle imprese artigiane presso la Camera di commercio le imprese artigiane in possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge, nonché i consorzi, le società consortili ed i confidi di cui all'art. 13 della presente legge con le denominazioni ivi previste.
3. [COMMA SOPPRESSO DALL'ART. 6, COMMA 5, LETT. C), L.R. 18 DICEMBRE 2009, N. 31]
4. In caso di invalidità, di riconoscimento dei benefici di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) di morte o di intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, a richiesta, l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, anche in mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 11, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni

dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

5. Le stesse previsioni di cui al comma 4 trovano applicazione anche nelle ipotesi in cui all'imprenditore artigiano venga affiancato l'amministratore di sostegno di cui all'art. 404 del c.c.

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 24

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n.110/2 del 2.7.2018

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 02.08.2018, N. 24

Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1

(Istituzione)

1. La Regione, al fine di assicurare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi sia individuali che collettivi dei minori, nel rispetto delle competenze degli enti locali, istituisce, presso il Consiglio regionale, il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato "Garante".
2. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

Art. 2

(Funzioni)

1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:

- a) promuove la conoscenza e l'affermazione dei diritti individuali, sociali e politici dell'infanzia e dell'adolescenza assumendo ogni iniziativa finalizzata alla loro concreta realizzazione;
- b) promuove e vigila sull'applicazione nel territorio regionale della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e delle altre convenzioni internazionali ed europee e sull'applicazione e l'attuazione delle disposizioni normative statali e regionali di tutela dei soggetti in età evolutiva;
- c) rappresenta i diritti e gli interessi dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutte le sedi istituzionali regionali, secondo le modalità previste dalla presente legge;
- d) vigila, anche in collaborazione con gli operatori dei servizi rivolti all'infanzia e all'adolescenza, sui fenomeni di esclusione sociale, di discriminazione dei bambini e degli adolescenti, per motivi di sesso e di appartenenza etnica o religiosa;
- e) promuove, in accordo con la struttura regionale competente in materia di servizi sociali ed educativi, iniziative per la celebrazione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, istituita dall'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia);
- f) vigila sui fenomeni dei minori scomparsi, della presenza sul territorio regionale di minori non accompagnati, dei minori abbandonati non segnalati ai servizi sociali e alla magistratura minorile;
- g) vigila sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativo - assistenziali, in strutture residenziali, in ambienti esterni alla propria famiglia al fine di segnalare ai servizi sociali ed all'autorità giudiziaria situazioni che richiedono interventi immediati d'ordine assistenziale o giudiziario;
- h) fornisce sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali operanti nell'area minorile, propone alla Giunta regionale lo svolgimento di attività di formazione per le persone interessate a svolgere attività di tutela e curatela e svolge attività di consulenza ai tutori ed ai curatori nell'esercizio delle loro funzioni;
- i) concorre alla verifica delle condizioni e degli interventi volti all'accoglienza ed all'inserimento del minore straniero, anche non accompagnato;
- l) accoglie le segnalazioni provenienti da persone anche di minore età, dalle famiglie, dalle scuole, da associazioni ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti di cui alla lettera a), e fornisce informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti;
- m) promuove, anche in collaborazione con gli enti locali ed altri soggetti, iniziative per la prevenzione e il trattamento dell'abuso dell'infanzia e dell'adolescenza in relazione alle disposizioni della legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù);
- n) segnala alle competenti Amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti a bambini e ragazzi a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo e urbanistico;

- o) promuove, in collaborazione con gli assessorati regionali competenti e con soggetti pubblici e privati, iniziative per la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza e per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza che rispetti i diritti dei bambini e dei ragazzi;
 - p) esprime, su richiesta dei competenti organi regionali, provinciali e comunali, pareri, proposte e rilievi su progetti di legge, di regolamento e di atti amministrativi in ordine al possibile ed eventuale impatto su bambini e ragazzi;
 - q) collabora con il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.) nel vigilare sull'operato dei mezzi di comunicazione e nel segnalare agli organi competenti eventuali trasgressioni commesse;
 - r) collabora agli interventi di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale, come previsto dall'articolo 1, comma 4, del DPR 14 maggio 2007 n. 103 (Regolamento recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248);
 - s) predispone una relazione annuale al Consiglio regionale sulla propria attività.
2. La Regione assicura adeguate forme di pubblicità dei servizi di informazione, di cui al comma 1, lettera o), e della relazione annuale, di cui al comma 1, lettera s).

Art. 3

(Tutela degli interessi diffusi)

1. Al fine di tutelare gli interessi diffusi, il Garante può:

- a) segnalare alle amministrazioni pubbliche competenti i casi di violazione di diritti dei minori, conseguenti a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi, o comunque irregolarmente compiuti, di cui abbia avuto conoscenza da soggetti pubblici e privati, o da parte di persone singole, anche di minore età;
 - b) raccomandare l'adozione di specifici provvedimenti in caso di condotte omissive delle amministrazioni competenti;
 - c) informare il Presidente del Consiglio regionale ed il Presidente della Giunta regionale circa la possibilità di esperire azioni in sede giudiziaria o amministrativa volte alla tutela dei diritti collettivi dell'infanzia;
 - d) intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove sussistano fattori di rischio o di danno per bambini e ragazzi;
 - e) prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti ai sensi dell'articolo 10 della legge 241/1990.
2. Nello svolgimento dei compiti per la tutela degli interessi diffusi, il Garante:
- a) stipula apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, per lo svolgimento di specifiche attività;
 - b) stabilisce intese ed accordi con ordini professionali e organismi che si occupano di infanzia e adolescenza;
 - c) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati;
 - d) attiva le necessarie azioni di collegamento con le amministrazioni del territorio regionale impegnate nella tutela dell'infanzia e dell'adolescenza e con le autorità giudiziarie;

- e) promuove interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell'azione degli Enti locali a tutela dei minori.

Art. 4

(Tutela degli interessi e dei diritti individuali)

1. Il Garante, al fine di tutelare gli interessi ed i diritti dei bambini e dei ragazzi presenti sul territorio regionale, agisce d'ufficio o su segnalazione. Il Garante ha pertanto la facoltà, in accordo, ove possibile, con le famiglie dei bambini e dei ragazzi, di:
 - a) segnalare alle competenti Amministrazioni pubbliche della regione o degli Enti territoriali casi di bambini e ragazzi in situazioni di rischio o di pregiudizio;
 - b) raccomandare alle Amministrazioni competenti l'adozione di interventi di aiuto e sostegno, nonché l'adozione, in caso di loro condotte omissive, di specifici provvedimenti;
 - c) promuovere, presso le Amministrazioni competenti, la modifica o la riforma di provvedimenti ritenuti pregiudizievoli per bambini e ragazzi;
 - d) richiamare le Amministrazioni competenti a prendere in considerazione come preminente il superiore interesse del fanciullo, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);
 - e) trasmettere, informandone il servizio sociale competente, al Giudice amministrativo, civile o penale, informazioni, eventualmente corredate da documenti, inerenti la condizione o gli interessi della persona di minore età.
2. Il Garante, per adempiere ai compiti previsti dal presente articolo, ha diritto di accesso a tutti gli atti delle pubbliche Amministrazioni non coperti da segreto, ai sensi della legge 241/1990, e di estrarne gratuitamente copia. Il Garante è comunque tenuto a rispettare le disposizioni di cui al decreto legislativo

30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 5

(Rapporti con il Difensore civico regionale)

1. Le funzioni e le attività, di cui agli articoli 2, 3, e 4, sono esercitate, nei confronti dei minori, in via esclusiva dal Garante, in deroga ad eventuali competenze in materia del Difensore civico regionale.
2. Il Garante e il Difensore civico regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, attivano le opportune forme di collaborazione e di coordinamento delle proprie attività e si danno reciproca informazione delle situazioni di interesse comune.

Art. 6

(Nomina, requisiti ed incompatibilità)

1. Il Garante è scelto tra persone, di età non superiore a sessantacinque anni, in possesso dei requisiti richiesti per l'elezione a consigliere regionale. E' altresì scelto tra persone in possesso dei seguenti requisiti.
2. Non sono eleggibili:
 - a) i membri del Governo e del Parlamento, presidenti di Regione e Province o sindaci, assessori e consiglieri regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, di città metropolitana o di comunità montana;
 - b) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria;
 - c) i giudici onorari presso i tribunali per i minorenni;
 - d) il direttore generale, il direttore sanitario e il direttore amministrativo delle ASL e delle aziende ospedaliere;
 - e) gli amministratori di enti pubblici, aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica nonché gli amministratori o dirigenti di enti, imprese o associazioni che ricevono, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.

3. La nomina a Garante non è cumulabile con altre nomine di competenza regionale.
4. La carica di Garante è altresì incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.
5. Il conferimento della carica di Garante a dipendenti sia regionali che di altri enti dipendenti dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.

Art. 7
(Elezione)

1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con voto segreto.
2. E' eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati al Consiglio regionale. Dopo la terza votazione è eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati al Consiglio regionale.

Art. 8
(Durata del mandato, rinuncia e decadenza)

1. Il Garante resta in carica per la durata della Legislatura regionale ed è rieleggibile una sola volta.
2. Entro tre mesi dall'insediamento, il Consiglio regionale è convocato per procedere all'elezione del successore.
3. Salvo i casi di decadenza, le funzioni del Garante sono prorogate fino alla data di entrata in carica del successore.
4. Il Garante ha facoltà di rinunciare all'incarico in qualunque momento, purché ne dia avviso ai Presidenti del Consiglio e della Giunta regionali, con comunicazione scritta, almeno tre mesi prima.
5. Il Consiglio regionale dichiara la decadenza dall'ufficio di Garante, qualora sopravvengano le cause di ineleggibilità o si verificano le cause di incompatibilità previste dall'articolo 6, se l'interessato non le elimina entro quindici giorni.

6. Qualora l'incarico venga a cessare prima della scadenza, prevista dal comma 1, per dimissioni, morte, accertato impedimento fisico o psichico, decadenza o revoca, per gravi e comprovati motivi di ordine morale o per gravi violazioni di legge, da parte del Consiglio regionale, la nuova elezione è posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva al verificarsi della cessazione del mandato. Nel periodo di compimento delle procedure di nomina, l'incarico è transitoriamente ricoperto, senza diritto all'indennità, dal Difensore civico regionale.

Art. 9
(Indennità)

1. Al Garante compete l'indennità di funzione nella misura del 25 per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.
2. Al Garante spetta, inoltre, in caso di missione per l'espletamento delle proprie funzioni, dietro presentazione di regolare fattura o di altro documento fiscalmente equivalente, il rimborso delle spese di trasporto, di vitto e di alloggio in esercizi non di lusso.

Art. 10
(Relazioni e pubblicità)

1. Il Garante invia al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera s), sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza nella regione, sullo stato dei servizi esistenti, sulle risorse utilizzate, sui risultati raggiunti e sulle attività in programma per l'anno successivo, corredata da osservazioni, suggerimenti e proposte circa le innovazioni normative ed amministrative da adottare. Nei casi di particolare importanza, o comunque meritevoli di urgente considerazione, il Garante può inviare in ogni momento relazioni ai suddetti Presidenti.
2. Il Consiglio regionale esamina e discute la relazione e i provvedimenti urgenti, adotta le determinazioni che ritiene opportune, invitando gli organi della

Regione ed i soggetti istituzionali che si interessano di minori ad adottare le ulteriori misure necessarie.

3. La relazione annuale e le altre relazioni sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione. Di tali atti è, inoltre, data pubblicità su quotidiani, emittenti radiofoniche e televisive a diffusione regionale.
4. Le Commissioni consiliari possono convocare il Garante per avere chiarimenti sull'attività svolta.

Art. 11

(Sede, personale e strutture)

1. Il Garante ha sede presso il Consiglio regionale de L'Aquila e di Pescara.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale stabilisce, con proprie deliberazioni, la dotazione organica e l'organizzazione degli uffici del Garante, i requisiti professionali del personale addetto, promuovendone la formazione specifica e le ulteriori modalità di funzionamento.
3. Il Garante, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, può chiedere pareri e traduzioni, avvalendosi di consulenti o interpreti, nei limiti dello stanziamento previsto per il funzionamento della struttura organizzativa.
4. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Garante opera, anche in collegamento con l'Assessorato regionale competente, con i servizi pubblici che hanno competenza sui minori e si avvale per studi ed indagini sulla situazione minorile dei dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale, raccolti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del DPR 103/2007.
5. Le spese di funzionamento sono impegnate e liquidate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, in conformità alle proposte del Garante, secondo le norme e le procedure previste per l'amministrazione e la contabilità del Consiglio regionale.

Art. 12

(Conferenza regionale per l'infanzia e l'adolescenza)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una più diffusa sensibilità sui temi e le problematiche dell'infanzia e dell'adolescenza, il Consiglio regionale organizza, ogni tre anni, in occasione della celebrazione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, una conferenza regionale sull'infanzia ed adolescenza in collaborazione con il Garante, con la struttura regionale competente in materia di servizi sociali, con gli enti locali e con tutti i soggetti interessati alle attività.

Art. 13

(Disposizioni finanziarie)

1. Per gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 20.000,00 per l'anno 2018, ed euro 30.000,00 per ciascun anno del biennio 2019-2020, cui si fa fronte con le risorse di apposito stanziamento di nuova istituzione denominato "Spese per il garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza" istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio del Consiglio regionale, alla Missione 01, Programma 01, Titolo 1.
2. Ai fini della copertura della spesa per l'anno 2018 pari ad euro 20.000,00, alla parte spesa del bilancio di previsione 2018-2020 del Consiglio regionale, è apportata, per l'annualità 2018, la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:
 - a) in aumento: Titolo 1, Missione 01, Programma 01, per euro 20.000,00 dello stanziamento di nuova istituzione denominato "Spese per il garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza";
 - b) in diminuzione: Titolo 1, Missione 01, Programma 01, Capitolo 1001/10 "Trattamento indennitario, missioni e rimborso spese consigliere regionali e componenti la Giunta non consiglieri regionali" per euro 20.000,00.
3. Ai fini della copertura della spesa per il biennio 2019-2020, pari ad euro 30.000,00 per ciascun anno, alla parte spesa del bilancio di previsione 2018-

2020 del Consiglio regionale, è apportata, per ciascuna annualità 2019-2020, la seguente variazione per competenza di uguale importo:

- a) in aumento: Titolo 1, Missione 01, Programma 01, per euro 30.000,00 dello stanziamento di nuova istituzione denominato "Spese per il garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza";
 - b) in diminuzione: Titolo 1, Missione 01, Programma 01, Capitolo 4303 "Funzionamento Co.re.com." per euro 30.000,00.
4. Per le annualità successive al 2020, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede con i corrispondenti stanziamenti dei relativi bilanci.

Art. 14
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 2 agosto 2018

IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D'Alfonso

TESTI VIGENTI ALLA DATA DELLA PRESENTE
PUBBLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
NORMATIVE CITATE DALLA LEGGE
REGIONALE **2 AGOSTO 2018, N° 24**

"Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza" (in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normativa (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normativa.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".

I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 9
(Intervento nel procedimento)

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

Art. 10

(Diritti dei partecipanti al procedimento)

1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto:
 - a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24;
 - b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

LEGGE 23 DICEMBRE 1997, N. 451

Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia.

Art. 1

(Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza)

1. È istituita la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza con compiti di indirizzo e controllo sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi ai diritti e allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva.
2. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
3. La Commissione elegge al suo interno un presidente, due vicepresidenti e due segretari.
4. La Commissione chiede informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte da pubbliche amministrazioni e da organismi che si

occupano di questioni attinenti ai diritti o allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva.

- 4-bis. La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, nell'esercizio dei suoi poteri di consultazione, acquisisce dati, favorisce lo scambio di informazioni e promuove le opportune sinergie con gli organismi e gli istituti per la promozione e la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza operanti in Italia e all'estero e con le associazioni, le organizzazioni non governative e tutti gli altri soggetti operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti di minori nonché dell'affido e dell'adozione.
5. La Commissione riferisce alle Camere, con cadenza almeno annuale, i risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente, in particolare per assicurarne la rispondenza alla normativa dell'Unione europea ed in riferimento ai diritti previsti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176.
6. È istituita la giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, da celebrare il 20 novembre di ogni anno, nella ricorrenza della firma della citata Convenzione di New York. Il Governo, d'intesa con la Commissione, determina le modalità di svolgimento della giornata, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 14 MAGGIO 2007, N. 103

Regolamento recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Art. 1

(Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza)

1. È confermato e continua ad operare l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, istituito con la legge 23 dicembre 1997, n. 451.
2. L'Osservatorio predispone ogni due anni il piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, di cui alla Dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell'infanzia, adottata a New York il 30 settembre 1990, con l'obiettivo di conferire priorità ai programmi riferiti ai minori e di rafforzare la cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo. Il piano è articolato in interventi a favore dei soggetti in età evolutiva quale strumento di applicazione e di implementazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176. Il piano individua, altresì, le modalità di finanziamento degli interventi da esso previsti, nonché le forme di potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni, dalle regioni e dagli enti locali.
3. Ai fini della elaborazione del piano di cui al comma 2 le amministrazioni centrali dello Stato, le regioni e gli enti locali si coordinano con l'Osservatorio affinché venga adottata ogni misura volta a qualificare l'impegno finanziario per perseguire le priorità e le azioni previste dal piano stesso.
4. Le regioni, in accordo con le amministrazioni provinciali e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottano idonee misure di coordinamento degli interventi locali di raccolta e di elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale. In particolare, entro il 30 aprile di ciascun anno, sono acquisiti i dati relativi a:
 - a) la condizione sociale, culturale, economica, sanitaria e psicologica dell'infanzia e dell'adolescenza;
 - b) le risorse finanziarie e la loro destinazione per aree di intervento nel settore;
 - c) la mappa dei servizi territoriali e le risorse attivate dai privati.
5. Il piano è proposto dal Ministro della solidarietà sociale e dal Ministro delle politiche per la famiglia, sentita la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, che si esprime entro sessanta giorni dalla presentazione. Esso è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere della Conferenza unificata e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine anzidetto.
6. L'Osservatorio predispone ogni due anni, avvalendosi del Centro nazionale di documentazione e analisi, la relazione biennale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, nonché lo schema del rapporto previsto dall'articolo 44 della citata Convenzione di New York.
7. Il Governo predispone il rapporto previsto dall'articolo 44 della citata Convenzione di New York sui diritti del fanciullo alle scadenze indicate dal medesimo articolo, sulla base di uno schema predisposto dall'Osservatorio, che si avvale anche degli elementi forniti dalle regioni.
8. Al fine di rafforzare, ai sensi del comma 2, la cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo, il Ministero degli affari esteri predispone, per quanto di sua competenza, un dettagliato programma di interventi, che diviene parte integrante del piano nazionale d'azione, indicando anche le risorse finanziarie destinate allo scopo.

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 25

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n.111/3 del 7.8.2018.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**PROMULGA**

LEGGE REGIONALE 08.08.2018, N. 25

Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2004, n. 51 (Disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di Consigliere regionale).

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1

(Sostituzione dell'art. 1 della l.r. 51/2004)

1. L'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2004, n. 51 (Disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di Consigliere regionale), è sostituito dal seguente:

“Art. 1

(Oggetto ed elettorato attivo e passivo)

1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente della Regione e dei Consiglieri regionali, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge statale.
2. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la presente legge, le altre disposizioni vigenti nell'ordinamento in materia.
3. Sono elettori i cittadini regolarmente iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione compilate secondo le disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno della elezione.
4. Sono eleggibili a Presidente della Giunta ed a Consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica, che abbiano compiuto

il diciottesimo anno di età entro il giorno della elezione.

5. Non può essere candidato Presidente della Giunta chi ha già ricoperto tale carica per due mandati consecutivi.”.

Art. 2

(Sostituzione dell'art. 2 della l.r. 51/2004)

1. L'articolo 2 della l.r. 51/2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 2

(Cause di ineleggibilità)

1. Non sono eleggibili a Presidente della Giunta ed a Consigliere regionale:
 - a) i Ministri ed i Sottosegretari di Stato;
 - b) i giudici ordinari della Corte costituzionale ed i membri del Consiglio superiore della magistratura;
 - c) il capo e i vice capi della polizia, nonché gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno;
 - d) i prefetti della Repubblica ed i dipendenti civili dello Stato aventi la qualifica di direttore generale, o equiparata o superiore, ed i capi di gabinetto dei Ministri;
 - e) i magistrati ordinari, i magistrati amministrativi e contabili, i giudici di pace, che esercitano le loro funzioni nella Regione;
 - f) gli ufficiali delle forze armate, che esercitano le funzioni nel territorio della Regione;
 - g) i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella Regione;
 - h) i segretari generali e i direttori generali delle amministrazioni provinciali comprese nella Regione, i segretari generali, i direttori

- generali ed i segretari dei comuni compresi nella Regione;
- i) i dirigenti e i dipendenti della Regione;
 - j) gli amministratori e i dirigenti con funzioni di rappresentanza di ente o di azienda dipendente dalla Regione, nonché i Presidenti ed i consiglieri di amministrazione degli Enti d'ambito di cui alla L.R. n. 36/1994 e alla L.R. n. 2/1997 e delle relative società di gestione;
 - k) il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario delle unità sanitarie locali;
 - l) il Difensore civico della Regione Abruzzo;
 - m) i membri del Collegio regionale per le Garanzie statutarie;
 - n) i Sindaci dei Comuni della Regione con popolazione superiore a cinquemila abitanti, nonché i Presidenti e i Vicepresidenti delle Province della Regione Abruzzo.
2. Le cause di ineleggibilità, di cui al comma 1, non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto, sono cessati per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa, non oltre novanta giorni antecedenti il giorno fissato per la presentazione delle candidature; le cause di ineleggibilità previste alle lettere a), b), l) e m) non hanno effetto se, nel termine predetto, le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio sono cessati per dimissioni.
 3. La Regione, gli Enti e le Aziende dipendenti adottano i provvedimenti di cui al comma 2, entro sei giorni dalla richiesta. Ove non provvedano, la domanda di dimissioni o aspettativa, accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni, ha effetto

- dal sesto giorno successivo alla presentazione. L'aspettativa è concessa per tutta la durata del mandato e senza assegni. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.
4. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto sono cessati, nelle forme prescritte, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento e sempre che questa sia anteriore al termine di cui al comma 2.
 5. La domanda di dimissioni o aspettativa non ha effetto se non è accompagnata dalla cessazione delle funzioni con l'effettiva astensione da ogni atto inerente l'ufficio rivestito.”.

Art. 3

(Sostituzione dell'art. 3 della l.r. 51/2004)

1. L'articolo 3 della l.r. 51/2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 3

(Cause di incompatibilità)

1. Non possono ricoprire la carica di Presidente o di componente della Giunta regionale, nonché di Consigliere regionale:
 - a) l'amministratore o il dirigente con poteri di rappresentanza di ente o società che ricevano dalla Regione, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;
 - b) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato della Regione ovvero di ente o società da essa dipendenti, è stato dichiarato responsabile verso l'ente o la società, con sentenza passata in

- giudicato, e che non ha ancora estinto il debito;
- c) i titolari, gli amministratori e i dirigenti di imprese e società private sovvenzionate dalla Regione in modo continuativo e con garanzia di assegnazioni o di interessi, nel caso in cui questi sussidi non sono concessi in forza di una legge generale della Regione;
- d) i titolari e gli amministratori di imprese private vincolate con la Regione per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importano l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta.
2. La carica di componente della Giunta regionale è altresì incompatibile con le cariche, gli uffici e le situazioni considerate dall'articolo 2 quali ragioni di ineleggibilità a Presidente della Giunta ed a Consigliere regionale.
3. La carica di Presidente e di componente della Giunta regionale, nonché la carica di Consigliere regionale sono incompatibili con quella di:
- a) membro del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati;
- b) membro del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro;
- c) Giudice della Corte dei Conti;
- d) componente di altro Consiglio o Giunta regionale;
- e) membro del Parlamento Europeo;
- f) Presidente e Vicepresidente della Provincia di altra Regione;

- g) Sindaco e Assessore di Comuni di altre Regioni;
- h) Sindaci e Assessori dei Comuni della Regione con popolazione superiore ai duemila abitanti.

4. Non possono far parte della Giunta regionale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Presidente e dei componenti della Giunta regionale; gli stessi non possono essere nominati rappresentanti della Regione.”.

Art. 4

(Integrazione alla l.r. 51/2004)

1. Dopo l'articolo 3 della l.r. 51/2004 è inserito il seguente:

“Art. 3 bis

(Incompatibilità tra la carica di Assessore regionale e quella di Consigliere regionale e modalità di supplenza dalla carica)

1. La carica di Assessore regionale è incompatibile con la funzione di Consigliere regionale.
2. La nomina di un Consigliere regionale alla carica di Assessore regionale ne determina, al momento dell'accettazione della nomina, la sospensione dalle funzioni di Consigliere.
3. Nel caso di sospensione di un Consigliere regionale intervenuta ai sensi del comma 2, il Consiglio regionale, nella prima seduta utile successiva alla comunicazione del provvedimento di nomina ad Assessore regionale, preso atto dell'intervenuta sospensione, ne dispone la sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere, in conformità alle disposizioni della legge elettorale e del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.
4. Quando il Consigliere, sostituito ai sensi del comma 3, cessa dalla carica di Assessore, il Consiglio regionale, nella prima seduta utile successiva alla comunicazione

della cessazione, dispone la revoca della supplenza ed il reintegro nella carica di Consigliere regionale.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo producono effetti a decorrere dalla XI legislatura del Consiglio regionale dell'Abruzzo.
6. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. Agli adempimenti successivi provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con le risorse disponibili a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa.”.

Art. 5

(Sostituzione dell'art. 4 della l.r. 51/2004)

1. L'articolo 4 della l.r. 51/2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 4

(Cause di decadenza)

1. La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dall'articolo 1, comma 4, comporta decadenza dalle cariche di Presidente e di componente della Giunta, nonché di Consigliere regionale.
2. Comportano altresì decadenza dalle cariche di Presidente della Giunta e di Consigliere regionale le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2, allorché sopravvengano alle elezioni, sempre che l'ufficio, la carica, l'impiego e la funzione siano stati accettati.
3. Le cause di incompatibilità previste dall'articolo 3, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, comportano decadenza dalle cariche di Presidente e di componente della Giunta, nonché di Consigliere regionale, se l'interessato non esercita l'opzione prevista dal comma 4.
4. Quando per un Consigliere regionale sussista o si verifichi qualcuna delle incompatibilità

stabilite dalla presente legge, il Consiglio, nei modi previsti dal Regolamento interno, provvede alla contestazione; il Consigliere ha dieci giorni di tempo per rispondere; nei dieci giorni successivi il Consiglio regionale delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, chiede al Consigliere di optare entro cinque giorni tra il mandato consiliare e la carica ricoperta. Qualora il Consigliere non vi provveda, il Consiglio lo dichiara decaduto con deliberazione notificata all'interessato entro cinque giorni.

5. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino elettore della Regione.”.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 8 agosto 2018

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D'Alfonso

TESTI VIGENTI ALLA DATA DELLA PRESENTE
PUBBLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
NORMATIVE CITATE DALLA LEGGE
REGIONALE **08 AGOSTO 2018, N° 25**

"Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2004, n. 51 (Disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di Consigliere regionale)" (in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/men_u_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".

I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA**Art. 122**

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge

della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it